

**Testo revisionato, comprensivo delle successive
modifiche ed integrazioni del Dlgs 75/2010**

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.

a cura di:

SILC
fertilizzanti

Tutti gli aggiornamenti sono disponibili online su:

www.fertilgest.com/it/normativa/



**Il presente testo è un semplice strumento di documentazione
e non produce alcun effetto giuridico.**

**Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli,
sono quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Italiana.**

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Italiana.

La norma contiene alcune annotazioni della redazione in rosso marcate con asterisco

Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti,

DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010, n. 75 e s.m.i.

(Aggiornato a febbraio 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee ed, in particolare, l'articolo 13;

Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;

Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica ai:

a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;

b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.

Art. 2. Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti:

a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale è

fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

b) «elementi chimici della fertilità», sono considerati:

1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;

2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;

c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantità esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;

d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;

e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;

f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o chimici industriali; per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonché i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;

g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

h) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;

i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;

l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatrico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;

m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;

n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il ti-

tolo di almeno due degli elementi nutritivi principali; per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati;

o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco più concimi, senza che si producano reazioni chimiche;

p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilità sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;

q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici o di una o più matrici organiche, all'uso autorizzate nell'allegato 5, o di entrambi, con uno o più concimi minerali;

r) «matrice organica»: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;

s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;

t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;

u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle solide;

v) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;

z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo *in situ*, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;

aa) «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo *in situ* principalmente per modificare e migliorare proprietà chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinità, tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;

bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli *in situ*, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;

cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.

2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:

a) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilità, garantita entro tolleranze specificate;

b) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*»: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;

c) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali è consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;

d) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria è indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE;

e) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*»: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche del prodotto così come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati; per i prodotti fluidi è ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso, anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C;

f) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato;

g) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunità, i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea;

h) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacità non superiore ai 1000 kg;

i) «sfuso»: un fertilizzante non imballato;

l) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunità europea è considerata immissione sul mercato;

m) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, è considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non è considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.

Art. 3. Limiti di tolleranza

1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato 7.

2. I limiti di tolleranza di cui al comma 1, devono tenere conto delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento e analisi; pertanto, le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.

3. Il fabbricante non può trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza indicati nell'allegato 7.

4. Le modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze sono stabilite nell'allegato 12.

Art. 4. Immissione sul mercato

1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempite le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.

2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13, che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale, possono essere immessi sul mercato purché questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.

3. Per i concimi a base di nitrato ammonico valgono le indicazioni previste dalla decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.

Art. 5. Clausola di salvaguardia

1. La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, se i predetti fertilizzanti hanno caratteristiche che possono rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.

2. Nei casi previsti al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.

Art. 6. Norme per il controllo delle caratteristiche

1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.

2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformità rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilità di tali elementi è accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna le modalità necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformità dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11.

4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE.

Art. 7. Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto

1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettino le disposizioni di cui all'allegato 9.

3. Il fabbricante garantisce altresì che ogni tipo di concime CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto abbia superato la prova di detonabilità, eseguita secondo le modalità previste nell'allegato 9.

4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui all'allegato 9.

5. Per garantire la tracciabilità dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione è resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri, fino a quando il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in apposti imballaggi.

Art. 8. Tracciabilità

1. Ai fini della tracciabilità dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutturale e dei servizi, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all'allegato 13, che contiene una

sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per garantire la tracciabilità dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva la registrazione sull'origine dei concimi. Essa è messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fino a quando il concime è immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.

3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.

4. L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma 1, sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

(*) Art. 9. Commissione

(*) La Legge 135/2012 ha abrogato la Commissione di cui all'articolo 9 che è quindi decaduta dalle sue funzioni. Con DM Mipaaf 17713/2016 sono state create varie sezioni di un più generale Gruppo di Lavoro e, relativamente alla sezione "Fertilizzanti", dal 2016 è quindi composta da:

- a) 2 rappresentanti dell'Ufficio DISR V di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segreteria;
- b) 1 rappresentante del Ministero della Salute;
- c) 1 rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;
- d) 1 rappresentante del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare;
- e) 1 rappresentante del Ministero dell'economia e finanze (Agenzia delle Dogane);
- f) 2 rappresentanti dell'Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) di cui 1 esperto in laboratori ed 1 esperto in controlli;
- g) 2 esperti del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) di cui 1 nello studio delle relazioni tra pianta e suolo e 1 nelle tecniche di laboratorio sui fertilizzanti;
- h) 1 rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- i) 1 rappresentante del Consorzio Italiano Compostatori (CIC);
- j) 1 rappresentante della Federazione Nazionale dell'industria Chimica (Federchimica - Assofertilizzanti);
- k) 1 rappresentante dell'Associazione Italiana Fertilizzanti;
- l) 1 rappresentante del "Tavolo tecnico permanente sull'agricoltura biologica";
- n) 1 rappresentante della Federazione Nazionale

Commercianti di Prodotti per l'Agricoltura (COMPAG);

- o) 1 rappresentante della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana - Confagricoltura;
- p) 1 rappresentante della Confederazione Nazionale Coldiretti;
- q) 1 rappresentante della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA);
- r) 1 rappresentante della Confederazione Produttori Agricoli (COPAGRI);

Art. 10. Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati

1. All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.

2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredata della necessaria documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonché della specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi di analisi presentati a corredo della domanda devono essere esaminati dalla Commissione di cui all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006,

n. 82, al fine di verificarne l'applicabilità al prodotto in corso di inserimento ed iniziare o meno l'attività necessaria per la successiva ufficializzazione.

Art. 11. Misure di controllo

1. L'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto è esercitata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, secondo i principi dello sportello unico di cui all'articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dall'Agenzia delle dogane che accerta le violazioni al presente decreto, esercitando i poteri e le facoltà attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). A tale fine, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l'Agenzia delle dogane utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 12. Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003, nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati è punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:

a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizione non corrisponde alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarità espresso come $\sqrt{\text{varepsilon}}$ secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo è applicabile, fermo restando che i criteri riportati nel citato allegato, al punto 4, lettera c), si applicano al singolo campione, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:

1) valore di $\sqrt{\text{varepsilon}}$ fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;

2) valore di $\sqrt{\text{varepsilon}}$ compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;

3) valore di $\sqrt{\text{varepsilon}}$ compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;

4) valore di $\sqrt{\text{varepsilon}}$ inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro;

b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, se le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono conformi a quanto prescritto;

c) da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta che le tolleranze di cui all'allegato 7 sono state sistematicamente messe a profitto; in particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;

d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Se si rinviene una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilità il fabbricante è perseguibile penalmente;

e) da cinquemila euro a diecimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;

f) da seimila euro a dodicimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;

g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarità delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;

h) da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, richiesta dell'organo di controllo o non la conserva per almeno due anni.

3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, fertilizzanti in confezioni originali, se la non osservanza delle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguarda i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, purché la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.

4. ~~Gli organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le irregolarità di cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2, diffidano l'interessato ad adempiere alle prescrizioni contenute nelle norme violate entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, entro il suddetto termine, gli organi di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689; in tale ipotesi è escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.~~

Comma eliminato dall'art. 1 c. 3-bis della Legge 116/2014.
Diviene applicabile il c. 3 modificato dal DL 42/2021 convertito dalla Legge 71/2021 : Per le violazioni delle norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerti per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma entro il termine indicato, l'organo di controllo effettua la contestazione ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. I termini concessi per adempiere alla diffida sono sospensivi dei termini previsti per la notificazione degli estremi della violazione. Il procedimento di diffida non si applica nel caso in cui i prodotti non conformi siano stati già immessi in commercio, anche solo in parte.

Lo stesso DL modifica anche il c. 4: *Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare per le quali è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, se già consentito il pagamento in misura ridotta, la somma, determinata ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della citata legge n. 689 del 1981, è ridotta del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle violazioni contestate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché l'interessato effettui il pagamento e trasmetta la relativa quietanza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto all'autorità competente, di cui all'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 e all'organo che ha accertato la violazione.*

Art. 13. *Autorità competente ad irrogare le sanzioni*

1. L'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 è il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.

Art. 14. *Tariffe*

1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all'articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attività previste dal comma 1 e le relative modalità di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni.

3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applica l'importo forfettario pari a tremila euro.

4. Le tariffe di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte prima dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 10.

Art. 15. *Norme transitorie e finali*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione è avvenuta in conformità alla normativa vigente prima di tale data.

2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e in Turchia.

3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, è data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 16. *Disposizioni finanziarie*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.

Art. 17. *Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Concimi nazionali

1. PREMESSA

1.1. Per i concimi riportati nei capitoli 2, 3, 4, 5 e 6 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari e microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 7 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di microelementi. Per i concimi riportati nel capitolo 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta di elementi secondari.

1.1.1. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 di questo allegato è consentita la dichiarazione e l'aggiunta degli elementi secondari calcio (CaO), magnesio (MgO), sodio (Na₂O) e zolfo (SO₃ o S) purché il titolo minimo corrisponda a:

- Calcio - come «Ossido di calcio (CaO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% CaO solubile in acqua o, in alternativa, 8% CaO totale;
- Magnesio - come «Ossido di magnesio (MgO)». Titolo minimo dichiarabile: 2% MgO;
- Zolfo - come «Anidride solforica (SO₃)». Nel solo caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto è consentita l'indicazione in «Zolfo elemento (S)». Titoli minimi dichiarabili: 5% SO₃ e 2% S;
- Sodio - come «Ossido di sodio (Na₂O)». Titolo minimo dichiarabile: 3% Na₂O.

1.1.2. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 di questo allegato è consentita l'aggiunta di uno o più microelementi boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo) e zinco (Zn) e ne deve essere dichiarato il contenuto.

Qualora gli stessi microelementi siano naturalmente contenuti nelle materie prime impiegate la loro dichiarazione è facoltativa. In entrambi i casi i tenori minimi dichiarabili, espressi in percentuale di peso del concime, sono i seguenti:

Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi

	Per colture di pieno campo e pascoli	Per colture ortive	Per nebulizzazione sulle piante
Boro (B)	0,01	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	-	0,002
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

1.1.3. Qualora in qualsiasi tipo di concime i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla oppure quello dell'agente complessante.

1.1.4. I concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui al capitolo 8 non possono essere commercializzati allo stato sfuso.

1.2. Gli elementi che il produttore intende dichiarare, presenti all'origine od aggiunti, dovranno essere indicati secondo le norme di legge ed i loro simboli dovranno figurare nella denominazione del tipo. Per poter essere dichiarati in etichetta, i vari elementi dovranno raggiungere i titoli prescritti dalla legge e di essi si dovrà anche dichiarare la solubilità secondo i metodi ufficiali di analisi. La dizione "a basso titolo", quando prevista, dovrà essere riportata sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento immediatamente dopo la denominazione del tipo e con gli stessi caratteri tipografici.

Nei concimi fluidi i titoli minimi dichiarabili possono essere variati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, di cui all'articolo 9.

1.3. I concimi a base di fosfato che richiedono una prova di finezza (vedi lista dei concimi minerali semplici al successivo punto 2.3. e lista dei concimi minerali composti ai successivi punti 3.1., 3.2., 3.4) possono essere commercializzati granulati. La finezza originale dei composti fosfatici di base è determinata sull'insolubile in acqua con metodi appropriati.

1.4. Per i concimi organici è consentita la dichiarazione del titolo in carbonio organico (C); questa dichiarazione è obbligatoria per i concimi organo-minerali. E' consentita anche la dizione "carbonio organico (C)".

1.5. Per alcuni concimi organici azotati e NP, è ammessa la dichiarazione del titolo dell'ossido di potassio totale solubile in acqua e dell'anidride fosforica totale quando questi, anche se non in forma organica, costituiscono parte integrante di alcune matrici organiche.

1.6. Nei concimi fluidi (minerali semplici e composti, organici ed organo minerali) nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole "equivalente a" (esempio: azoto (N) totale \times % P/P equivalente a y % P/V a 20 °C).

1.7. Al fine di evitare aggiunte di materiali organici inquinanti, in tutti i concimi organici ed organo-minerali il contenuto di piombo totale (Pb) non deve essere superiore a 30 mg/kg.

1.8. I concimi a base di nitrato ammonico, semplici o composti, con un titolo di azoto superiore al 28% peso, derivante da nitrato ammonico, devono soddisfare le prescrizioni riportate nell'allegato 9.

1.9. Per i concimi organo-minerali NK e organo-minerali NPK, organo-minerali NK fluidi in sospensione e organo-minerali NPK fluidi in sospensione è obbligatoria la dichiarazione "a basso tenore di cloro" quando il titolo in cloro non è superiore al 2%. È consentito dichiarare il titolo in cloro.

1.10. Per i microelementi chelati il nome dell'oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «chelato con.....» nome dell'agente chelante o sua sigla quale figura negli elenchi riportati nel Reg. (CE) 2003/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

1.11. Per i microelementi complessati il nome dell'oligoelemento è seguito dalla seguente indicazione: «complessato con» nome dell'agente complessante o sua sigla quale figura nel successivo elenco.

Agenti complessanti

Acido ligninsolfonico e suoi sali di ammonio, sodio e potassio Frazioni

umiche e loro sali

Idrolizzato di proteine animali e/o vegetali Estratto

vegetale contenente tannini

1.12. Tutti i concimi solidi possono utilizzare in etichetta la qualifica di concimi idrosolubili solamente se soddisfano il seguente requisito:

“Il residuo insolubile in acqua distillata a 20°C non deve essere superiore allo 0,5% p/p determinato sul prodotto tal quale alla concentrazione massima consigliata dal produttore (espressa in grammi, ovvero Kg/100 litri) riportata in etichetta”.

2. CONCIMI MINERALI SEMPLICI

2.1. Concimi azotati solidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nitrato di calcio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale nitrato di calcio, ed eventualmente nitrato d'ammonio	15% N Azoto valutato come azoto totale o come azoto nitrico ed ammoniacale. Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1,5% N	---	Azoto totale. Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico Azoto ammoniacale Calcio valutato come ossido di calcio	
2.	Solfato ammonico	Prodotto ottenuto per via chimica, o come prodotto collaterale di altre produzioni e contenente come prodotto essenziale solfato ammonico	20% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	---	Azoto ammoniacale. Indicazioni facoltative supplementari: zolfo valutato come SO ₃	
3.	Sali misti azotati Sfridi azotati	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, come prodotto collaterale, contenente azoto in forme diverse	10% N Azoto valutato come azoto totale	Le varie forme di azoto devono essere dichiarate quando presenti per almeno una unità per cento (1 kg/100 kg di prodotto). La dizione "a basso titolo" è obbligatoria per i titoli in azoto totale inferiori al 15%.	Azoto totale e, quando presenti, azoto ammoniacale, azoto nitrico, azoto ureico, azoto organico di sintesi (da FU, CDU, IBDU)	
4.	Ossammidie	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale la ammidie dell'acido ossammidico (diammidie)	28 % N Azoto valutato come azoto totale Titolo massimo di azoto ammoniacale più nitrico: 4% N Azoto ossammidico valutato per determinazione dell'acido ossalico dopo idrolisi alcalina Rame: massimo 0,1% Cianuri idrosolubili: massimo 2 mg/kg	---	Azoto totale Azoto ossammidico Granulometria Indicazioni facoltative supplementari: Acido nitrico Azoto ammoniacale	
5.	Urea calcionitrato	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente come componente essenziale l'addotto urea-calcionitrato	31% N Azoto valutato come azoto nitrico, ureico, ammoniacale Azoto nitrico: minimo 6% Azoto ammoniacale: massimo 0,8%	---	Azoto totale Azoto ureico Indicazioni facoltative supplementari: Azoto nitrico Azoto ammoniacale	
6	Ossi-ammino-triazina	Prodotto ottenuto dalla condensazione di sola urea, sottoposta a condizioni specifiche di temperatura e pressione, senza impiego di ulteriori reagenti o additivi	48% N. Azoto valutato come azoto totale. Le forme azotate nitrica, ammoniacale ed ureica devono essere inferiori ad 1%.	---	Azoto totale	

7	Nitrato di calcio e di magnesio (nitrato di calce e di magnesio)	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato di calcio e nitrato di magnesio	13 % N Azoto valutato come azoto nitrico. Titolo minimo di magnesio sotto forma di sali solubili in acqua espresso come ossido di magnesio: 5 % MgO		Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua	
8	Nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale nitrato di magnesio esaidrato	10 % N Azoto valutato come azoto nitrico 14 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua	Quando sia commercializzato sotto forma di cristalli può venir aggiunta la menzione «in forma cristallizzata».	Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua	
9	Nitrato di sodio (di soda)	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale nitrato di sodio	15 % N Azoto valutato come azoto nitrico		Azoto nitrico	
10	Nitrato del Cile	Prodotto preparato a partire dal caliche, contenente come componente essenziale nitrato di sodio	15 % N Azoto valutato come azoto nitrico		Azoto nitrico	
11	Calcio cianamide	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali calcio cianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente quantità esigue di sali d'ammonio e d'urea	18 % N Azoto valutato come azoto totale, di cui almeno il 75 % dell'azoto dichiarato sotto forma di azoto cianamidico		Azoto totale	
12	Calcio cianamide nitrata	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali calcio cianamide nonché ossido di calcio ed eventualmente quantità esigue di sali d'ammonio e d'urea, con l'aggiunta di nitrato	18 % N Azoto valutato come azoto totale, di cui almeno il 75 % dell'azoto non nitrico dichiarato sotto forma di azoto cianamidico. Titolo d'azoto nitrico: -minimo: 1 % N -massimo: 3 % N		Azoto totale Azoto nitrico	
13	Nitrato ammonico, nitrato ammonico calcareo	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente nitrato ammonico come componente essenziale nonché eventualmente diluenti quali roccia calcarea macinata, solfato di calcio, roccia dolomitica macinata, solfato di magnesio, kieserite	20 % N Azoto valutato come azoto nitrico ed ammoniacale; ciascuna forma di azoto deve rappresentare circa la metà dell'azoto presente. All'occorrenza si vede l'allegato 9 del presente decreto	La denominazione «nitrato ammonico calcareo» può venir impiegata soltanto per concimi che, oltre al nitrato ammonico, contengano esclusivamente carbonato di calcio (ad esempio roccia calcarea) e/o carbonato di magnesio e carbonato di calcio (ad esempio roccia dolomitica). Il titolo minimo di tali carbonati dev'essere del 20 % ed il loro grado di purezza non deve risultare inferiore al 90 %.	Azoto totale Azoto nitrico Azoto ammoniacale	
14	Solfonitrato d'ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio e solfato d'ammonio	25 % N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Titolo minimo d'azoto nitrico: 5 %		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico	

15	Solfonitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrato d'ammonio, solfato d'ammonio e solfato di magnesio	19 % N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Titolo minimo d'azoto nitrico: 6 % N 5 % MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua	
16	«Stickstoff-magnesia»	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componenti essenziali nitrati, sali d'ammonio e composti del magnesio (roccia dolomitica, carbonato di magnesio e/ o solfato di magnesio)	19 % N Azoto valutato come azoto nitrico ed azoto ammoniacale. Titolo minimo d'azoto nitrico: 6 % N 5 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio totale		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto nitrico Ossido di magnesio totale ed eventualmente ossido di magnesio solubile in acqua	
17	Urea	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente come componente essenziale diamide carbonica (carbammide)	44 % N Azoto totale (biureto compreso). Titolo massimo di biureto: 1,2 %		Azoto totale, espresso in azoto ureico	
18	Crotonilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide crotonica. Composto monomero.	28 % N Azoto valutato come azoto totale Almeno 25 % N della crotonilidendiurea. Titolo massimo d'azoto ureico: 3 %		Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto della crotonilidendiurea	
19	Isobutilidendiurea	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide isobutirica. Composto monomero.	28 % N Azoto valutato come azoto totale Almeno 25 % N dell'isobutilidendiurea. Titolo massimo d'azoto ureico: 3 %		Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto dell'isobutilidendiurea	
20	Urea formaldeide	Prodotto ottenuto per reazione dell'urea con l'aldeide formica, contenente come componente essenziale molecole di ureaformaldeide. Composto polimerico.	36 % N azoto totale Azoto valutato come azoto totale Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto totale devono risultare solubili in acqua calda Almeno 31 % N dell'ureaformaldeide Titolo massimo d'azoto ureico: 5 %		Azoto totale Azoto ureico purché raggiunga l'1 % in peso Azoto dell'ureaformaldeide solubile in acqua fredda Azoto dell'ureaformaldeide solubile unicamente in acqua calda	
21	Concime azotato contenente crotonilidendiurea	Prodotto ottenuto per via chimica, contenente crotonilidendiurea ed un concime azotato semplice: (Punto 2.1, esclusi i prodotti 11, 12 e 14)	18 % N valutato come azoto totale Almeno 3 % dell'azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla crotonilidendiurea Titolo massimo di biureto: $(N \text{ ureico} + N \text{ della crotonilidendiurea}) \times 0,026$		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %: — azoto nitrico — azoto ammoniacale — azoto ureico Azoto della crotonilidendiurea	
22	Concime azotato contenente isobutilidendiurea	Prodotto ottenuto per via chimica contenente isobutilidendiurea ed un concime azotato semplice [(Punto 2.1, esclusi i prodotti 11, 12 e 14)]	18 % N valutato come azoto totale Almeno 3 % dell'azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dall'isobutilidendiurea Titolo massimo di biureto: $(N \text{ ureico} + N \text{ dell'isobutilidendiurea}) \times 0,026$		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %: — azoto nitrico — azoto ammoniacale — azoto ureico Azoto dell'isobutilidendiurea	

23	Concime azotato contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica contenente urea formaldeide (metilenurea) ed un concime azotato semplice (Punto 2.1, esclusi i prodotti 11, 12 e 14)	18 % N valutato come azoto totale Almeno 3 % dell'azoto sotto forma ammoniacale e/o nitrica e/o ureica Almeno 1/3 del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dal- l'urea formaldeide L'azoto dell'urea formaldeide deve contenere almeno 3/5 relativo d'azoto solubile in acqua calda Titolo massimo di biureto: (N ureico + N dell'urea formaldeide) × 0,026		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %: — -azoto nitrico — azoto ammoniacale — azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda	
24	Urea-ammonio solfato	Prodotto ottenuto per via chimica da urea e solfato d'ammonio	30 % N Azoto valutato come azoto ammoniacale ed azoto ureico Titolo minimo d' azoto ammoniacale: 4 % Titolo minimo di zolfo espresso come anidride solforica: 12 % Titolo massimo di biureto: 0,9 %		Azoto totale Azoto ammoniacale Azoto ureico Anidride solforica solubile in acqua	

2.2. Concimi azotati fluidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità agli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ammoniaca anidra	Ammoniaca gas, liquefatta sotto pressione, ottenuta per sintesi degli elementi	80% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	---	Azoto ammoniacale	---
2.	Soluzioni ammoniacali	Ammoniaca in soluzione acquosa	10% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	La dizione "a basso titolo" è obbligatoria per titoli in azoto ammoniacale inferiori al 12%	Azoto ammoniacale	---
3.	Sospensione di solfato ammonico	Prodotto liquido ottenuto per via chimica e contenente solfato ammonico ed eventualmente sali ammoniacali organici biodegradabili	6% N Azoto valutato come azoto ammoniacale	La dizione "a basso titolo" è obbligatoria per i titoli in azoto ammoniacale inferiori al 10%	Azoto ammoniacale Indicazioni facoltative supplementari: zolfo valutato come SO ₃	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C. Le sostanze organiche eventualmente presenti devono risultare biodegradabili. È obbligatorio indicare il processo da cui deriva il prodotto.
4.	Soluzione di tiosolfato di ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica in soluzione acquosa contenente essenzialmente tiosolfato di ammonio	12% N Azoto valutato come azoto ammoniacale 60 % di S ₂ O ₃ (valutata come anidride solforica da tiosolfato)	---	Azoto ammoniacale Anidride solforica solubile in acqua Anidride solforica da tiosolfato solubile in acqua	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C. Fattore di conversione S ₂ O ₃ /SO ₃ = 1,43

5	Soluzione di concime azotato contenente tannini	Soluzione di concime azotato in acqua contenente tannini	Azoto totale: 15% pH compreso tra: 4,0 ÷ 6,0 Tannini totali: 0,8% Azoto valutato come azoto totale, ovvero se vi è una sola forma, come Azoto nitrico o ammoniacale od ureico o dell'urea-formaldeide Titolo massimo di biureto N ureico x 0,026	---	- Azoto totale - pH - Contenuto in tannini e, per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1%, azoto ammoniacale, nitrico, ureico e dell'urea-formaldeide	---
6	Soluzione di concime azotato	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	15 % N Azoto valutato come azoto totale ovvero, se è presente in unica forma, azoto nitrico od azoto ammoniacale od azoto ureico Titolo massimo di biureto: N ureico x 0,026		Azoto totale e, per le forme che raggiungono almeno l'1 % d'azoto nitrico, azoto ammoniacale e/o azoto ureico. Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 % si può aggiungere l'indicazione «A basso titolo di biureto».	
7	Soluzione di nitrato ammonico e urea	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, contenente nitrato ammonico e urea	26 % N Azoto valutato come azoto totale, costituito per circa la metà da azoto ureico Titolo massimo di biureto: 0,5 %		Azoto totale Azoto nitrico, azoto ammoniacale e Azoto ureico Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 % si può aggiungere l'indicazione «A basso titolo di biureto».	
8	Soluzione di nitrato di calcio	Prodotto ottenuto per dissoluzione di nitrato di calcio in acqua	8 % N Azoto valutato come azoto nitrico di cui non più dell'1 % sotto forma di azoto ammoniacale Calcio valutato come CaO solubile in acqua	La denominazione del tipo può essere seguita, secondo i casi, da una delle seguenti indicazioni -per applicazione fogliare -per la preparazione di soluzioni nutritive per irrigazione fertilizzante	Azoto totale Ossido di calcio solubile in acqua per gli impieghi di cui alla colonna 5. Indicazioni supplementari facoltative: -azoto nitrico -azoto ammoniacale	
9	Soluzione di nitrato di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione di nitrato di magnesio in acqua	6 % N Azoto valutato come azoto nitrico 9 % MgO 9 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio solubile in acqua pH minimo: 4		Azoto nitrico Ossido di magnesio solubile in acqua	
10	Sospensione di nitrato di calcio	Prodotto ottenuto per sospensione di nitrato di calcio in acqua	8 % N Azoto valutato come azoto totale ovvero azoto nitrico ed azoto ammoniacale Titolo massimo di azoto ammoniacale: 1 % 14 % CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua	La denominazione del tipo può essere seguita da una delle seguenti indicazioni -per applicazione fogliare -per la preparazione di soluzioni e sospensioni nutritive; per irrigazione fertilizzante	Azoto totale Ossido di calcio solubile in acqua per gli impieghi di cui alla colonna 5.	
11	Soluzione di concime azotato con urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua di urea formaldeide e di un concime azotato di cui al punto 2.1 del presente decreto, ad esclusione dei prodotti 11, 12 e 14	18 % N valutato come azoto totale. Almeno 1/3 del titolo dichiarato di azoto totale deve provenire dall'urea formaldeide (N ureico + N dell'urea formaldeide) x 0,026		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %: -azoto nitrico -azoto ammoniacale -azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide	

12	Sospensione di concime azotato con urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica o per dissoluzione in acqua di urea formaldeide e di un concime azotato di cui al punto 2.1 del presente decreto, ad esclusione dei prodotti 11, 12 e 14	18 % N espresso come azoto totale. Almeno 1/3 del titolo dichiarato di azoto totale deve provenire dall'urea formaldeide. L'azoto dell'urea formaldeide deve contenere almeno 3/5 di azoto solubile in acqua calda. Titolo massimo di biuretto: $(N \text{ ureico} + N \text{ dell'urea formaldeide}) \times 0,026$		Azoto totale Per ciascuna forma che raggiunge almeno l'1 %: -azoto nitrico -azoto ammoniacale -azoto ureico Azoto dell'urea formaldeide Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda	
----	---	--	---	--	--	--

2.3 Concimi fosfatici solidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Perfosfato semplice	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con l'acido solforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio.	16% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua.	---	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.	La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo
2.	Perfosfato concentrato	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido solforico ed acido fosforico e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico e solfato di calcio	25% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acqua	---	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua.	La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo
3.	Perfosfato d'ossa	Prodotto ottenuto per via chimica, proveniente dal trattamento acido di ossa degelatinate e contenente come componenti essenziali, fosfato monocalcio, solfato di calcio e piccole quantità di composti azotati	14% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro di cui almeno il 70% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acqua. 0,5% N Azoto valutato come azoto totale	---	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Anidride fosforica solubile nell'acqua Azoto totale	Il perfosfato d'ossa viene per convenzione compreso fra i concimi fosfatici semplici. La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
4.	Fosforite macinata	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali, fosfato tricalcico e carbonato di calcio	25% P ₂ O ₅ . Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 90% al setaccio a maglie di mm 0,063, passaggio di almeno il 99% al setaccio a maglie di mm 0,125	---	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Anidride fosforica solubile nell'acido formico al 2%. Percentuale di peso del prodotto che può passare attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm	---
5.	Sali misti fosfatici Sfridi fosfatici	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione, addizionato di inerti e contenente uno o più tipi di sali fosfatici	10% P ₂ O ₅ . Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali	Le varie solubilità dell'anidride fosforica devono essere dichiarate quando sono presenti nel prodotto nella misura acido di almeno una unità per cento (1 kg/100 kg di prodotto). È obbligatoria la dichiarazione dei vari componenti fosfatici (es. perfosfato normale, scorie di defosforazione,	Anidride fosforica totale (solubile negli acidi minerali). Quando presenti: anidride fosforica solubile in acido citrico al 2% (da scorie di defosforazione), anidride fosforica solubile in acido formico al 2% (da fosfato naturale tenero), anidride fosforica solubile	La pesata per la determinazione della P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro è fissata ad 1 grammo quando la quantità di P ₂ O ₅ solubile esclusivamente negli acidi minerali è inferiore alle 2 unità per cento; negli altri casi la pesata da

				fosfato naturale tenero, ecc.) in ordine decrescente rispetto alla quantità presente nel concime. La dizione "a basso titolo" è obbligatoria per i titoli in P ₂ O ₅ totale inferiori al 12%	in citrato ammonico neutro, anidride fosforica solubile in acqua	effettuarsi per tale determinazione è fissata a 3 grammi
6	Perfosfato minerale triplo umato	Prodotto ottenuto per trattamento esterno del granulo di perfosfato minerale triplo con sostanze umiche	38% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro, di cui almeno il 90% del titolo dichiarato di anidride fosforica, Carbonio (C) umico min. 0,6%	E' obbligatorio indicare la matrice umica impiegata.	Anidride fosforica solubile nel citrato ammonico neutro. Carbonio (C) umico	Per accertare la matrice di provenienza delle sostanze umiche è richiesto l'uso del metodo per isoelettrofocalizzazione
7	Scorie di defosforazione: -Fosfati Thomas -Scorie Thomas	Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silicofosfati di calcio	12 % P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2 %; oppure 10 % P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 %. Finezza di macinazione: -passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. -passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.			Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali), di cui il 75 % (da indicare in percentuale del peso) solubile nell'acido citrico al 2 %
8	Perfosfato triplo	Prodotto ottenuto per reazione del fosfato minerale macinato con acido fosforico e contenente come componente essenziale fosfato monocalcico	38 % P ₂ O ₅ Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro, di cui almeno l'85 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Pesata: 3 g			Anidride fosforica solubile in citrato ammonico neutro Anidride fosforica solubile in acqua
9	Fosfato naturale parzialmente solubile	Prodotto ottenuto per attacco parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico, contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico e solfato di calcio	20 % P ₂ O ₅ Fosforo valutato come P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua. Finezza di macinazione: -passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm -passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,630 mm			Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) Anidride solforica solubile in acqua
10	Fosfato naturale parzialmente solubile con magnesio	Prodotto ottenuto attraverso la solubilizzazione parziale del fosfato naturale macinato con acido solforico o con acido fosforico, con l'aggiunta di solfato di magnesio o ossido di magnesio e contenente come componenti essenziali fosfato monocalcico, fosfato tricalcico, solfato di calcio e solfato di magnesio	16 % P ₂ O ₅ 6 % MgO Fosforo espresso in P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 40 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acqua Dimensioni delle particelle: -almeno il 90 % passa attraverso un setaccio con maglie di 0,160 mm -almeno il 98 % passa attraverso un setaccio con maglie di 0,630 mm			Totale anidride fosforica (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in acqua Totale ossido di magnesio Ossido di magnesio solubile in acqua

11	Fosfato precipitato bicalcico diidrato	Prodotto ottenuto mediante precipitazione dell'acido fosforico solubilizzato da fosfati minerali o d'ossa e contenente come componente essenziale fosfato bicalcico diidrato	38 % P2O5 Fosforo espresso come P2O5 solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) Finezza di macinazione: -passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. -passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.		Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino
12	Fosfato termico	Prodotto ottenuto per reazione termica del fosfato naturale macinato con composti alcalini ed acido silicico, contenente come componenti essenziali fosfato calcico alcalino e silicato di calcio	25 % P2O5 Fosforo valutato come P2O5 solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) Finezza di macinazione: -passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. -passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.		Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino
13	Fosfato alluminocalcico	Prodotto ottenuto in forma amorfa mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio	30 % P2O5 Fosforo valutato come P2O5 solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in citrato ammonico alcalino (Joulié) Finezza di macinazione: -passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. -Passaggio di almeno il 98 % al setaccio a maglie di 0,630 mm.		Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in citrato ammonico alcalino
14	Fosfato naturale tenero	Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio	25 % P2O5 Fosforo valutato come P2O5 solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P2O5 solubile in acido formico al 2 % Finezza di macinazione: -passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm. -passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 0,125 mm.		Anidride fosforica totale (solubile in acidi minerali) Anidride fosforica solubile in acido formico al 2 % Percentuale di peso del prodotto che passa attraverso un setaccio a maglie di 0,063 mm

2.4 Concimi fosfatici fluidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Acido fosforico	Prodotto ottenuto per attacco acido di fosfati naturali e contenente principalmente acido ortofosforico	28% P ₂ O ₅ Fosforo valutato come anidride fosforica totale da acido ortofosforico	---	Anidride fosforica totale da acido ortofosforico.	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C

2.5 Concimi potassici solidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Cloruro di potassio ottenuto per via chimica	Prodotto ottenuto per via chimica e contenente essenzialmente cloruro di potassio	60% K ₂ O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	---	Ossido di potassio solubile in acqua	---
2.	Sale potassico B.T.C. (a basso tenore di cloruri)	Prodotto contenente come componenti essenziali carbonati e solfati di potassio e con basso contenuto di cloruri	15% K ₂ O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua. Titolo massimo di cloro 3%	---	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro	---
3.	Sali misti potassici. Sfridi potassici	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscelazione addizionato di inerte e contenente uno o più tipi di Sali potassici	10% K ₂ O. Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	La dizione "a basso titolo" è obbligatoria per titoli in K ₂ O inferiori al 12%	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro	---
4	Sale grezzo di potassio	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio	9 % K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua 2 % MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua Ossido di sodio totale Deve essere dichiarato il titolo di cloro	
5	Sale grezzo di potassio arricchito	Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio arricchiti mediante miscelazione con cloruro di potassio	18 % K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di ossido di magnesio solubile in acqua se superiore a 5 % MgO	
6	Cloruro di potassio	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio e contenente come componente essenziale cloruro di potassio	37 % K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di potassio solubile in acqua	
7	Cloruro di potassio contenente sali di magnesio	Prodotto ottenuto da sali grezzi di potassio con aggiunta di sali di magnesio, contenente come componenti essenziali cloruro di potassio e sali di magnesio	37 % K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua 5 % MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio		Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua	
8	Solfato di potassio	Prodotto ottenuto per via chimica da sali di potassio e contenente come componente essenziale solfato di potassio	47 % K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua. Tenore massimo di cloro: 3 % Cl		Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro	

9	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica a partire da sali di potassio, eventualmente con aggiunta di sali di magnesio, contenente come componenti essenziali solfato di potassio e solfato di magnesio	22 % K ₂ O Potassio valutato come solubile in acqua K ₂ O 8 % MgO Magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio. Tenore massimo di cloro: 3 % Cl	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di potassio solubile in acqua Ossido di magnesio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro	
10	Kieserite con solfato di potassio	Prodotto ottenuto a partire da kieserite con aggiunta di solfato di potassio	8 % MgO Magnesio valutato come MgO solubile in acqua 6 % K ₂ O Potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua Totale MgO + K ₂ O: 20 % Tenore massimo di cloro: 3 % Cl	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Ossido di potassio solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo di cloro	

2.6 Concimi potassici fluidi

N.	Denominazione del tipo.	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Soluzione di sali potassici B.T.C. (a basso tenore di cloruri)	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di sali di potassio e contenente come componenti essenziali carbonati e solfati di potassio a basso tenore di cloruri	10% K ₂ O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua. Titolo massimo di cloro: 3%	---	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo in cloro	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C
2.	Soluzione di cloruro di potassio	Prodotto liquido ottenuto per soluzione in acqua di cloruro di potassio	10% K ₂ O Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	---	Ossido di potassio solubile in acqua.	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C
3.	Soluzione di tiosolfato di potassio	Il prodotto è ottenuto per via chimica da potassa caustica con anidride solforosa e successiva reazione con zolfo elementare in soluzione acquosa	24% K ₂ O (valutato come ossido di potassio solubile in acqua); 37% di S ₂ O ₃ (valutata come anidride solforica da tiosolfato)	---	Ossido di potassio solubile in acqua, Anidride solforica solubile in acqua Anidride solforica da tiosolfato solubile in acqua Indicazione facoltativa del titolo in cloro	Può essere indicato, in aggiunta alla dichiarazione peso/peso, il titolo in peso/volume a 20 °C Fattore di conversione S ₂ O ₃ /SO ₃ = 1,43 ---
4.	Soluzione di sali misti potassici	Prodotto ottenuto per soluzione in acqua di sali misti potassici	10% K ₂ O. Potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua.	---	Ossido di potassio solubile in acqua. Indicazione facoltativa del titolo di cloro.	
5	Soluzione acquosa di formiato di potassio	Prodotto ottenuto per la reazione di idrossido di potassio con formaldeide, butirraldeide e acido formico, seguita da separazione ed evaporazione.	50 % formiato di potassio 28 % K ₂ O Potassio espresso come K ₂ O solubile in acqua 27 % formiato		Ossido di potassio solubile in acqua	

3. CONCIMI MINERALI COMPOSTI

3.1. **Concimi NPK:** prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale

N.	Denominazione e del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P2O5	K2O	N	P2O5	K2O	Altre indicazioni e note
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
I	Concimi NPK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	Totale 20 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O);	3 % N 5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammoniconeutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammoniconeutro ed in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile in unicamente in acidiminerali (5) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonicoalcalino (Petermann) (6a) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiaratodi P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al2 % (6b) P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2 % (7) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiaratodi P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiaratodi P ₂ O ₅ solubile in acido formico al2 % Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base: -- Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. -Fosfato alluminocalcico: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. -Fosfato termico: passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. -Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm.	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge almeno l'1 % in peso va dichiarata (3) Se l'azoto totale supera il 28 %, si veda l'allegato 9	1 Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale tenero deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): -se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2 % va dichiarata unicamente la solubilità (2); -se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2 % va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2 % Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2(a) Un concime NPK contenente fosfato naturale tenero o fosfato naturale parzialmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminocalcico. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve contenere -almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali [solubilità (4)]; -almeno il 5 % di P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro [solubilità (3)] -almeno il 2.5 % di P ₂ O ₅ solubilein acqua	Ossido di potassio solubile in acqua L'indicazione «a basso tenore di cloro» corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2 %. È consentito dichiarare il tenore di cloro.	

						<p>-Fosfato naturale parzialmente solubile: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p>			<p>[solubilità (1)].</p> <p>Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione «concime NPK contenente fosfato naturale tenero» ovvero «Concime NPK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato». Per il tipo 2(a) la pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 g.</p> <p>2(b) Un concime NPK contenente fosfato alluminocalcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale tenero e fosfato naturale parzialmente solubilizzato.</p> <p>Esso dev'essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - almeno il 2 % di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)]; - almeno il 5 % di P₂O₅ secondo la solubilità (7). <p>Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione «Concime NPK contenente fosfato alluminocalcico».</p> <p>3. Nel caso di concimi NPK che contengano uno solo dei seguenti tipi di concimi fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale tenero, il concime deve essere commercializzato con la denominazione «concime NPK contenente...» seguita dalla indicazione della componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della P₂O₅ deve essere data conformemente alle seguenti solubilità:</p> <ul style="list-style-type: none"> -per i concimi a base di scorie Thomas: solubilità (6a) -per i concimi a base di fosfato termico: solubilità (5), -per i concimi a base di fosfato alluminocalcico: solubilità (7), -per i concimi a base di fosfato naturale tenero: solubilità (8). 	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2	Concime NPK contenente crotionilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide (secondo i casi).	Prodotto ottenuto per via chimica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale, contenente crotionilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide	totale: 20 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O);	5 % N. Almeno ¼ del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalle forme d'azoto (5), (6) o (7). Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto (7) devono risultare solubili in acqua calda, 5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotionilidendiurea (6) Azoto della isobutilidendiurea (7) Azoto dell'urea formaldeide (8) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in (9) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1 % in peso va dichiarata (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) va garantita sotto forma d'azoto (8) e (9)	Un concime NPK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): — se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2 % va dichiarata unicamente la solubilità (2), — se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2 % va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2 %. La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g.	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2 %. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.	
---	--	--	--	---	--	---	------------------------------------	---	---	--	--

Punto 3.1.1. Concimi NPK fluidi

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Soluzione di concime NPK	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	totale: 15 %, (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O),	2 % N, 3 % P ₂ O ₅ , 3 % K ₂ O -titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026.	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 % si può aggiungere l'indicazione «A basso titolo di biureto»	P ₂ O ₅ solubile in acqua	1.Ossido di potassio solubile in acqua 2.L'indicazione «a basso tenore di cloro» corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2 %. 3. È consentito dichiarare il tenore di cloro.	
2	Sospensione di concime NPK	Prodotto in forma fluida, in cui gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in	Totale: 20 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)	3 % N, 4 % P ₂ O ₅ , 4 % K ₂ O titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata	I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali (1) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua è	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» è consentita soltanto se il titolo di Cl non è	

		soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale				citrato ammonico neutro e acqua		(3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»	inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2 (2) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua è pari ad almeno il 2 % si devono dichiarare la solubilità 3 e il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua	superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	
--	--	--	--	--	--	---------------------------------	--	---	--	--	--

3.2 Concimi NP: prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale

N°	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Total e	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Concimi NP	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	Totale 18 % (N + P ₂ O ₅),	3 % N, 5 % P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) (6a) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2 % (6b) P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2 % (7) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in citrato	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge almeno l'1 % in peso va dichiarata	1. Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale tenero deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): — se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2 % va dichiarata unicamente la solubilità (2); — se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2 % va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2 %. Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2 (a) Un concime NP contenente fosfato naturale tenero o fosfato naturale parzialmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminocalcico. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve contenere: — almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali [solubilità (4)]; — almeno il 5 % di P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico			

					<p>ammonico alcalino (Joulie)</p> <p>(8) P₂O₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P₂O₅ solubile in acido formico al 2 %</p> <p>Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base: -Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p> <p>Fosfato alluminocalcico passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p> <p>Fosfato termico passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p> <p>Fosfato naturale tenero passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm.</p> <p>Fosfato naturale parzialmente solubile passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p>			<p>neutro [solubilità (3)];</p> <p>— almeno il 2,5 % di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)].</p> <p>Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione «Concime NP contenente fosfato naturale tenero» ovvero «Concime NP contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato». Per il tipo 2(a) la pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 g.</p> <p>2(b) Un concime NP contenente fosfato alluminocalcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale tenero e fosfato naturale parzialmente solubilizzato. Esso dev'essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve contenere:</p> <p>— almeno il 2 % di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)],</p> <p>— almeno il 5 % di P₂O₅ secondo la solubilità (7). Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione «Concime NP contenente fosfato alluminocalcico».</p> <p>3. Nel caso di concimi NP che contengano uno solo dei seguenti tipi di concimi fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale tenero, il concime deve essere commercializzato con la denominazione «concime NP contenente ...» seguita dalla indicazione della componente fosfatica. La dichiarazione della solubilità della P₂O₅ va data facendo riferimento alle seguenti solubilità:</p> <p>— per i concimi a base di scorie Thomas: solubilità (6a)</p> <p>— per i concimi a base di fosfato termico: solubilità (5),</p> <p>— per i concimi a base di fosfato alluminocalcico: solubilità (7),</p> <p>— per i concimi a base di fosfato naturale tenero: solubilità (8).</p>		
2	Concime NP contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide (secondo i casi)	Prodotto ottenuto per via chimica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale, contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide	Totale : 18 % (N + P ₂ O ₅), 5 % N. Almeno ¼ del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalle forme d'azoto (5), (6) o (7), Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto (7) devono risultare solubili in acqua calda; 5 % P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiurea (6) Azoto dell'isobutilidendiurea (7) Azoto dell'urea formaldeide (8) Azoto dell'urea formaldeide solubile unicamente in acqua calda (9) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1 % in peso va dichiarata (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) va garantita sotto forma d'azoto (8) e (9)	Un concime NP esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale va dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3):	<p>— se la P₂O₅ solubile in acqua non raggiunge il 2 % va dichiarata unicamente la solubilità (2);</p> <p>— se la P₂O₅ solubile in acqua raggiunge il 2 % va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)].</p> <p>Il titolo di P₂O₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2 %.</p> <p>La pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g.</p>		

Punto 3.2.1. Concimi fluidi NP:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Soluzione di concime NP	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	Totale: 18 % (N + P ₂ O ₅)	3 % N, 5 % P ₂ O ₅ titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	P ₂ O ₅ solubile in acqua		(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»	P ₂ O ₅ solubile in acqua		
2	Sospensione di concime NP	Prodotto in forma fluida, in cui gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	Totale: 18 % (N + P ₂ O ₅)	3 % N, 5 % P ₂ O ₅ titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e acqua		(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»	I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali (1) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2 (2) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua		

3.3

Concimi NK: prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Nitrato potassico	Prodotto ottenuto per via chimica contenente, come componente essenziale nitrato potassico		12% N Azoto valutato come azoto nitrico 42% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico		K ₂ O solubile in acqua	1 Azoto totale 2 Azoto valutato come azoto nitrico Solubilità (2)		Ossido di potassio solubile in acqua	1 E' obbligatoria l'indicazione "con basso titolo in cloro"; 2 Il titolo in cloro dev'essere inferiore al 2% 3. E' obbligatorio dichiarare un titolo in cloro

2	Concimi NK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	Totale: 18 % (N + K ₂ O);	3 % N, 5 % K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto cianamidico	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (5) raggiunge almeno l'1 % in peso va dichiarata		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2 %. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.	
3	Concime NK contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide (secondo i casi).	Prodotto ottenuto per via chimica, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale, contenente crotonilidendiurea od isobutilidendiurea od urea formaldeide	Totale: 18 % (N + K ₂ O),	5 % N Almeno ¼ del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalle forme d'azoto (5), (6) o (7). Almeno 3/5 del titolo dichiarato d'azoto (7) devono risultare solubili in acqua calda; 5 % K ₂ O.	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto della crotonilidendiurea (6) Azoto dell'isobutilidendiurea (7) Azoto dell'urea formaldeide (8) Azoto dell'urea formaldeide unicamente solubile in acqua calda (9) Azoto dell'urea formaldeide solubile in acqua fredda	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto da (2) a (4) raggiunge almeno l'1 % in peso va dichiarata (3) Una delle forme d'azoto da (5) a (7) (secondo i casi). La forma d'azoto (7) va dichiarata sotto forma d'azoto (8) e (9)		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2 %. (3) È consentito dichiarare il tenore di cloro.	

Punto 3.3.1. Concimi fluidi NK:

N.	Denominazione e del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Soluzione di concime NK	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	Totale: 15 % (N + K ₂ O)	3 % N, 5 % K ₂ O titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico		K ₂ O solubile in acqua	(1)Azoto totale (2)Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» può essere impiegata soltanto se il titolo di cloro non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	
2	Sospensione di concime NK	Prodotto in forma fluida, in cui gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	Totale: 18 % (N + K ₂ O)	3 % N, 5 % K ₂ O titolo massimo di biureto: N ureico × 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico		K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» è consentita soltanto se il titolo di Cl non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	

3.4 **Concimi PK:** prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Concime a matrice vetrosa	Prodotto ottenuto mediante fusione ad alta temperatura (1200-1400 °C) di materie prime quali: minerali (argille, feldspati, carbonati) e/o prodotti chimici (ossido di zinco, prodotti boricici, carbonato di sodio e/o potassio) e/o ossidi metallici e simili (ossido di ferro, ossido di rame, ossido di manganese, ecc)	12% P ₂ O ₅ +K ₂ O	P ₂ O ₅ totale >5% K ₂ O totale >5%		P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali	K ₂ O solubile in acidi minerali				È consentito dichiarare il contenuto degli elementi nutritivi presenti, compresi i microelementi, in funzione della solubilità in acqua, in HCl 1% ed in Acido citrico 2%
2	Concimi PK	Prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale	Totale: 18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O),	5 % P ₂ O ₅ , 5 % K ₂ O.		(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro ed in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile in univocamente in acidi minerali (5) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Petermann) (6a) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2 % (6b) P ₂ O ₅ solubile in acido citrico al 2 % (7) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P ₂ O ₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P ₂ O ₅ solubile in acido formico al 2 %	K ₂ O solubile in acqua		1. Un concime PK esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale parzialmente solubilizzato e fosfato naturale tenero deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (2) o (3): -se la P ₂ O ₅ solubile in acqua non raggiunge il 2 % va dichiarata unicamente la solubilità (2); -se la P ₂ O ₅ solubile in acqua raggiunge il 2 % va dichiarata la solubilità (3) e si deve obbligatoriamente indicare il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Il titolo di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali non deve superare il 2 %. Per il tipo 1 la pesata per la determinazione delle solubilità (2) e (3) è di 1 g. 2 (a) Un concime PK contenente fosfato naturale tenero o fosfato naturale parzialmente solubilizzato dev'essere esente da scorie Thomas, fosfato termico e fosfato alluminocalcico. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1), (3) e (4). Tale tipo di concime deve contenere: -almeno il 2 % di P ₂ O ₅ solubile unicamente in acidi minerali [solubilità (4)]; - almeno il 5 % di P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro [solubilità (3)];	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso tenore di cloro» corrisponde ad un tenore massimo di Cl pari al 2 %. (3) È consentito dichiarare	
						Finezza di macinazione dei componenti fosfatici di base: Scorie Thomas: passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. Fosfato alluminocalcico: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. Fosfato termico: passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. Fosfato naturale tenero: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,063 mm.					

						<p>Fosfato naturale parzialmente solubile: passaggio di almeno il 90 % al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p>		<p>- almeno il 2,5 % di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)]. Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione «concime PK contenente fosfato naturale tenero» ovvero «Concime PK contenente fosfato naturale parzialmente solubilizzato».</p> <p>Per il tipo 2 (a) la pesata per la determinazione della solubilità (3) è di 3 g.</p> <p>2(b) Un concime PK contenente fosfato alluminocalcico deve essere esente da scorie Thomas, fosfato termico, fosfato naturale tenero e fosfato naturale parzialmente solubilizzato. Esso deve essere dichiarato conformemente alle solubilità (1) e (7), di cui la seconda si applica previa deduzione della solubilità in acqua.</p> <p>Tale tipo di concime deve contenere: -almeno il 2 % di P₂O₅ solubile in acqua [solubilità (1)]; -almeno il 5 % di P₂O₅ secondo la solubilità (7).</p> <p>Tale tipo di concime va commercializzato con la denominazione «Concime PK contenente fosfato alluminocalcico».</p> <p>3. Nel caso di concimi PK che contengano uno solo dei seguenti tipi di concimi fosfatici: scorie Thomas, fosfato termico, fosfato alluminocalcico, fosfato naturale tenero, il concime deve essere commercializzato con la denominazione «concime PK contenente ...», e seguita dalla componente fosfatica.</p> <p>La dichiarazione della solubilità della P₂O₅ deve essere data conformemente alle seguenti solubilità: —per i concimi a base di scorie Thomas: solubilità (6 a) —per i concimi a base di fosfato termico: solubilità (5); —per i concimi a base di fosfato allumi- nocalcico: solubilità (7); —per i concimi a base di fosfato naturale tenero: solubilità (8).</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Punto 3.4.1. Concimi fluidi PK:

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso).		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12
1	Soluzione di concime PK	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione in acqua, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	Totale: 18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5 % P ₂ O ₅ 5 % K ₂ O		P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua		P ₂ O ₅ solubile in acqua	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» è consentita soltanto se il titolo di Cl non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	
2	Sospensione di concime PK	Prodotto in forma fluida, in cui gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	18 % (P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5 % P ₂ O ₅ , 5 % K ₂ O		(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e acqua	K ₂ O solubile in acqua		I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali (1) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità 2 (2) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» può essere impiegata soltanto se il titolo di cloro non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	

4. CONCIMI MINERALI COMPOSTI FLUIDI: prodotto ottenuto per via chimica o per miscela, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti d'origine animale o vegetale.

4.1 Concimi NPK fluidi: prodotto contenente urea formaldeide

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Altri requisiti		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Totale	Per ciascuno elemento	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Soluzione di concime NPK contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione, in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e	Totale 15 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5 % N, almeno il 25 % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) 3 % P ₂ O ₅ 3 % K ₂ O Titolo massimo di biuretto: (N	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide	P ₂ O ₅ solubile in acqua	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno 1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biuretto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biuretto»	P ₂ O ₅ solubile in acqua	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» può essere impiegata soltanto se il titolo di cloro non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	

		contenente urea formaldeide		ureico + N urea formaldeide) × 0,026							
2	Sospensione di concime NPK contenente urea formaldeide	Prodotto in forma fluida, in cui gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e contenente urea formaldeide	Totale 20 % (N + P ₂ O ₅ + K ₂ O)	5 % N, almeno il 25 % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) Almeno 3/5 del titolo dichiarato di azoto (5) deve essere solubile in acqua calda 4 % P ₂ O ₅ 4 % K ₂ O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e acqua	K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»	I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali (1) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità (2) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua	(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» può essere impiegata soltanto se il titolo di cloro non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	

4.1 Concimi NP fluidi: prodotto contenente urea formaldeide

1	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Altri requisiti		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Totale	Per ciascuno elemento	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Soluzione di concime NP contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione, in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e contenente urea formaldeide	Totale: 18 % (N + P ₂ O ₅)	5 % N, almeno il 25 % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) 5 % P ₂ O ₅ Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide	P ₂ O ₅ solubile in acqua		(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»	P ₂ O ₅ solubile in acqua		
2	Sospensione di concime NP contenente urea formaldeide	Prodotto in forma fluida, in cui gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e contenente urea formaldeide	Totale: 18 % (N + P ₂ O ₅)	5 % N, almeno il 25 % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) Almeno 3/5 del titolo dichiarato di azoto (5) deve essere solubile in acqua calda 5 % P ₂ O ₅ Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,02	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e acqua		(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»	I concimi non possono contenere scorie Thomas, fosfato alluminocalcico, fosfati calcinati, fosfati parzialmente solubilizzati o fosfati naturali (1) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua è inferiore al 2 %, si deve dichiarare soltanto la solubilità (2) Se il P ₂ O ₅ solubile in acqua è pari ad almeno il 2 %, si devono dichiarare la solubilità 3 e il titolo di P ₂ O ₅ solubile in acqua		

4.2 Concimi NK fluidi: prodotto contenente urea formaldeide

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Altri requisiti		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 9, 10 e 11			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti			
			Totale	Per ciascuno elemento	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Soluzione di concime NK contenente urea formaldeide	Prodotto ottenuto per via chimica e per dissoluzione, in acqua, sotto forma stabile a pressione atmosferica, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e contenente urea formaldeide	Totale: 15 % (N + K ₂ O)	5 % N, almeno il 25 % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) 5 % K ₂ O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide		K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» è consentita soltanto se il titolo di Cl non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	
2	Sospensione di concime NK contenente urea formaldeide	Prodotto in forma fluida, in cui gli elementi fertilizzanti derivano da sostanze in soluzione e in sospensione acquosa, senza aggiunta di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale, e contenente urea formaldeide	Totale: 18 % (N + K ₂ O)	5 % N, almeno il 25 % del titolo dichiarato d'azoto totale deve provenire dalla forma d'azoto (5) Almeno 3/5 del titolo dichiarato di azoto (5) deve essere solubile in acqua calda 5 % K ₂ O Titolo massimo di biureto: (N ureico + N urea formaldeide) × 0,026	(1) Azoto totale (2) Azoto nitrico (3) Azoto ammoniacale (4) Azoto ureico (5) Azoto dell'urea formaldeide		K ₂ O solubile in acqua	(1) Azoto totale (2) Se una delle forme di azoto (2), (3) o (4) raggiunge almeno l'1 % in peso, essa deve essere dichiarata (3) Azoto dell'urea formaldeide (4) Se il titolo di biureto è inferiore allo 0,2 %, si può aggiungere l'indicazione «a basso titolo di biureto»		(1) Ossido di potassio solubile in acqua (2) L'indicazione «a basso titolo di cloro» è consentita soltanto se il titolo di Cl non è superiore al 2 % (3) È consentito dichiarare il titolo di cloro	

5. CONCIMI ORGANICI

5.1. Concimi organici azotati

(questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - es.: "Concime organico azotato - Cornunghia torrefatta").

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pennone	Scarto di piume e penne di animali domestici	10% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
2.	Cornunghia torrefatta	Residui di corna e unghie torrefatte	9% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
3.	Cornunghia naturale	Residui di corna e unghie allo stato naturale	9% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
4.	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Trattamento di idrolisi delle sostanze organiche complesse costituenti le pelli. Residui della lavorazione delle pelli	5% N. Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri	Note
5.	Pellicino integrato	Prodotto ottenuto per miscelazione di Pellicino e farina di carne e/o farina d'ossa con fanghi proteici stabilizzati del ciclo conciarario	4% N 20% C organico Azoto valutato come azoto organico Rapporto C/N: massimo 8	Obbligatorio indicare in etichetta la percentuale di fanghi presenti. È obbligatorio dichiarare in etichetta il tenore in microrganismi patogeni indesiderati con un limite di contenuto in salmonelle minore di 1000 MNP x g. Il pellicino integrato deve essere incorporato nel suolo dopo la somministrazione ed è assolutamente vietata la somministrazione ai pascoli.	Azoto organico C organico	Il contenuto di cromo esavalente deve essere inferiore a 0,5 mg/kg. Per accertare la natura dei fanghi presenti è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizzazione. E' consentito dichiarare il titolo in P ₂ O ₅ totale se ≥ 1%.
6.	Cuoiattoli	Ritagli di cuoio trattati con acido solforico ed essiccati	5% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
7.	Cuoio torrefatto	Ritagli di cuoio torrefatti	8% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
8.	Crisalidi	Crisalidi di baco da seta sgrassate	5% N Azoto valutato come azoto	---	Azoto organico	---

			organico			
9.	Sangue secco	Sottoprodotto della macellazione essiccato e polverizzato	9% N. Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---

10.	Farina di carne (Carniccio)	Residui della lavorazione della carne, eventualmente trattati con acido solforico dissecati e macinati	4% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
11.	Panelli	Residui di lavorazione di semi oleosi essiccati, residui di lavorazione dell'industria conserviera e dell'estrazione dei succhi di frutta	3% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
12.	Borlanda essiccata	Prodotto ottenuto dal trattamento del melasso	3% N 6% K ₂ O 20% C organico Azoto valutato come azoto organico Ossido di potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	---	Azoto organico Ossido di potassio solubile in acqua C organico	Il potassio, anche se non in forma organica, deve costruire parte integrante della matrice organica
13.	Borlanda vitivinicola essiccata	Prodotto ottenuto dal trattamento di residui del ciclo vitivinicolo	2% N 20% C organico Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico C organico	---
14.	Cascami di lana	Residui della lavorazione della lana e dei suoi manufatti.	8% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico	---
15.	Miscela di concimi organici azotati	Miscela di vari tipi di concimi organici azotati.	5% N Azoto valutato come azoto organico.	---	Azoto organico.	---
16.	Epitelio animale idrolizzato	Residui di epitelio animale provenienti da concerie e da macelli, idrolizzati con acidi minerali	4% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno 1% azoto organico solubile 15% C organico Rapporto C/N: non superiore a 6	---	Azoto organico Azoto organico solubile C organico	---

17.	Letame essiccato	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e trasformazione di deiezioni animali con o senza lettiera	3% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno 2% azoto organico C organico: minimo 25% Rapporto C/N: massimo 15 Tasso di umificazione: minimo 10% Grado di umificazione : minimo 25% Rame (Cu) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 750 mg/kg Zinco (Zn) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 1500 mg/kg	È obbligatorio indicare l'origine delle deiezioni animali. Esempio: letame essiccato bovino, equino, ovino ecc.	C organico Azoto totale Azoto organico Rapporto C/N Tasso di umificazione Grado di umificazione	È consentito dichiarare il contenuto di Rame (Cu) assimilabile sul secco e Zinco (Zn) assimilabile sul secco qualora siano inferiori ai valori massimi indicati alla colonna 4
18.	Cuoio e pelli idrolizzati	Prodotto ottenuto per idrolisi sotto pressione degli scarti di lavorazione delle pelli e del cuoio e successiva essiccazione	10% N Azoto valutato come azoto organico Rapporto C/N minore o uguale a 4	---	N organico C organico	Il contenuto di cromo estraibile in DTPA non deve essere superiore a 1800 ppm
19.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Prodotto ottenuto dalla fermentazione aerobica controllata dei sottoprodotti provenienti dalla industria vinicola e dei residui della lavorazione della lana e dei suoi manufatti (cascami di lana)	5% N totale di cui 4,5% in forma organica 25% C organico Tasso di umificazione: 25%	---	Azoto totale Azoto organico C organico Tasso di umificazione	---

20	Estratto di alghe in forma solida	Prodotto ottenuto per estrazione con potassa delle alghe <i>Ascophyllum nodosum</i>	19% K ₂ O 1.0% Azoto organico 0.10% Betaine* 4.00% Mannitolo 20.0% C organico * Sommatoria di Glicin betaina + Betaina dell'acido y amminobutirrico + Betaina dell'acido 6 amminovalerico	---	K ₂ O Azoto organico Betaine* Mannitolo Carbonio organico	Il titolo in Na ₂ O deve essere inferiore al 6%. Il titolo in B deve essere inferiore ai 150 mg kg ⁻¹
21	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Prodotto ottenuto per idrolisi di pelli preventivamente trattate in impianti tecnici (Reg. CE/1774/2002)	Azoto organico 10% Azoto organico solubile in acqua 5% C organico 30% Carbonio organico estraibile/carbonio organico totale 90% pH in acqua <6	---	Azoto organico Azoto organico solubile in acqua Carbonio organico Carbonio organico estraibile/carbonio organico totale pH	La gelatina idrolizzata viene identificata mediante elettrofocalizzazione su piastra di poliacrilammide con gradiente di pH preformato compreso tra 3,5 e 9,5.
22.	Aminoacidi e peptidi	Miscela di aminoacidi e peptidi ottenuta per idrolisi di epitelio animale con il metodo previsto dal Reg. (CE) 142/2011, Allegato X, Capo II, Sezione 5, punto D.	10% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno il 90% azoto organico solubile 37% C organico		Azoto organico Azoto organico solubile C organico Aminoacidi liberi	Peso molecolare <10.000 Dalton Aminoacidi liberi >8% p/p.

5.1.1. Concimi organici azotati fluidi

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuali in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Borlanda fluida	Sospensione residua dal trattamento del melasso	1,5% N 4% K ₂ O 10% C organico Azoto valutato come azoto organico Ossido di potassio valutato come ossido di potassio solubile in acqua	---	Azoto organico Ossido di potassio solubile in acqua C organico	Il potassio, anche se non in forma organica, deve costituire parte integrante della matrice organica
2.	Borlanda vitivinicola fluida	Sospensione ottenuta dal trattamento di residui del ciclo vitivinicolo	1% N 10% C organico Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto organico C organico	---
3.	Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali	Sospensione ottenuta dal trattamento di residui del ciclo agroalimentare frutticolo e cerealicolo	1% N 10% C organico Azoto valutato come N organico	---	Azoto organico C organico	E' consentito dichiarare il titolo in potassio
4.	Carniccio fluido in sospensione	Sospensione di residui della lavorazione della carne solubilizzati e parzialmente idrolizzati	3% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno il 90% azoto organico solubile 10% C organico	---	Azoto organico Azoto organico solubile C organico	---
5.	Sangue fluido	Sospensione ottenuta dal sottoprodotto della macellazione decoagulato, concentrato e aggiunto di idoneo conservante	4% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 3,7% azoto organico 14% C organico	---	Azoto totale Azoto organico C organico	Devono essere indicati in etichetta il conservante utilizzato e la data di scadenza che non può essere superiore ad un anno rispetto alla data di preparazione
6.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica e/o chimica di epitelio animale	8% N Azoto valutato come azoto totale di cui almeno il 90% in forma organica 20% C organico pH 4,5-6,5	---	Azoto totale Azoto organico C organico	---
7.	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Estratto acquoso, ottenuto per estrazione alcalina o acida, di alghe brune ed estratti vegetali provenienti dall'industria agroalimentare	1% N 10% C organico Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa minimo 30%	---	Carbonio organico Azoto organico pH Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa	---
8.	Miscela di concimi organici azotati fluida	Miscela di vari tipi di concimi organici azotati fluida	5% N Azoto valutato come azoto organico	---	Azoto totale Azoto organico C organico	---
9.	Aminoacidi e peptidi fluidi	Miscela di aminoacidi e peptidi ottenuta per idrolisi di epitelio animale con il metodo previsto dal Reg. (CE) 142/2011, Allegato X, Capo II, Sezione 5, punto D.	6% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno il 90% azoto organico solubile 20% C organico	---	Azoto organico Azoto organico solubile C organico Aminoacidi liberi	Peso molecolare <10.000 Dalton Aminoacidi liberi >8% p/p.
10	Idrolizzato proteico da lana	Prodotto ottenuto per idrolisi tramite acqua surriscaldata e pressione di lana sucida (parametri di reazione: min. 160°C e min. 30 minuti)	3,5% N (Azoto valutato come azoto totale) 3,0% di azoto organico 4,0% C organico		Azoto totale Azoto organico Carbonio organico	E' necessario dichiarare il titolo in potassio, zolfo e ferro

5.2. Concimi organici NP

(questa dicitura deve comparire in etichetta, assieme alla denominazione del tipo - esempio: "Concime organico NP - farina d'ossa"; il fosforo di questa categoria di concimi deve derivare esclusivamente dalla matrice organica)

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Guano	Escrementi di uccelli acquatici	6% N + P ₂ O ₅	3% N 3% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	Per i guani è consentito dichiarare la zona di provenienza del prodotto (es.: "Guano del Perù", "Guano d'Africa", "Guano italiano", ecc.).
2. Farina di pesce	Residui della lavorazione del pesce essiccati	8% N + P ₂ O ₅	5% N 3% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	Sono ammesse le denominazioni: "Guano di pesce" e "Guano di Norvegia".
3. Farina d'ossa	Ossa sgrassate, seccate e macinate	20% N + P ₂ O ₅	2% N 18% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	---
4. Farina d'ossa degelatinata	Ossa sgrassate, degelatinata, seccate e macinate	20% N + P ₂ O ₅	1% N 15% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	---
5. Ruffetto d'ossa	Residuo della lavorazione delle ossa	15% N + P ₂ O ₅	3% N 12% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	---
6. Concime d'ossa	Ossa non degelatinata e residui di macellazione trattati con acido solforico	13% N + P ₂ O ₅	2% N 11% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	---
7. Pollina essiccata	Escrementi di volatili domestici con o senza lettiera	5% N + P ₂ O ₅	2% N 2% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	---
8. Miscela di concimi organici NP	Miscela di vari tipi di concimi organici NP o NP + N	6% N + P ₂ O ₅	3% N 3% P ₂ O ₅	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	Per le miscele contenenti Borlande è consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all'1%.
9. Residui di macellazione idrolizzati	Prodotto ottenuto da residui di macellazioni varie per idrolisi parziale a 130 °C	5% N + P ₂ O ₅	3% N 2% P ₂ O ₅ 22% C organico Rapporto C/N: non superiore a 12 Azoto organico solubile non inferiore a 0,8%	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico Azoto organico solubile	P ₂ O ₅ totale	---	E' obbligatorio dichiarare il tenore in C organico

10. Letame suino essiccato	Prodotto ottenuto dall'essiccamento e lavorazione di deiezioni suine tal quali	5% N + P ₂ O ₅	2,5% N 2% P ₂ O ₅ C organico: 30% Grado di umificazione: 25% Tasso di umificazione: 10% Rapporto C/N: massimo 12 Rame (Cu) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 750 ppm Zinco (Zn) assimilabile sul secco (metodo DTPA): massimo 1500 ppm	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	È obbligatorio dichiarare il tenore in C organico nonché il grado e il tasso di umificazione È ammessa la dichiarazione del contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) se superiore al 2%
11. Concime organico NP di origine animale e vegetale	Prodotto ottenuto dalla stabilizzazione aerobica controllata di residui dell'industria vitivinicola e deiezioni animali	6% N + P ₂ O ₅	3% N totale di cui 2,5% N in forma organica 2% P ₂ O ₅ totale 25% C organico Rapporto C/N non superiore a 15 Tasso di umificazione: 25%	Azoto totale Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto totale Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	È obbligatorio indicare l'origine dei materiali. È obbligatorio dichiarare il tenore in C organico nonché il tasso di umificazione
12. Biomasse da miceli	Prodotto ottenuto da biomasse fungine	6,5% N + P ₂ O ₅	5% N organico 1% P ₂ O ₅ C organico: 30% Rapporto C/N: 6-8	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	----	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	Il prodotto non deve contenere OGM. La quantità di antibiotico deve essere inferiore a 0,1 mg/kg (secondo il metodo HPLC).
13. Digestato vegetale essiccato	Essiccazione del digestato ottenuto dalla conversione in biogas di colture dedicate, residui colturali, sottoprodotti vegetali agroindustriali	4% N + P ₂ O ₅	2% N organico 1% P ₂ O ₅ C organico sul tal quale: 30% Umidità massima 15%	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale		È consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all'1%
14. Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	Prodotto ottenuto dalla miscelazione del separato solido del digestato essiccato ottenuto dalla separazione meccanica del residuo di processi di digestione anaerobica di liquame suino e bovino con insilato di mais e triticale miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini agroindustriali	3,5%N + P ₂ O ₅ Umidità sul t.q.: massimo 10% Ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini < 20% p/p sulla s.s.	1,5% N 2% P ₂ O ₅ C organico sul tal quale:30%	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale		È consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all'2% - Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla s.s. sono i seguenti: Piombo totale: 140 - Cadmio totale: 1,5 - Nichel totale: 100 Zinco totale: 500 - Rame totale: 230 - Mercurio totale: 1,5 Cromo esavalente totale: 0,5

15. Digestato essiccato	Prodotto ottenuto dalla essiccazione del digestato ottenuto dalla produzione di biogas a partire da sostanze naturali non pericolose, quali deiezioni animali eventualmente miscelate con biomasse da colture dedicate, sottoprodotti agroindustriali; con esclusione di rifiuti di qualunque genere, conformemente al D.lgs. 152/2006 in tema di sottoprodotti e conformemente al Reg. CE 1069/09 e al Reg. di attuazione UE 142/11	5%N + P ₂ O ₅ Umidità sul t.q.: massimo 10%	2% N 2% P ₂ O ₅ C organico sul tal quale:20%	Azoto totale	P ₂ O ₅ totale	---	Azoto organico	P ₂ O ₅ totale	---	Umidità	È obbligatorio indicare l'origine delle deiezioni animali. Esempio: digestato essiccato bovino, equino, ecc. - È obbligatorio indicare l'origine dei sottoprodotti agroindustriali. Esempio: Lattiero-caseari, vitivinicolo, lavorazione della carne ecc. E' consentito dichiarare il contenuto di ossido di potassio (K ₂ O) purché non inferiore all'1%. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla s.s. sono i seguenti: Piombo totale: 140; Cadmio totale: 1,5; Nichel totale: 100 Zinco totale: 500; Rame totale: 230; Mercurio totale: 1,5; Cromo esavalente totale: 0,5
-------------------------	--	--	--	--------------	--------------------------------------	-----	----------------	--------------------------------------	-----	---------	---

5.3 Concimi organici NPK,

N.	Denominazione del tipo 2	Modo di preparazione e component i essenziali 3	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) valutazione degli elementi nutritivi Altri requisiti richiesti.		Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo 6	Elementi in cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri 7	Note 8
			Totale 4	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti 5			
1	Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente	Essiccazione di materie prime vegetali e successiva miscelazione e compattazione con cenere di materiali vegetali vergini non trattati chimicamente	4% N+P ₂ O ₅ +K ₂ O	1% N totale 1% P ₂ O ₅ totale 1% K ₂ O totale 15% C organico Umidità < 35%		Azoto P ₂ O ₅ K ₂ O N+P ₂ O ₅ +K ₂ O C organico Umidità	Carbonio organico (Corg) e nutrienti di origine organica esclusivamente biologica; I contaminanti non devono superare le concentrazioni seguenti Cadmio (Cd): 1,5 mg/kg di materia secca Cromo esavalente (CrVI): 2 mg/kg di materia secca Mercurio (Hg): 1 mg/kg di materia secca; Nichel (Ni): 50 mg/kg di materia secca; Piombo (Pb): 120 mg/kg di materia secca; Arsenico inorganico (As): 40 mg/kg di materia secca; il Biureto (C ₂ H ₅ N ₃ O ₂) non deve essere presente; Salmonella spp: Assente in 25 g o 25 ml Escherichia coli o Enterococcaceae: 1000 in 1 g o 1 ml

6. CONCIMI ORGANO-MINERALI

Premessa

I componenti organici (concimi e/o matrici) devono essere dichiarati e a tal fine ciascun componente deve concorrere a formare il prodotto in misura non inferiore al 5%. Nel caso il prodotto sia costituito da più componenti organici questi debbono essere dichiarati in ordine decrescente rispetto alle quantità di ognuno presente nel concime.

6.1 Concimi organo-minerali azotati

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale azotato	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e/o matrici organiche e di concimi semplici azotati	12% N (organico + minerale) 7,5% C organico	12% N (almeno 1% N organico)	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	---	---	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata	---	---	Il titolo è dato in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico e di almeno una delle forme azotate da (3) a (7), nonché dei concimi minerali azotati di partenza. È altresì obbligatoria la dichiarazione del C organico. È consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

6.1.1. Concimi organo-minerali azotati fluidi in sospensione

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale azotato in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di uno o più concimi organici azotati e/o matrici organiche e di concimi semplici azotati	8% N (organico + minerale) 3% C organico	8% N (almeno 0,3% N organico)	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	---	---	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (6) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata	---	---	Il titolo è dato in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico e di almeno una delle forme azotate da (3) a (6), nonché dei concimi minerali azotati di partenza. È altresì obbligatoria la dichiarazione del C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

6.2. Concimi organo-minerali NP

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NP	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e/o NP e/o matrici organiche e di concimi semplici azotati e/o fosfatici e/o di concimi composti NP	12% N (organico+minerale) + P ₂ O ₅ 7,5% C organico	3% N (almeno 1% N organico) 5% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeide (formurea, crotonilidendiurea, isobutilendiurea)	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile incitrato ammonico neutro e in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (P ₂ O ₅ totale) (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulie) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile in acido formico al 2%.	---	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata	1. P ₂ O ₅ totale: solubilità (4). 2. Le solubilità da (1) a (3) e da (5) a (8) pari o superiori all'1% in peso	---	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati: a) in azoto totale. E' obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in anidride fosforica totale. E' obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti; c) in C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

6.2.1. Concimi organo-minerali NP fluidi in sospensione

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NP in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di uno o più concimi organici azotati e/o NP e/o matrici organiche e di concimi semplici azotati e/o fosfatici e/o di concimi composti NP	10% N (organico+minerale) + P ₂ O ₅ 3% C organico	3% N (almeno 0,3% N organico) 5% P ₂ O ₅	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (P ₂ O ₅ totale) (2) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da acido orto e polifosforici riuniti (3) P ₂ O ₅ solubile in acqua da acido ortofosforico (4) P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro	---	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (6) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata	1. P ₂ O ₅ totale: solubilità (1) 2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso	---	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati: a) in azoto totale. E' obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in anidride fosforica totale. E' obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti; c) in C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

6.3 Concimi organo-minerali NK

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NK	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e/o matrici organiche di concimi semplici azotati e/o di concimi semplici potassici e/o concimi composti NK.	12% N (organico+minerale) + K ₂ O 7,5% C organico	3% N (almeno 1% N organico) 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	---	K ₂ O solubile in acqua	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso (4) Per la forma (7) il tipo di aldeide usata	---	K ₂ O solubile in acqua	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali. I titoli sono dati: a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in ossido di potassio solubile in acqua; c) in C organico E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

6.3.1 Concimi organo-minerali NK fluidi in sospensione

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di uno o più concimi organici azotati e/o matrici organiche, di concimi semplici azotati e/o concimi semplici potassici e/o concimi composti NK	10% N (organico+minerale) + K ₂ O 3% C organico	3% N (almeno 0,3% N organico) 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	---	K ₂ O solubile in acqua	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (6) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata	---	K ₂ O solubile in acqua	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati: a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in ossido di potassio solubile in acqua; c) in C organico. E' consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime Altri requisiti			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NPK	Prodotto ottenuto per reazione o miscela di uno o più concimi organici azotati e/o NP e/o di matrici organiche e di concimi semplici azotati, fosfatici, potassici e/o concimi composti NP, NK, PK e NPK	15% N (organico+ minerale) + P ₂ O ₅ + K ₂ O 7,5% C organico	3% N (almeno 1% N organico) 5% P ₂ O ₅ 5% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto cianamidico (7) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P ₂ O ₅ solubile in acqua (2) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro (3) P ₂ O ₅ solubile in citrato ammonico neutro e in acqua (4) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (P ₂ O ₅ totale) (5) P ₂ O ₅ solubile nel citrato ammonico alcalino (Petermann) (6) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido citrico al 2% (7) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 75% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nel citrato ammonico alcalino (Joulié) (8) P ₂ O ₅ solubile negli acidi minerali di cui almeno il 55% del titolo dichiarato di anidride fosforica, solubile nell'acido formico al 2%	K ₂ O solubile in acqua	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (7) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (7) il tipo di aldeide usata	1. P ₂ O ₅ totale: solubilità (4) 2. Le solubilità da (1) a (3) e da (5) a (8) pari o superiori all'1% in peso	K ₂ O solubile in acqua	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati: a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in anidride fosforica totale. È obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti; c) in ossido di potassio solubile in acqua; d) in C organico. È consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al

6.4.1. Concimi organo-minerali NPK fluidi in sospensione

Denominazione del tipo	Modo di preparazione	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso)		Forme e solubilità nonché titolo in elementi fertilizzanti da dichiarare come specificato nelle colonne 8, 9 e 10. Finezza di macinazione			Indicazioni d'identificazione del concime. Altri requisiti.			
		Totale	Per ciascuno degli elementi fertilizzanti	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Altre indicazioni e note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Concime organo-minerale NPK in sospensione	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti, di uno o più concimi organici azotati e/o NP e/o matrici organiche e di concimi semplici azotati, fosfatici, potassici e/o concimi composti NP, NK, PK e NPK	12% N (organico + minerale) + P ₂ O ₅ + K ₂ O 3% C organico	2% N (almeno 0,3% N organico) 4% P ₂ O ₅ 4% K ₂ O	(1) Azoto totale (2) Azoto organico (3) Azoto nitrico (4) Azoto ammoniacale (5) Azoto ureico (6) Azoto da urea condensata con aldeidi (formurea, crotonilidendiurea, isobutilidendiurea)	(1) P ₂ O ₅ solubile unicamente negli acidi minerali (P ₂ O ₅ totale) (2) P ₂ O ₅ solubile in acqua, da acidi di orto e polifosforici riuniti (3) P ₂ O ₅ solubile in acqua da acido ortofosforico (4) P ₂ O ₅ solubile in acqua e citrato ammonico neutro	K ₂ O solubile in acqua	1. Azoto totale 2. Azoto organico 3. Le forme da (3) a (6) pari o superiori all'1% in peso 4. Per la forma (6) il tipo di aldeide usata	1. P ₂ O ₅ totale: solubilità (1) 2. Le solubilità da (2) a (4) pari o superiori all'1% in peso	K ₂ O solubile in acqua	È obbligatoria la dichiarazione dei concimi minerali semplici e/o composti di partenza. I titoli sono dati: a) in azoto totale. È obbligatoria la dichiarazione separata dell'azoto organico; b) in anidride fosforica totale. È obbligatoria la dichiarazione delle solubilità parziali nei casi previsti; c) in ossido di potassio solubile in acqua; d) in C organico. È consentita la dichiarazione facoltativa del tasso di umificazione e del titolo in C umico e fulvico purché i rispettivi valori non siano inferiori al 35% e al 2,5%.

CONCIMI A BASE DI CALCIO, MAGNESIO O ZOLFO

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi il cui titolo deve essere garantito Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
1.	Complesso di calcio	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e nitrato di calcio	15% CaO solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Ossido di Calcio (CaO) totale Ossido di Calcio (CaO) in forma di complesso
2.	Complesso di magnesio	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di magnesio	8% MgO solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Ossido di Magnesio (MgO) totale Ossido di Magnesio (MgO) in forma di complesso
3.	Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma solida	Prodotto ottenuto per complessazione del calcio con amminoacidi e peptidi e successiva disidratazione	14% Calcio (CaO) totale solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso 8,8% N organico solubile totale 55% Amminoacidi totali 25% Amminoacidi liberi	Natura dell'agente complessante: amminoacidi e peptidi di origine animale (idrolizzato di proteine animali)	Calcio (CaO) totale Calcio (CaO) complessato Azoto (N) totale Amminoacidi totali Amminoacidi liberi
4.	Complesso di calcio con amminoacidi e peptidi (idrolizzato di proteine animali) in forma fluida	Prodotto fluido ottenuto per complessazione del calcio con amminoacidi e peptidi	6% Calcio (CaO) totale solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso 4% N organico solubile 25% Amminoacidi totali 15% Amminoacidi liberi	Natura dell'agente complessante: amminoacidi e peptidi di origine animale (idrolizzato di proteine animali)	Calcio (CaO) totale Calcio (CaO) complessato Azoto (N) totale Amminoacidi totali Amminoacidi liberi
5	Solfato di calcio	Prodotto d'origine naturale od industriale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione	25 % CaO 35 % SO3 Calcio e zolfo valutati come CaO + SO3 totale Finezza di macinazione:	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Anidride solforica totale Facoltativamente: CaO totale

			passaggio di almeno l'80 % al setaccio a maglie di 2 mm; passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm.		
6	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio d'origine industriale	12 % CaO Calcio valutato come CaO solubile in acqua		Ossido di calcio Facoltativamente: per polverizzazione su piante
7	Formiato di calcio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale formiato di calcio	33,6 % CaO solubile in acqua 56 % formiato		Ossido di calcio Formiato
8	Formiato di calcio fluido	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di formiato di calcio	21 % CaO solubile in acqua 35 % formiato		Ossido di calcio Formiato
9	Chelato di calcio di acido imminodisuccinico	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale chelato di calcio di acido imminodisuccinico, senza incorporazione di sostanze organiche fertilizzanti di origine animale o vegetale	9% CaO Calcio valutato come CaO chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua		Calcio valutato come CaO, chelato da acido imminodisuccinico (IDHA) solubile in acqua.
10	Zolfo elementare	Prodotto d'origine naturale od industriale più o meno raffinato	98 % S (245 %: SO3) Zolfo valutato come SO3 totale		Anidride solforica totale
11	Kieserite	Prodotto di origine mineraria contenente come componente principale solfato di magnesio monoidrato	24 % MgO 28 % SO3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio ed anidride solforica solubili in acqua	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
12	Solfato di magnesio	Prodotto contenente solfato di magnesio eptaidrato quale componente principale	15 % MgO 28 % SO3 Se sono aggiunti microelementi, dichiarati in conformità dell'articolo 6, paragrafi 4 e 6: 10 % MgO 17 % SO3 Magnesio e zolfo espressi in ossido di magnesio e anidride solforica solubili in acqua	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Anidride solforica solubile in acqua
13	Soluzione di solfato di magnesio	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di solfato di magnesio d'origine industriale	5 % MgO 10 % SO3 Magnesio e zolfo valutati come ossido di magnesio ed anidride solforica solubili in acqua	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali	Ossido di magnesio solubile in acqua Facoltativamente: anidride solforica solubile in acqua
14	Idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente principale idrossido di magnesio	60 % MgO Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 0,063 mm.		Ossido di magnesio totale
15	Sospensione d'idrossido di magnesio	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 13	24 % MgO		Ossido di magnesio totale
16	Soluzione di cloruro di magnesio	Prodotto ottenuto per dissoluzione di cloruro di magnesio d'origine industriale	13 % MgO Magnesio valutato come ossido di magnesio Titolo massimo di calcio: 3 % CaO		Ossido di magnesio

8. CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

Premessa

- Le denominazioni di ogni agente chelante possono essere effettuate con la sigla data dalle relative iniziali in lingua inglese, quali figurano al punto 8.3
- se il prodotto non lascia residuo solido dopo la sua dissoluzione in acqua può esser qualificato «solubile»
- se un microelemento è presente in forma chelata deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

8.1. CONCIMI A BASE DI MICROELEMENTI (OLIGOELEMENTI)

N.	Denominazione del tipo.	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali.	Titolo minimo in microelementi (Elementi) fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazione concernente la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Microelementi (Elementi) il cui titolo deve essere garantito Solubilità. Altri criteri.
1	2	3	4	5	6
1 (a)	Acido borico	Prodotto ottenuto per azione di un acido su un borato	14 % B solubile in acqua	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.	Boro (B) solubile in acqua
1 (b)	Borato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un borato di sodio	10 % B solubile in acqua	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.	Boro (B) solubile in acqua
1 (c)	Borato di calcio	Prodotto ottenuto a partire da colemanite o pandermite contenente come componente essenziale borati di calcio	7 % B totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm	Possono esser aggiunte le consuete denominazioni commerciali.	Boro (B) totale
1 (d)	Boro etanolamina	Prodotto ottenuto per reazione di acido borico con etanolamina	8 % B solubile in acqua		Boro (B) solubile in acqua
1 (e)	Concime borato in soluzione	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua dei tipi 1a e/o 1b e/o 1d	2 % B solubile in acqua	La denominazione deve includere i nomi dei composti presenti.	Boro (B) solubile in acqua
1 (f)	Concime borato in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 1 (a) e/o 1 (b) e/o 1 (c) e/o 1 (d)	2 % B totale	La denominazione deve contenere i nomi dei componenti presenti	Boro (B) totale Boro (B) solubile in acqua, se presente
1 (g)	Borato di potassio	1. Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale l'ottoborato di potassio e le sue forme polidrate.	10% B solubile in acqua.	Si possono aggiungere le denominazioni commerciali usuali.	Boro (B) solubile in acqua.
2 (a)	Sale di cobalto	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di cobalto	19 % Co solubile in acqua	La denominazione deve comprendere il nome dell'anione minerale	Cobalto (Co) solubile in acqua
2 (b)	Chelato di cobalto	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del cobalto con uno o più agenti chelanti autorizzati	5 % di cobalto solubile in acqua e almeno l'80 % del cobalto solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del cobalto solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Cobalto (Co) solubile in acqua Facoltativamente: totale cobalto (Co) chelato da agenti chelanti autorizzati Cobalto (Co) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del cobalto solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
2 (c)	Soluzione di concime al cobalto	Soluzione acquosa di concimi del tipo 2 (a) e/o 2 (b) o 2 (d)	2 % Co solubile in acqua Quando i concimi del tipo 2 (a) e	La denominazione deve contenere: 1) il nome dell'anione o degli anioni minerali	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) chelato con ogni agente chelante autorizzato

			2 (d) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Co solubile in acqua	eventualmente presenti; 2). il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del cobalto solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato, se presente, che può essere identificato sulla base di una norma europea	che chela almeno l'1 % del cobalto solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Cobalto (Co) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea Facoltativamente: cobalto (Co) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati
2 (d)	Complesso di cobalto	Prodotto solubile in acqua contenente cobalto combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato	5 % Co solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del cobalto solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Cobalto (Co) solubile in acqua Cobalto (Co) totale complessato
3 (a)	Sale di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di rame	20 % Cu solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale.	Rame (Cu) solubile in acqua
3 (b)	Ossido di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di rame	70 % Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3 (c)	Idrossido di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale idrossido di rame	45 % Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3 (d)	Chelato di rame	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del rame con uno o più agenti chelanti autorizzati	5 % di rame solubile in acqua e almeno l'80 % del rame solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del rame solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Rame (Cu) solubile in acqua Facoltativamente: totale rame (Cu) chelato da agenti chelanti autorizzati Rame (Cu) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del rame solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
3 (e)	Concime a base di rame	Prodotto ottenuto miscelando concimi dei tipi 3 (a) e/o 3 (b) e/o 3 (c) e/o uno solo del tipo 3 (d) e, se del caso, una carica non nutriente né tossica	5 % Cu totale	La denominazione deve contenere: (1) i nomi dei composti del rame; (2) il nome dell'eventuale agente chelante.	Rame (Cu) totale Rame (Cu) solubile in acqua se risulta pari ad almeno 1/4 del rame totale Rame (Cu) chelato eventualmente presente
3 (f)	Soluzione di concime a base di rame	Soluzione acquosa di concimi del tipo 3 (a) e/o 3 (d) o 3 (i)	2 % Cu solubile in acqua Quando i concimi del tipo 3 (a) e 3(i) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Cu solubile in acqua	La denominazione deve contenere: (1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; (2) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Rame (Cu) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea Facoltativamente: rame (Cu) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati
3 (g)	Ossicloruro di rame	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossicloruro di rame [Cu ₂ Cl(OH) ₃]	50 % Cu totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno il 98 % al setaccio da 0,063 mm		Rame (Cu) totale
3 (h)	Concime al rame in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 3 (a) e/o 3 (b)	17 % Cu totale	La denominazione deve contenere: 1) il nome degli anioni eventualmente presenti;	Rame (Cu) totale Rame (Cu) solubile in acqua, se presente

		e/o 3 (c) e/o 3 (d) e/o 3 (g)		2) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea	Rame (Cu) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del rame solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea
3 (i)	Complesso di rame	Prodotto solubile in acqua contenente rame combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato	5 % Cu solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del rame solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Rame (Cu) solubile in acqua Rame (Cu) totale complessato
3(l)	Complesso di rame con ligninsolfonato di ammonio	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di rame	4% Cu solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Rame (Cu) totale Rame (Cu) in forma di complesso
4 (a)	Sale di ferro	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di ferro	12 % Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione caratteristico del minerale	Ferro (Fe) solubile in acqua
4 (b)	Chelato di ferro	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del ferro con uno o più agenti chelanti autorizzati	5 % di ferro solubile in acqua, la cui frazione chelata è pari almeno all'80 %, e di cui almeno il 50 % è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del ferro solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Ferro (Fe) solubile in acqua Facoltativamente: totale ferro (Fe) chelato da agenti chelanti autorizzati Ferro (Fe) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del ferro solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
4 (c)	Soluzione di concime a base di ferro	Soluzione acquosa di concimi del tipo 4 (a) e/o 4 (b) o 4 (d)	2 % Fe solubile in acqua Quando i concimi del tipo 4 (a) e 4(d) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Fe solubile in acqua	La denominazione deve contenere: 1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; 1) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del ferro solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Ferro (Fe) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea Facoltativamente: ferro (Fe) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati
4 (d)	Complesso di ferro	Prodotto solubile in acqua contenente ferro combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato	5 % Fe solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del ferro solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) totale complessato
4 (e)	Ligninsolfonato di ferro Complesso di ferro	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato d'ammonio e ferro solfato	10% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato d'ammonio	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma di complesso
4 (f)	Complesso di ferro con sostanze umiche	Prodotto ottenuto per complessazione da sostanze umiche e solfato di ferro in presenza di sali dell'acido fosforico contenente come componenti essenziali acidi umici e/o fulvici, sali di ferro, fosfati di potassio	3% Fe totale 2,4% Fe complessato 20% C umificato	Natura dell'agente complessante Natura dei sali impiegati	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma di complesso
4(g)	Concime a base di ferro complessato con aminoacidi e peptidi	Prodotto ottenuto per complessazione del ferro derivante da solfato ferroso, con idrolizzato proteico	2,5% Fe totale di cui almeno 8/10 complessato	Natura dell'agente complessante	Ferro (Fe) solubile in acqua Ferro (Fe) in forma complessata
4(h)	Concime a base di ferro complessato con estratti vegetali contenenti tannini	Prodotto ottenuto per complessazione di sali di ferro con estratti vegetali contenenti tannini	3% Fe solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Natura dell'agente complessante: estratto vegetale contenente tannini	Fe solubile in acqua Fe in forma complessata Contenuto in tannini
5 (a)	Sale di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente	17 % Mn solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale combinato.	Manganese (Mn) solubile in acqua

		essenziale un sale minerale di manganese (Mn II)			
5 (b)	Chelato di manganese	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica del manganese con uno o più agenti chelanti autorizzati	5 % di manganese solubile in acqua e almeno l'80 % del manganese solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Manganese (Mn) solubile in acqua Facoltativamente: totale manganese (Mn) chelato da agenti chelanti autorizzati Manganese (Mn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
5 (c)	Ossido di manganese	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componenti essenziali ossidi di manganese	40 % Mn totale Finezza di macinazione: passaggiodi almeno l'80 % al setaccio da 0,063 mm		Manganese (Mn) totale
5 (d)	Concime a base di manganese	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 5 (a) e 5 (c)	17 % Mn totale	La denominazione deve contenere i nomi dei composti del manganese usati	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua se è pari ad almeno 1/4 del manganese totale
5 (e)	Soluzione di concime a base di manganese	Soluzione acquosa di concimi del tipo 5 (a) e/o 5 (b) o 5 (g)	2 % Mn solubile in acqua Quando i concimi del tipo 5 (a) e 5 (g) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere almeno il 40 % del Mn solubile in acqua	La denominazione deve contenere: 1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; 1) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Manganese (Mn) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea Facoltativamente: manganese (Mn) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati
5 (f)	Concime al manganese in sospensione	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di concimi del tipo 5 (a) e/o 5 (b) e/o 5 (c)	17 % Mn totale	La denominazione deve contenere: 1) il nome degli anioni eventualmente presenti; 1) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) solubile in acqua, se presente Manganese (Mn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % del manganese solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea
5 (g)	Complesso di manganese	Prodotto solubile in acqua contenente manganese combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato	5 % Mn solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % del manganese solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Manganese (Mn) solubile in acqua Manganese (Mn) totale complessato
5 (h)	Complesso di manganese con Ligninsolfonato di ammonio	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di manganese	10% Mn solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Manganese (Mn) totale Manganese (Mn) in forma di complesso
6 (a)	Molibdato di sodio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato di sodio	35 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6 (b)	Molibdato d'ammonio	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale molibdato d'ammonio	50 % Mo solubile in acqua		Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6 (c)	Concime a base di molibdeno	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 6 (a) e 6 (b)	35 % Mo solubile in acqua	La denominazione deve contenere i nomi dei composti del molibdeno usati	Molibdeno (Mo) solubile in acqua
6 (d)	Soluzione di concime a base di molibdeno	Prodotto ottenuto per dissoluzione in acqua di concimi del tipo 6 (a) e/o di uno solo del tipo 6 (b)	3 % Mo solubile in acqua	La denominazione deve contenere i nomi dei composti del molibdeno usati	Molibdeno (Mo) solubile in acqua
7 (a)	Sale di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale un sale minerale di zinco	15 % Zn solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'anione minerale combinato	Zinco (Zn) solubile in acqua

7 (b)	Chelato di zinco	Prodotto solubile nell'acqua ottenuto per combinazione chimica dello zinco con uno o più agenti chelanti autorizzati	5 % di zinco solubile in acqua e almeno l'80 % dello zinco solubile in acqua è chelato dal o dagli agenti chelanti autorizzati	Nome di ogni agente chelante autorizzato che chela almeno l'1 % dello zinco solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Zinco (Zn) solubile in acqua Facoltativamente: totale zinco (Zn) chelato da agenti chelanti autorizzati Zinco (Zn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela al- meno l'1 % dello zinco solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
7 (c)	Ossido di zinco	Prodotto ottenuto per via chimica contenente come componente essenziale ossido di zinco	70 % Zn totale Finezza di macinazione: passaggio di almeno l'80 % al setaccio da 0,063 mm		Zinco (Zn) totale
7 (d)	Concime a base di zinco	Prodotto ottenuto miscelando i tipi 7 (a) e 7 (c)	30 % Zn totale	La denominazione deve contenere i nomi di composti dello zinco presenti	Zinco (Zn) totale Zinco (Zn) solubile in acqua se è pari ad almeno 1/4 dello zinco (Zn) totale
7 (e)	Soluzione di concime a base di zinco	Soluzione acquosa di concimi del tipo 7 (a) e/o 7 (b) o 7 (g)	2 % Zn solubile in acqua Quando i concimi del tipo 7 (a) e 7 (g) sono miscelati, la frazione complessata deve comprendere al- meno il 40 % dello Zn solubile in acqua	La denominazione deve contenere: 1) il nome dell'anione o degli anioni minerali eventualmente presenti; 2) il nome di ogni agente chelante autorizzato, se presente, che chela almeno l'1 % dello zinco solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea; oppure il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) chelato con ogni agente chelante autorizzato che chela al- meno l'1 % dello zinco solubile in acqua e che può essere identificato e quantificato sulla base di una norma europea Zinco (Zn) complessato con l'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea Facoltativamente: zinco (Zn) totale chelato con uno o più agenti chelanti autorizzati
7 (f)	Sospensione di concime a base di zinco	Prodotto ottenuto per sospensione del tipo 7 (a) e/o 7 (c) e/o dei tipi 7 (b) in acqua	20 % totale di zinco	La denominazione deve contenere: 1) nome(i) degli anioni 2) il nome di ogni agente chelante autorizzato che chela al- meno l'1 % dello zinco solubile nell'acqua, se presente, e che può essere identificato e quantificato da una norma europea	Zinco totale (Zn) Zinco (Zn) solubile in acqua, se presente Zinco (Zn) chelato da ogni agente chelante autorizzato che chela al- meno l'1 % dello zinco solubile nell'acqua e che può essere identificato e quantificato da una norma europea
7 (g)	Complesso di zinco	Prodotto solubile in acqua contenente zinco combinato chimicamente con un agente complessante autorizzato	5 % zinco solubile in acqua; la frazione complessata deve comprendere almeno l'80 % dello zinco solubile in acqua	La denominazione deve contenere il nome dell'agente complessante autorizzato che può essere identificato sulla base di una norma europea	Zinco (Zn) solubile in acqua Zinco (Zn) totale complessato
7 (h)	Complesso di zinco con ligninsolfonato di ammonio	Prodotto ottenuto per combinazione chimica di ligninsolfonato di ammonio e solfato di zinco	10% Zn solubile in acqua di cui almeno 8/10 sotto forma di complesso	Ligninsolfonato di ammonio	Zinco (Zn) totale Zinco (Zn) in forma di complesso

8.2. Miscele di microelementi (solide o fluide)

8.2.1. Titolo minimo di microelementi nelle miscele solide o fluide di concimi a base di microelementi, percentuale del peso del concime

Per un microelemento:	Quando il microelemento è presente sotto forma:	
	esclusivamente minerale	chelata o complessata
Boro (B)	0,2	0,2
Cobalto (Co)	0,02	0,02
Rame (Cu)	0,5	0,1
Ferro (Fe)	2,0	0,3
Manganese (Mn)	0,5	0,1
Molibdeno (Mo)	0,02	—
Zinco (Zn)	0,5	0,1

8.2.2. Titolo minimo di microelementi nei concimi nazionali per l'apporto di elementi nutritivi primari e/o secondari contenenti microelementi applicabili al suolo, percentuale del peso del concime

	Per colture o pascoli	Per uso orticolo
Boro (B)	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	—
Rame (Cu)	0,01	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002

8.2.3. Titolo minimo di microelementi nei concimi nazionali per l'apporto di elementi nutritivi primari e/o secondari contenenti microelementi da nebulizzare sul fogliame, percentuale del peso del concime

Boro (B)	0,010
Cobalto (Co)	0,002
Rame (Cu)	0,002
Ferro (Fe)	0,020
Manganese (Mn)	0,010
Molibdeno (Mo)	0,001
Zinco (Zn)	0,002

8.2.4. Miscele di microelementi (solide o fluide)

N.	Denominazione del tipo	Indicazioni concernenti il modo di preparazione e i componenti essenziali	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale in peso). Indicazioni concernenti la valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.		Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere garantito. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri
			Titolo minimo comples.	Titoli minimi per ciascun oligoelemento sotto forma esclusivamente minerale		
1.	Miscela di microelementi solida	Prodotto ottenuto per miscelazione di due o più concimi del tipo 8.1.	5%	Boro (B) Cobalto (Co) Rame (Cu) Ferro (Fe) Manganese (Mn) Molibdeno (Mo) Zinco (Zn) Singoli microelementi conformemente alla sezione 8.2.1	Nome e simbolo chimico dei microelementi presenti elencati secondo l'ordine alfabetico dei simboli chimici, seguiti, immediatamente dopo la denominazione del tipo, dal nome del controione o dei controioni Natura dell'agente chelante se presenti microelementi in forma chelata	Il tenore totale di ciascun microelemento. Tenore solubile in acqua nei casi in cui risulti almeno pari a metà del tenore totale. Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in cui i microelementi siano completamente solubili in acqua Nome e simbolo chimico dei microelementi presenti elencati secondo l'ordine alfabetico dei simboli chimici, seguiti, immediatamente dopo la denominazione del tipo, dal nome del controione o dei controioni Per i microelementi chimicamente legati a una molecola organica il microelemento è dichiarato immediatamente dopo il titolo solubile in acqua come percentuale del concime in termini di massa, seguito da una delle espressioni «chelato con» o «complessato con» e il nome di ciascun agente chelante o complessante autorizzato, quale precisato nella sezione E.3. Il nome della molecola organica può essere sostituito dalle sue iniziali. Al di sotto delle dichiarazioni obbligatorie e facoltative è riportata la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.»
2.	Miscela di microelementi fluida	Prodotto ottenuto per miscelazione di due o più concimi del tipo 8.1, oppure per dissoluzione e/o sospensione in acqua di due o più concimi del tipo 8.1	2%	Boro (B) Cobalto (Co) Rame (Cu) Ferro (Fe) Manganese (Mn) Molibdeno (Mo) Zinco (Zn) Singoli microelementi conformemente alla sezione 8.2.1	Nome e simbolo chimico dei microelementi presenti elencati secondo l'ordine alfabetico dei simboli chimici, seguiti, immediatamente dopo la denominazione del tipo, dal nome del controione o dei controioni Natura dell'agente chelante se presenti microelementi in forma chelata	Il tenore totale di ciascun microelemento. Tenore solubile in acqua nei casi in cui risulti almeno pari a metà del tenore totale. Soltanto il tenore solubile in acqua nei casi in cui i microelementi siano completamente solubili in acqua Titolo solubile in acqua di ciascun microelemento, espresso come percentuale del concime in termini di massa, allorché il titolo solubile è almeno la metà del titolo totale. Per i microelementi totalmente solubili in acqua è dichiarato unicamente il titolo solubile in acqua. Per i microelementi chimicamente legati a una molecola organica il microelemento è dichiarato immediatamente dopo il titolo solubile in acqua come percentuale del concime in termini di massa, seguito da una delle espressioni «chelato con» o «complessato con» e il nome di ciascun agente chelante o complessante autorizzato, quale precisato nella sezione E.3. Il nome della molecola organica può essere sostituito dalle sue iniziali. Al di sotto delle dichiarazioni obbligatorie e facoltative è riportata la seguente dicitura: «Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.»

8.3. Elenco degli agenti organici chelanti e complessanti autorizzati per i microelementi

Le sostanze che seguono sono autorizzate purché il relativo microelemento che- lato risponda ai requisiti della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.

8.3.1 Agenti chelanti

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di:

N.	Denominazione	Denominazione alternativa	Formula chimica	Numero CAS dell'acido (1)
1	Acido etilendiamminotetraacetico	EDTA	C ₁₀ H ₁₆ O ₈ N ₂	60-00-4
2	Acido idrossi-2-etilendiamminotriacetico	HEEDTA	C ₁₀ H ₁₈ O ₇ N ₂	150-39-0
3	Acido dietilentriamminopentaacetico	DTPA	C ₁₄ H ₂₃ O ₁₀ N ₃	67-43-6
4	Acido etilendiammino- N,N'-di(orto-idrossifenilacetico)	[o,o] EDDHA	C ₁₈ H ₂₀ O ₆ N ₂	1170-02-1
5	Acido etilendiammino- N-(orto-idrossifenilacetico)- N'-(para-idrossifenilacetico)	[o,p] EDDHA	C ₁₈ H ₂₀ O ₆ N ₂	475475-49-1
6	Acido etilendiammino- N,N'-di(orto-idrossi-metilfenila-cetico)	[o,o] EDDHMA	C ₂₀ H ₂₄ O ₆ N ₂	641632-90-8
7	Acido etilendiammino- N-(orto-idrossi-metilfenilacetico)- N'-(para-idrossi-metilfenilacetico)	[o,p] EDDHMA	C ₂₀ H ₂₄ O ₆ N ₂	641633-41-2
8	Acido etilendiammino- N,N'-di(5-carbossi-2-idrossifenilacetico)	EDDCHA	C ₂₀ H ₂₀ O ₁₀ N ₂	85120-53-2
9	Acido etilendiammino- N,N'-di(2-idrossi-5-sulfofenila-cetico) e suoi prodotti di condensazione	EDDHSA	C ₁₈ H ₂₀ O ₁₂ N ₂ S ₂ + n*(C ₁₂ H ₁₄ O ₈ N ₂ S)	57368-07-7 e 642045-40-7
10	Acido iminodisuccinico	IDHA	C ₈ H ₁₁ O ₈ N	131669-35-7
11	Acido N,N'-di(2-idrossibenzil)etilendiammina-N,N'-dia-cetico	HBED	C ₂₀ H ₂₄ N ₂ O ₆	35998-29-9
12	[S,S]-acido etilendiammino succinico	[S,S]-EDDS	C ₁₀ H ₁₆ O ₈ N ₂	20846-91-7

(1) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

8.3.2 Agenti complessanti

I seguenti agenti complessanti sono autorizzati esclusivamente in prodotti per fertirrigazione e/o applicazione fogliare, ad eccezione del lignosolfonato di Zn, del lignosolfonato di Fe, del lignosolfonato di Cu e del lignosolfonato di Mn che possono essere applicati direttamente sul terreno.

Acidi o sali di sodio, potassio o ammonio di

n.	Denominazione	Denominazione alternativa	Formula chimica	Numero CAS dell'acido (1) (1) Solo a titolo informativo.
1	Acido lignosolfonico	LS	Formula chimica non disponibile	8062-15-5 (2)
2	Acido eptagluconico	HGA	C ₇ H ₁₄ O ₈	23351-51-1
3	Frazioni umiche e loro Sali			
4	Idrolizzato di proteine animali e/o vegetali			
5	Estratto vegetale contenente tannini			

Capitolo 9. Sostanze di calcinazione

Tutte le proprietà indicate nelle tabelle delle sezioni da 9.1 a 9.5 si riferiscono al prodotto quale commercializzato, salva diversa specifica

Se agitate in acqua, le sostanze di calcinazione granulate prodotte per aggregazione di particelle primarie più piccole devono disaggregarsi in particelle con distribuzione delle dimensioni corrispondente a quanto indicato nelle descrizioni per ogni tipo, misurata mediante il metodo 14.9 «Determinazione dello sgretolamento dei granulati».

9.1. Calce naturale

n. 1	Denominazione del tipo 2	Modo di preparazione e componenti essenziali 3	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni 4	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo 5	Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare 6
1a)	Calcare, qualità di base	Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare.	Valore neutralizzante minimo: 42 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % e -frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
1b)	Calcare di prima qualità		Valore neutralizzante minimo: 50 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % -frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e -frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	
2a)	Calcare magnesifero, qualità di base	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali carbonato di calcio e carbonato di magnesio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare magnesifero.	Valore neutralizzante minimo: 45 Totale magnesio: 3 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 3,15 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % e -frazione passante a 0,5 mm pari almeno al 50 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa). Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
2b)	Calcare magnesifero di prima qualità		Valore neutralizzante minimo: 52 Totale magnesio: 3 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % -frazione passante a 0,315 mm pari almeno al 50 % e -frazione passante a 0,1 mm pari almeno al 30 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	

3a)	Calcare dolomitico, qualità di base		Valore neutralizzante minimo: 48 Totale magnesio: 12 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 3,15 mm pari al- meno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % e -frazione passante a 0,5 mm pari al-meno al 50 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale
3b)	Calcare dolomitico di prima qualità	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali carbonato di calcio e carbonato di magnesio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di dolomite.	Valore neutralizzante minimo: 54 Totale magnesio: 12 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % -frazione passante a 0,315 mm pari al- meno al 50 % e -frazione passante a 0,1 mm pari al- meno al 30 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Reattività e metodo di determina- zione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
4a)	Calcare marino, qualità di base		Valore neutralizzante minimo: 30 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 3,15 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facol tativa) Reattività e metodo di determina- zione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)
4b)	Calcare marino di prima qualità	Prodotto che abbia come ingrediente essenziale carbonato di calcio, ottenuto mediante triturazione di depositi naturali di calcare di origine marina.	Valore neutralizzante minimo: 40 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
5a)	Calcare fine, qualità di base		Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido dopo disintegrazione in acqua: -frazione passante a 3,15 mm pari al- meno al 90 % -frazione passante a 2 mm pari almeno al 70 % e -frazione passante a 0,315 mm pari al- meno al 40 %. Reattività della frazione passante a 1-2 mm (mediante stacciatura allo stato secco) pari almeno al 40 % in acido citrico Valore neutralizzante minimo: 42 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 25 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 2 mm pari almeno al 30 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Reattività e metodo di determina- zione (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione fa coltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

5b)	Calcare fine di prima qualità		<p>Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido dopo disintegrazione in acqua:</p> <ul style="list-style-type: none"> -frazione passante a 3,15 mm pari al- meno al 97 % -frazione passante a 2 mm pari almeno al 70 % e -frazione passante a 0,315 mm pari al- meno al 50 %. <p>Reattività della frazione passante a 1-2 mm (mediante stacciatura allo stato secco) pari almeno al 65 % in acido citrico</p> <p>Valore neutralizzante minimo: 48</p> <p>Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:</p> <ul style="list-style-type: none"> -frazione passante a 25 mm pari almeno al 97 % e -frazione passante a 2 mm pari almeno al 30 %. 	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	
6	Sospensione di carbonati	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali carbonato di calcio e/o carbonato di magnesio, ottenuto mediante triturazione e sospensione in acqua di depositi naturali di calcare, calcare magnesifero, calcare dolomitico o calcare fine.	<p>Valore neutralizzante minimo: 35</p> <p>Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido:</p> <ul style="list-style-type: none"> -frazione passante a 2 mm pari almeno al 97 % -frazione passante a 1 mm pari almeno all'80 % -frazione passante a 0,315 mm pari al- meno al 50 % e -frazione passante a 0,1 mm pari al- meno al 30 %. 	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	<p>Valore neutralizzante Calcio totale</p> <p>Magnesio totale se $MgO \geq 3\%$</p> <p>Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)</p> <p>Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa)</p> <p>Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa)</p> <p>Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)</p>

9.2. Varietà di calce contenenti ossidi e idrossidi di origine naturale

n.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	<p>Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso)</p> <p>Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi</p> <p>Altre prescrizioni</p>	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	<p>Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato</p> <p>Forme e solubilità degli elementi nutritivi</p> <p>Altri criteri da dichiarare</p>
1	2	3	4	5	6
1a)	Calce viva, qualità di base	Prodotto che abbia come ingrediente essenziale ossido di calcio ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare.	<p>Valore neutralizzante minimo: 75</p> <p>Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco:</p> <p>Fine:</p> <ul style="list-style-type: none"> frazione passante a 4 mm pari al- meno al 97 %. <p>Setacciata:</p> <ul style="list-style-type: none"> frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %. 	<p>La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata».</p> <p>Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.</p>	<p>Valore neutralizzante Calcio totale</p> <p>Magnesio totale (indicazione facoltativa)</p> <p>Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa)</p> <p>Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)</p>

1b)	Calce viva di prima qualità	Prodotto che abbia come ingrediente essenziale ossido di calcio ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare.	Valore neutralizzante minimo: 85 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: -frazione passante a 4 mm pari al- meno al 97 %. -Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.	La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
2a)	Calce viva magnesio-ferro, qualità di base	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare magnesifero.	Valore neutralizzante minimo: 80 Magnesio totale: 7 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: -frazione passante a 4 mm pari al- meno al 97 %. Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.	La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata» Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
2b)	Calce viva magnesio-ferro di prima qualità	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di calcare magnesifero.	Valore neutralizzante minimo: 85 Magnesio totale: 7 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: -frazione passante a 4 mm pari al- meno al 97 %. -Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.	La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
3a)	Calce viva dolomiti- calcio, qualità di base	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di dolomite.	Valore neutralizzante minimo: 85 Magnesio totale: 17 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: -frazione passante a 4 mm pari al- meno al 97 %. Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.	La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

3b)	Calce viva dolomitica di prima qualità	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali ossido di calcio e ossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione di depositi naturali di dolomite.	Valore neutralizzante minimo: 95 Magnesio totale: 17 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco: Fine: -frazione passante a 4 mm pari al- meno al 97 %. Setacciata: -frazione passante a 8 mm pari al- meno al 97 % e -frazione passante a 0,4 mm non superiore al 5 %.	La denominazione del tipo deve comprendere la definizione «fine» o «setacciata». Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato secco (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
4	Calce viva idrata (calce spenta)	Prodotto che abbia come ingrediente essenziale idrossido di calcio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare.	Valore neutralizzante minimo: 65 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
5	Calce viva idrata magnesifera (calce spenta magnesifera)	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare magnesifero.	Valore neutralizzante minimo: 70 Magnesio totale: 5 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
6	Calce viva idrata dolomitica	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione e spegnimento di depositi naturali di calcare dolomitico.	Valore neutralizzante minimo: 70 Magnesio totale: 12 % MgO Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: -frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
7	Sospensione di calce idrata	Prodotto che abbia come ingredienti essenziali idrossido di calcio e/o idrossido di magnesio, ottenuto mediante calcinazione, spegnimento e sospensione in acqua di depositi naturali di calcare, calcare magnesifero o calcare dolomitico.	Valore neutralizzante minimo: 20 Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido: frazione passante a 0,16 mm pari almeno al 95 %.	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale se $MgO \geq 3\%$ Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza delle particelle determinata mediante stacciatura allo stato umido (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)

9.3. Varietà di calce ottenute da processi industriali

n.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare
1	2	3	4	5	6
1a)	Calce da zuccherificio	Prodotto ottenuto dalla produzione dello zucchero, ottenuto per carbonatazione esclusivamente di calce	Valore neutralizzante minimo: 20	Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

1b)	Calce da zuccherificio (sospensione)	viva proveniente da fonti naturali e contenente come ingrediente essenziale carbonato di calcio molto fine.	Valore neutralizzante minimo: 15		Reattività e metodo di determinazione (indicazione facoltativa) Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa)
-----	--------------------------------------	---	----------------------------------	--	---

9.4. Calce mista

n.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare
1	2	3	4	5	6
1	Calce mista	Prodotto ottenuto miscelando i tipi che figurano nelle sezioni G1 e G2.	Titolo minimo di carbonato: 15 % Titolo massimo di carbonato: 90 %	Se $MgO \geq 5\%$ si deve aggiungere «magnesifera» alla denominazione del tipo. Possono essere aggiunte le consuete denominazioni commerciali o alternative.	Tipi che figurano nelle sezioni G.1 e G.2. Valore neutralizzante Calcio totale Magnesio totale se $MgO \geq 3\%$ Risultati dell'incubazione del suolo (indicazione facoltativa) Contenuto in acqua (indicazione facoltativa)

9.5. Miscele di sostanze di calcinazione con altri tipi di concimi

n.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo di elementi nutritivi (percentuale del peso) Indicazioni relative alla valutazione degli elementi nutritivi Altre prescrizioni	Altre indicazioni relative alla denominazione del tipo	Elementi nutritivi il cui titolo deve essere dichiarato Forme e solubilità degli elementi nutritivi Altri criteri da dichiarare
1	2	3	4	5	6
1	Miscela di [denominazione del tipo che figura nelle sezioni da 9.1. a 9.4.] e [designazione del tipo che figurano nei punti 2, 3 o 4].	Prodotto ottenuto tramite miscelazione, compattazione o granulazione di sostanze di calcinazione che figurano nelle sezioni da 9.1. a 9.4. con tipi di concime che figurano nei punti 2, 3 o 4. Non sono consentite le miscele seguenti: — Solfato ammonico (tipo 2.1.2) o urea (tipo 2.1.18) con calci contenenti ossidi o idrossidi che figurano nella sezione 9.2. — Miscelazione e successiva compattazione o granulazione di superfosfati dei tipi 2.3.1., 2.3.2., 2.3.8, con qualsiasi tipo che figura nelle sezioni da 9.1 a 9.4.	Valore neutralizzante 15 3 % N per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di N 3 % P_2O_5 per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di P_2O_5 3 % K_2O per le miscele contenenti tipi di concime con un tenore minimo di K_2O Potassio valutato come K_2O solubile in acqua	Altre prescrizioni riportate nelle voci individuali.	Valore neutralizzante Elementi nutritivi in base alle dichiarazioni di elementi nutritivi dei tipi singoli di concimi Calcio totale Magnesio totale se $MgO \geq 3\%$ Se il tenore di cloruro non supera il 2 % Cl si può aggiungere la specificazione «a basso tenore di cloruro». Contenuto in acqua (indicazione facoltativa) Finezza (indicazione facoltativa)

ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Ammendanti

1. PREMESSA

- 1.1. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell'uso.
- 1.2. La sostanza organica viene determinata moltiplicando il contenuto in carbonio organico (C) per 2,0.
- 1.3. Negli ammendanti fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a».
- 1.4. Per gli ammendanti di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	Ammendanti
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

2. Ammendanti

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Letame	Deiezioni animali eventualmente miscelate alla lettiera o comunque a materiali vegetali, al fine di migliorarne le caratteristiche fisiche	C organico sul secco: 30% minimo Rapporto C/N: 50 massimo Umidità: 30% massimo	È obbligatorio indicare la natura delle deiezioni animali Esempio: letame bovino, equino, ovino, ecc.	Umidità C organico N totale Rapporto C/N	---
2.	Letame artificiale	Mescolanza di paglia e di concimi semplici azotati dopo fermentazione	C organico sul secco 35% Rapporto C/N: 50 massimo Azoto totale, percentuale sulla sostanza secca: massimo 3%	È obbligatorio indicare il tipo di concime azotato usato	In percentuale di peso sul prodotto tal quale: C organico Azoto totale Sostanza organica Rapporto C/N	---
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce, fibra e midollo derivati dalla lavorazione della noce di cocco, con esclusione di alghe e di altre piante marine	Umidità: massimo 50% pH: -compreso tra 5 e 8,5 per i prodotti costituiti da fibra e midollo di cocco e da cortecchia e fibra di legno, solo se destinati esclusivamente alla produzione di "substrati di coltivazione" All 4; -compreso tra 6 e 8,5 per tutti gli altri prodotti ed usi. C organico sul secco: minimo 40% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale; Torba: massimo 20% sul tal quale	---	Umidità pH C organico sul secco Azoto organico sul secco Contenuto in torba sul tal quale Salinità Deve essere dichiarata la granulometria	E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$

5.	Ammendante compostato misto	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dalla frazione organica dei Rifiuti Urbani proveniente da raccolta differenziata, dal digestato da trattamento anaerobico (con esclusione di quello proveniente dal trattamento di rifiuto indifferenziato), da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde.	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,8 C organico sul secco: minimo 20% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 25.		Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Salinità	E consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$ -Tallio: meno di 2 mg kg-1 sul secco (solo per Ammendanti con alghe).
6.	Ammendante torboso composto	Prodotto ottenuto per miscela di torba con ammendante compostato verde e/o ammendante compostato misto e/o ammendante compostato con fanghi	C organico sul secco: minimo 25% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 50. Torba: minimo 50%	---	C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Torba Salinità	E consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$ -Tallio: meno di 2 mg kg-1 sul secco (solo per Ammendanti con alghe).
	(segue) Ammendante torboso composto					

(*) L'Art. 25 della Legge 221/2015 ha stabilito che nell'**Ammendante compostato misto** dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario».

7.	Torba acida	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH inferiore a 5 (H ₂ O) C organico sul secco 40%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba di sfagno", ecc.	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico Azoto organico Sostanza organica	È consentito dichiarare l'indice di salinità
8.	Torba neutra	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH superiore a 5 (H ₂ O) C organico sul secco 20%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba di sfagno", ecc.	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico Azoto organico Sostanza organica	È consentito dichiarare l'indice di salinità
9.	Torba umificata	Prodotto appartenente alle categorie delle torbe acide, delle torbe neutre e degli ammendanti torbosi composti aventi un contenuto in C organico estraibile non inferiore al 20% del C organico totale	C organico sul secco 20% C organico umificato sul C organico estraibile (G.U.) = minimo 60%	È obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente di peso. Esempio: torbe acide di sfagno, ecc.	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico Azoto organico Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari. La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)

10.	Leonardite	Materiale fossile, normalmente costituente lo strato superficiale dei giacimenti di lignite	C organico sul secco 30% C organico estraibile sul C organico totale: minimo 60% C organico umificato sul C organico estraibile (G.U.) = minimo 60%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	In percentuale di peso sulla sostanza secca: C organico Azoto organico Sostanza organica Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile pH	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari. La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)
11.	Vermicompost da letame	Prodotto ottenuto esclusivamente da letame suino, ovino, bovino ed equino, o loro miscele, per digestione da parte dei lombrichi e successiva maturazione	Azoto organico sul secco: minimo 1,5% C organico sul secco 20% Sostanza organica estraibile sulla sostanza organica totale: minimo 6% Sostanza organica umificata sulla sostanza organica estraibile: minimo 10% Rapporto C/N: non superiore a 20 pH: non superiore a 8	È obbligatorio indicare l'origine del o dei letami impiegati in ordine decrescente di peso	In percentuale di peso sulla sostanza secca: Azoto organico Azoto totale C organico Rapporto C/N Sostanza organica Sostanza organica estraibile in percentuale sulla sostanza organica. Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica estraibile. pH	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda e pirofosfato di sodio 0,1 Molari La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone)

12.	Lignite	Prodotto solido estratto da miniere a cielo aperto e macinato	C organico sul secco: 30% C unificato sul secco: 15% Grado di umificazione: 50%	È obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	C organico C unificato Grado di umificazione	---
13.	Ammendante compostato con fanghi	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di reflui e fanghi nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato misto	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,8 C organico sul secco: minimo 20% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 25.	---	Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N Salinità	Per "fanghi" di cui alla presente colonna e alla colonna n. 3 si intendono quelli di cui al Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 e successive modifiche e integrazioni. I fanghi, tranne quelli agroindustriali, non possono superare il 35% (p/p sostanza secca) della miscela iniziale. I fanghi utilizzati per la produzione di dell'Ammendante compostato con fanghi, nelle more della revisione del D.Lgs. 99/92, devono rispettare i seguenti limiti: PCB < 0,8 mg/kg s.s. È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro . 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro □ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere □ 60% -Tallio: meno di 2 mg kg-1 sul secco (solo per Ammendanti con alghe).
14.	Zeolite	Preparazione rocciosa di tufo litoide comprendente una o più specie di zeoliti naturali	Minerali tipici: chabasite, clinoptilolite, mordenite, phillipsite, analcime, ecc.	---	Percentuale di zeoliti naturali >50% Zeolite prevalente.	

		contenenti elementi nutritivi in forma scambiabile o fissata	La zeolite prevalente dà il nome alla zeolite (per es.: zeolite a base di clinoptilolite).		Capacità di scambio cationico misurata: >120 cmoli(+)/kg	
15.	Pannello di filtrazione delle amidierie	Pannello di filtrazione di soluzioni zuccherine fermentate e non fermentate costituito da sostanze organiche di cereali (grassi, cere, proteine) e da coadiuvanti di filtrazione (perliti, diatomee, cellulosa)	Umidità massima: 50% - pH in acqua: compreso tra 3 e 8 -Carbonio organico sul secco: minimo 25% -Azoto totale sul secco: almeno l'80% dell'azoto totale -Sodio totale sul secco: < 3%	---	Umidità pH in acqua C organico sul secco Azoto organico sul secco Sodio totale	
16.	Biochar da pirolisi o da gassificazione	Processo di carbonizzazione di prodotti e residui di origine vegetale provenienti dall'agricoltura e dalla silvicoltura, oltre che da sanse di oliva, vinacce, crusconi, noccioli e gusci di frutta, cascami non trattati della lavorazione del legno, in quanto sottoprodotti delle attività connesse. Il processo di carbonizzazione è la perdita di idrogeno, ossigeno e azoto da parte della materia organica a seguito di applicazione di calore in assenza, o ridotta presenza, dell'agente ossidante, tipicamente l'ossigeno. A tale decomposizione termochimica è dato il nome di pirolisi o piroscissione. La gassificazione prevede un ulteriore processo ossido-riduttivo a carico del carbone prodotto da pirolisi	C tot di origine biologica(#) % s.s. ≥20 e ≤30 (CI(*)3) >30 e ≤60 (CI(*)2) >60 (CI(*)1) Salinità mS/m ≤1000(§) pH(H2O) 4-12 Umidità % ≥20 per prodotti polverulenti(°) Ceneri % s.s. >40 e ≤60 (CI(*)3) ≥10 e ≤40 (CI(*)2) <10 (CI(*)1) H/C (molare) (') ≤0,7	---	Granulometria (passante mm 0,5-2-5) Azoto tot Potassio tot Fosforo tot Calcio tot Magnesio tot Sodio tot % C da carbonato Test fitotossicità e accrescimento (test lombrichi e o saggio germinazione/accrescimento) Max ritenzione idrica	(#) sottratto il C da carbonati (*)Classe di qualità (§)Per utilizzo quale ammendante di substrati per ortovivavismo ≤100 (°)Indice di stabilità del carbonio (') dato comunque da dichiarare Sono inoltre fissati i seguenti parametri chimico-biologici: IPA (Σ 16 molecole) < 6 mg/kg s.s.; PCB < 0,5 mg/kg s.s.; Diossine < 9 ng/kg
17.	Compost esausto da fungicoltura	Prodotto ottenuto attraverso un processo di compostaggio e successiva pastorizzazione di materiale organici (paglia, deiezioni animali e torba) utilizzato in precedenza per la produzione di funghi	Umidità: massimo 60% pH compreso tra 4 e 8 C organico sul secco: minimo 10% Azoto organico sul secco: minimo 1% C/N massimo 40		Umidità pH C organico % sul secco Azoto organico % sul secco C/N	Sono fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q. ; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/G;

18	Ammendante compostato da scarti della filiera agroalimentare	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti dal digestato da trattamento anaerobico di fanghi agroindustriali, da reflui e fanghi agroindustriali, da rifiuti di origine animale compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturale non trattati, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,8 C organico sul secco: minimo 25% C umico e fulvico sul secco: minimo 7% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 25	Umidità pH C organico sul secco C umico e fulvico sul secco Azoto organico sul secco C/N	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici, vetro e metalli (frazione di diametro ≥ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≥ 5 mm) non può superare lo 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=0; m(3)=0; M(4)=0; - Escherichia coli: in 1 g di campione t.q.; n(1)=5; c(2)=1; m(3)=1000 CFU/g; M(4)=5000 CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\geq 60\%$ - Tallio: meno 2 mg kg-1 sul secco (solo per Ammendanti con alghe)
----	--	---	---	---	---

⁽¹⁾ **n** = numero di campioni da esaminare;

⁽²⁾ **c** = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra **m** e **M**; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a **m**.

⁽³⁾ **m** = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a **m**;

⁽⁴⁾ **M** = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a **M**;

ALLEGATO 3
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Correttivi

1. PREMESSA

1.1. Classificazione granulometrica: per i correttivi calcio-solfo-magnesiaci è adottata la seguente classificazione granulometrica.

1.1.1. Prodotto polverulento: almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore a 0,3 millimetri, il 100% dovrà avere una granulometria inferiore ad 1 millimetro.

1.1.2. Prodotto triturato: almeno l'80% dovrà avere una granulometria inferiore ai 5 millimetri.

1.1.3. Prodotto greggio: meno dell'80% con granulometria inferiore a 5 millimetri.

1.1.4. Prodotto granulato: prodotto polverulento, granulato artificialmente. La granulometria del prodotto dovrà essere dichiarata dal produttore (es.: 80% minimo inferiore a x millimetri; 100% inferiore a y millimetri).

1.2. Sono ammesse, in aggiunta alla denominazione del tipo, le denominazioni commerciali entrate nell'uso.

1.3. Nei correttivi fluidi nei quali oltre alla dichiarazione del titolo in peso/peso venga aggiunta la dichiarazione in peso/volume, questa dichiarazione dovrà essere preceduta dalle parole «equivalente a».

1.4. Per i correttivi di cui al capitolo 2 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	Correttivi
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

2. Correttivi

2.1. Correttivi calcici e magnesiaci

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Correttivo calcareo	Prodotto d'origine naturale contenente come componente essenziale carbonato di calcio	35% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
2.	Marna	Roccia sedimentaria costituita essenzialmente da mescolanza di materiale calcareo ed argilloso	25% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
3.	Correttivo calcareo-magnesiaco	Prodotto d'origine naturale contenente come componenti essenziali carbonato di calcio e di magnesio	35% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
4.	Dolomite	Prodotto contenente calcio e magnesio come carbonato doppio	40% CaO + MgO 17% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
5.	Calce agricola viva	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcaree e contenente come componente essenziale ossido di calcio	70% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
6.	Calce agricola spenta	Prodotto ottenuto per idratazione della calce agricola viva	50% CaO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---

7.	Calce viva magnesiaca	Prodotto ottenuto per calcinazione di rocce calcareemagnesiache	70% CaO + MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
8.	Calce spenta magnesiaca	Prodotto ottenuto per idratazione della calce viva magnesiaca	50% CaO + MgO 12% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
9.	Ceneri di calce	Prodotto residuo della fabbricazione delle calci. Può contenere ossidi, idrossidi, carbonati di calcio e di magnesio e ceneri di carbone	40% CaO + MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica MgO totale (facoltativa)	---
10.	Ceneri di calce magnesiaca	Prodotto residuo della fabbricazione delle calci in cui il titolo in ossido di magnesio è uguale o superiore all'8%	40% CaO + MgO 8% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale Classe granulometrica	---
11.	Calce di defecazione	Prodotto residuo della filtrazione di sughi zuccherini dopo la carbonatazione. Il carbonato di calcio è presente finemente suddiviso	CaO 20% Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale Classe granulometrica	---
12.	Gesso agricolo	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio con 2 molecole d'acqua	25% CaO 35% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	---

13.	Anidrite	Prodotto di origine naturale costituito essenzialmente da solfato di calcio anidro	30% CaO 45% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	---
14.	Gesso cotto	Prodotto ottenuto dalla disidratazione totale o parziale del gesso	30% CaO 45% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	---
15.	Solfato di calcio precipitato	Sottoprodotto di fabbricazioni industriali quali, ad esempio, la fabbricazione dell'acido fosforico	25% CaO 35% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	---
16.	Sospensione di calcare	Prodotto ottenuto per sospensione di carbonato di calcio finemente suddiviso	20% CaO	---	CaO totale	---
17.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Prodotto a base di solfati di magnesio naturali come espomite e kieserite	15% MgO solubile 30% SO ₃ solubile	---	MgO solubile SO ₃ solubile	---
18.	Ossido di magnesio	Prodotto polverulento ottenuto per calcinazione di rocce magnesiache e contenente come componente essenziale ossido di magnesio	30% MgO Classificazione granulometrica: vedi 1.1	---	MgO totale	---
19.	Soluzione di cloruro di calcio	Prodotto liquido ottenuto per dissoluzione di cloruro di calcio in acqua	12% CaO solubile in acqua	---	CaO solubile in acqua	---

2.2 Correttivi diversi

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Solfato ferroso per uso agricolo	Prodotto industriale, collaterale di altre lavorazioni	90% FeSO ₄ × 7 H ₂ O Solubilità in acqua: circa 26 g/100 ml a 20 °C	---	FeSO ₄ × 7 H ₂ O totale	---
2.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Prodotto a base di "Maërl" (residui calcarei di alghe marine) e di kieserite	30% CaO 8% MgO 12% SO ₃ Classificazione granulometrica: vedi 1.1.	---	CaO totale MgO totale SO ₃ totale Classe granulometrica	---
3.	Zolfo per uso agricolo	Prodotto contenente come componente principale zolfo elementare	50% S	---	S totale	---
4.	Pirite per uso agricolo	Prodotto naturale polverulento costituito principalmente da solfuro di ferro	70% FeS ₂	---	Fe totale SO ₃ totale	---
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Prodotto ottenuto per sospensione in acqua di zolfo micronizzato	40% S	---	S totale	Può essere indicato in aggiunta alla dichiarazione peso/peso il titolo in peso/volume a 20 °C
6.	Estratto di tannini di castagno solido	Prodotto ottenuto per lisciviazione in acqua calda di legno di castagno non trattato, successiva concentrazione con mezzi fisici ed essiccazione	Umidità: massimo 10% pH compreso tra 3,0 e 3,5 Carbonio organico sul tal quale: minimo 50% Tannini sul tal quale: minimo 75%	---	Umidità pH Carbonio organico Tannini	
7.	Estratto di tannini di castagno liquido	Prodotto ottenuto per lisciviazione in acqua calda di legno di castagno non trattato e successiva concentrazione con mezzi fisici	pH compreso tra 3,0 e 3,5 Carbonio organico sul tal quale: minimo 9% Tannini sul tal quale: minimo 13%.	---	pH Carbonio organico Tannini	

ALLEGATO 4
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Substrati di coltivazione

1. I substrati di coltivazione di cui al punto 2. del presente allegato, possono essere preparati esclusivamente utilizzando le matrici elencate nella tabella seguente:

	Denominazione	Definizione
Ammendanti	Letame	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Letame artificiale	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante vegetale semplice non compostato	Vedi Allegato 2, capitolo 2, numero ordine 3; Rientrano in questa categoria i materiali vegetali come: midollo e fibra di cocco, cortecce, pula e lolla di riso, paglie, fibra di juta
	Ammendante compostato verde	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante compostato misto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Ammendante torboso composto	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba acida	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba neutra	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Torba umificata	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Leonardite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
	Lignite	Vedi Allegato 2, capitolo 2
Ammendante compostato con fanghi	Vedi Allegato 2, capitolo 2	
Matrici minerali	Argilla	Prodotto costituito da fillosilicati
	Argilla espansa	Prodotto ottenuto per cottura di argilla a temperatura superiore a 1200°C
	Lapillo	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Lana di roccia	Prodotto derivato dalla fusione di basalti
	Perlite espansa	Prodotto ottenuto dal trattamento termico di sabbie silicee di origine vulcanica
	Pomice	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Sabbia	Prodotto originato dalla disgregazione di rocce prevalentemente silicee
	Tufo	Prodotto originato da materiali vulcanici
	Vermiculite espansa	Prodotto ottenuto dal riscaldamento di fillosilicati
	Zeolititi	Silicato di alluminio del gruppo dei tectosilicati
Altre matrici	Schiume poliuretatiche	Prodotto derivato da una miscela di un prepolimero poliuretano costituito da isocianato e poliolo

1.1. E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i concimi CE inseriti nel Regolamento CE n. 2003/2003, i concimi minerali, i concimi organici ed i concimi organo-minerali inseriti nell'allegato 1 del presente decreto, nel rispetto del contenuto massimo di elementi totali nel substrato pari a N 2,5 % s.s., P₂O₅ 1,5 % s.s., K₂O 1,5 % s.s, e nel rispetto dei limiti dichiarati di conducibilità elettrica del prodotto finale.

1.2. E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i correttivi inseriti nell'allegato 3 del presente decreto.

1.3. E' consentito aggiungere ai substrati di coltivazione i prodotti ad azione specifica, fatte salve le premesse di cui al punto 4.1 dell'allegato 6 del presente decreto.

1.4. Ciascuna matrice impiegata deve rispettare gli specifici limiti prescritti nel presente decreto relativamente ai parametri biologici nonché ai metalli pesanti.

2. Substrati di coltivazione

N. Denominazione del tipo	1 Substrato di coltivazione base
<p>Modo di preparazione e componenti essenziali</p>	<p>Prodotto solido costituito dalle seguenti matrici: Ammendante vegetale semplice non compostato Ammendante compostato verde Torba acida Torba neutra Torba umificata</p> <p>da sole, miscelate tra loro e/o con Letame Letame artificiale Leonardite Lignite</p> <p>e con: Argilla Argilla espansa Lapillo Lana di roccia Perlite espansa Pomice Sabbia Tufo Vermiculite espansa Zeolititi</p> <p>prodotti ad azione specifica correttivi concimi</p>
<p>Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti</p>	<p>pH (in H₂O) compreso tra 3,5 e 7,5 Conducibilità elettrica: massima 0,70 dS/m C organico minimo 8% sul secco Densità apparente secca massima 450 kg/m³</p>
<p>Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo</p>	<p>E' obbligatorio dichiarare tutti i componenti del substrato di coltivazione, presenti al di sopra del 5% v/v, in ordine volumetricamente decrescente. Eventuali concimi aggiunti vanno dichiarati anche al di sotto di tale soglia, specificando se si tratta di concime minerale semplice, concime minerale composto, concime organo-minerale, concime organico, eventualmente miscelati a specifici prodotti ad azione specifica sui fertilizzanti.</p>
<p>Elementi oppure sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare</p>	<p>pH (in H₂O) Conducibilità elettrica in dS/m Densità apparente secca in kg/m³ Porosità totale in % del volume (v/v) Volume commerciale contenuto, confezionato o sfuso, espresso in litri</p>
<p>Note</p>	<p>E' ammesso indicare l'uso del substrato (es. semina, rinvaso, taleaggio ecc.) e le specie vegetali coltivabili. Quando dichiarato "per specie acidofile", il pH deve essere compreso tra 3,5 e 5,0. E' consentito indicare il contenuto in C organico ed il titolo di N, P₂O₅ e K₂O aggiunto come concime</p>

N.	2
Denominazione del tipo	Substrato di coltivazione misto
<p>Modo di preparazione e componenti essenziali</p>	<p>Prodotto solido costituito dalle seguenti matrici: Ammendante vegetale semplice non compostato Ammendante compostato verde Ammendante compostato misto Ammendante compostato con fanghi Torba acida Torba neutra Torba umificata</p> <p>da sole, miscelate tra loro e/o con Letame Letame artificiale Leonardite Lignite Ammendante compostato con fanghi</p> <p>e con: Argilla Argilla espansa Lapillo Lana di roccia Perlite espansa Pomice Sabbia Tufo Vermiculite espansa Zeolititi</p> <p>prodotti ad azione specifica correttivi concimi</p>
<p>Criteria concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti</p>	<p>pH (H₂O) compreso tra 4,5 e 8,5 Conducibilità elettrica: massima 1,0 dS/m C organico minimo 4% sul secco Densità apparente secca massima 950 kg/m³</p>
<p>Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo</p>	<p>E' obbligatorio dichiarare tutti i componenti del substrato di coltivazione, presenti al di sopra del 5 % v/v, in ordine volumetricamente decrescente. Eventuali concimi aggiunti vanno dichiarati anche al di sotto di tale soglia, specificando se si tratta di concime minerale semplice, concime minerale composto, concime organo-minerale, concime organico, eventualmente miscelati a specifici prodotti ad azione specifica sui fertilizzanti.</p>
<p>Elementi oppure sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare</p>	<p>pH (H₂O) Conducibilità elettrica in dS/m Densità apparente secca in kg/m³ Porosità totale in % del volume (v/v) Volume commerciale contenuto, confezionato o sfuso, espresso in litri</p>
<p>Note</p>	<p>E' ammesso indicare l'uso del substrato (es. giardinaggio, paesaggistica, tappeti erbosi ecc.) e le specie vegetali coltivabili. Quando dichiarato "per specie acidofile", il pH deve essere compreso tra 3,5 e 5,0. E' consentito indicare il contenuto in C organico ed il titolo di N, P₂O₅ e K₂O aggiunto come concime</p>

Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali

1. Le *matrici organiche* sono da considerarsi unicamente delle materie prime per la preparazione dei concimi organo-minerali.

2. Per le matrici organiche di cui al capitolo 3 del presente allegato, ove non diversamente previsto, i tenori massimi consentiti in metalli pesanti espressi in mg/kg e riferiti alla sostanza secca sono i seguenti:

Metalli	Matrici organiche
Piombo totale	140
Cadmio totale	1,5
Nichel totale	100
Zinco totale	500
Rame totale	230
Mercurio totale	1,5
Cromo esavalente totale	0,5

3. Matrici organiche

N.	Denominazione del tipo	Origine, componenti essenziali e trattamenti	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo (da esprimere in etichetta quando si dichiarano le componenti organiche del concime organo- minerale)	Note
1	2	3	4	5	6
1.	Torba acida	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH inferiore a 5 (H ₂ O) C organico minimo 40%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba di sfagno", ecc.	
2.	Torba neutra	Residui vegetali fossilizzati contenenti originariamente una certa quantità di materiale terroso	pH superiore a 5 (H ₂ O) C organico sul secco: minimo 20%	È obbligatorio indicare il nome dei vegetali originari. Esempio: "Torba di sfagno", ecc.	

3.	Torba umificata	Prodotto appartenente alle categorie delle torbe acide, delle torbe neutre e degli ammendanti torbosi composti ad esclusione di quelli ottenuti per miscela di torba con ammendante compostato misto, aventi un contenuto in C organico estraibile non inferiore al 20% del C organico totale	C organico sul secco: 20% C organico umificato sul C organico estraibile grado di umificazione: minimo 60%	E' obbligatorio indicare i componenti di origine in ordine decrescente di peso. Esempio: "Torbe acide di sfagno", ecc.	Per sostanza organica estraibile si intende la sostanza organica solubile in soda 0.1Molare e pirofosfato di sodio 0,1 Molare. La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone).
4.	Lignite	Prodotto solido estratto da miniere a cielo aperto e macinato	C organico sul secco: 30% C umificato sul secco: 15% Grado di umificazione: 50%	E' obbligatorio indicare l'ubicazione del giacimento	---
5	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotto non fermentato a base di cortecce e/o di altri materiali vegetali, come sanse, pule, bucce con esclusione di alghe e di altre piante marine	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 40% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale Torba: massimo 20% sul tal quale	---	E' consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≤ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≤ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.: $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=0$; $m^{(3)}=0$; $M^{(4)}=0$; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.; $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=1$; $m^{(3)}=1000$ CFU/g; $M^{(4)}=5000$ CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\leq 60\%$

1	2	3	4	5	6
6	Ammendante compostato verde	Prodotto ottenuto attraverso un processo controllato di trasformazione e stabilizzazione di rifiuti organici che possono essere costituiti da scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri materiali vegetali come sanse vergini (disolate o meno) od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale.	Umidità: massimo 50% pH compreso tra 6 e 8,5 C organico sul secco: minimo 20% C umico e fulvico sul secco: minimo 2,5% Azoto organico sul secco: almeno 80% dell'azoto totale C/N massimo 50.	---	È consentito dichiarare i titoli in altre forme di azoto, fosforo totale e potassio totale. Il tenore dei materiali plastici vetro e metalli (frazione di diametro ≤ 2 mm) non può superare lo 0,5% s.s. Inerti litoidi (frazione di diametro ≤ 5 mm) non può superare il 5% s.s. Sono inoltre fissati i seguenti parametri di natura biologica: - Salmonella: assenza in 25 g di campione t.q.: $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=0$; $m^{(3)}=0$; $M^{(4)}=0$; - Escherichia coli in 1 g di campione t.q.: $n^{(1)}=5$; $c^{(2)}=1$; $m^{(3)}=1000$ CFU/g; $M^{(4)}=5000$ CFU/g; Indice di germinazione (diluizione al 30%) deve essere $\leq 60\%$ Sono ammesse alghe e piante marine, come la Posidonia spiaggiata, previa separazione della frazione organica dalla eventuale presenza di sabbia, tra le matrici che compongono gli scarti compostabili, in proporzioni non superiori al 20% (P:P) della miscela iniziale. -Tallio: meno di 2 mg kg ⁻¹ sul secco (solo per Ammendanti con alghe).

⁽¹⁾ **n** = numero di campioni da esaminare;

⁽²⁾ **c** = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra **m** e **M**; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a **m**.

⁽³⁾ **m** = valore di soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a **m**;

⁽⁴⁾ **M** = valore massimo per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a **M**;

ALLEGATO 6
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)

Prodotti ad azione specifica

1. Premessa

Le miscele di prodotti ad azione specifica con altri fertilizzanti devono essere espressamente disciplinate e vengono classificate "Concime nazionale". Tali miscele devono rispettare le prescrizioni, i limiti ed i titoli indicati nell'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o nell'allegato 1 del presente decreto, nonché le indicazioni di cui al presente allegato.

Le miscele di cui sopra non possono essere definite "prodotto ad azione specifica".

2. Prodotti ad azione sui fertilizzanti

2.1. Inibitori

È consentito aggiungere ai concimi minerali CE-~~e~~ nazionali contenenti tutto o almeno il 50% dell'azoto totale sotto forma di azoto ammoniacale, ureico e cianamidico, gli inibitori di seguito elencati.

Il responsabile dell'immissione sul mercato deve fornire un'informazione tecnica il più completa possibile con ogni imballaggio o con i documenti di accompagnamento, se si tratta di una fornitura alla rinfusa. Queste informazioni in particolare devono permettere all'utente di determinare i periodi di utilizzo e le dosi di applicazione secondo i tipi di coltura ai quali tale fertilizzante è destinato.

2.1.1. Inibitori della nitrificazione

N.	Denominazione del tipo e composizione dell'inibitore della nitrificazione 2	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile 3		Titolo minimo e massimo dell'inibitore, in percentuale in massa dell'azoto totale presente come azoto ammoniacale e azoto ureico 4		Note 5
		Minimo	Massimo	Minimo	Massimo	
1						
1	3,4 - Dimetilpirazolo fosfato	0,5	2	0,8	1,6	(*)
2	Diciandiamide (DCD)	2,25	4,5	2,25	4,5	
3	Nitrapyrin	0,3	0,6			Non superare il quantitativo massimo di 500 g s.a./ha per anno
4	Prodotto contenente diciandiamide (DCD) e 1,2,4- triazolo (TZ) n. CE# EINECS 207-312-8 n. CE# EINECS 206-022-9			2,0	4,0	Rapporto di miscela 10:1 (DCD:TZ)
5	Prodotto contenente 1,2,4- triazolo (TZ) e 3-metilpirazolo (MP) n. CE# EINECS 206-022-9 n. CE# EINECS 215-925-7			0,2	1,0	Rapporto di miscela 2:1 (TZ:MP)
6	Miscela isomerica di acido 2-(3,4-dimethyl-pyrazol-1- yl) succinico e di acido 2- (4,5-dimethyl-pyrazol-1-yl) succinico (DMPSA) N. CE 940-877-			0,8	1,6	

(*) evidente errore di trasposizione dal Reg. CE 2003/03 visto che questi limiti erano già presenti nella norma nazionale e sono quelli di colonna 3

2.1.2. Inibitori dell'ureasi

N. 1	Denominazione del tipo e com-posizione dell'inibitore del- l'ureasi 2	Titolo minimo e massimo del-l'inibitore, in percentuale in massa dell'azoto totale presentecome azoto ureico 3
1	N-(n-butil) tiofosforico tria-mide (NBPT) N. ELINCS 435-740-7	Minimo 0,09 Massimo 0,20
2	Triammide N-(2-nitrofe-nil)fosforica (2-NPT) n. CE# EINECS 477-690-9	Minimo 0,04 Massimo 0,15
3	Miscela di triammide N-butil-fosforica (NBPT) e triammide N-propil-fosforica (NPPT) (rapporto di 3 a 1 ⁽¹⁾) Miscela di reazione: n. CE 700-457-2 Miscela di NBPT/NPPT: NBPT: n. ELINCS 435-740-7 NPPT: n. CAS 916809-14-8	Minimo: 0,02 Massimo: 0,3

(1) Tolleranza per la parte di NPPT: 20% (nota assente nel DM 10 ottobre ma il cui riferimento (1) è stato invece lasciato come da ex Reg. CE 2003/03)

2.1.3. Inibitori della nitrificazione e dell'ureasi

	Minimo-massimo di inibitore addizionabile calcolato in percentuale del contenuto in azoto minerale nitrificabile (ammoniacale + ureico)	
	Minimo	Massimo
Prodotto costituito da DCD e idrochinone nel rapporto 3:1	1%	2%

2.2. Ricoprenti

Ai sensi della presente norma è autorizzata la ricopertura dei concimi CE o nazionali in forma granulata. E' obbligatoria la dichiarazione dell'agente ricoprente e della percentuale del prodotto ricoperto (in peso). Può essere usata la denominazione "totalmente ricoperto" unicamente se la percentuale ricoperta non è inferiore al 95% e la denominazione "parzialmente ricoperto" se la percentuale non è inferiore al 25%.

Le sostanze di ricopertura, innocue nelle condizioni di impiego per l'uomo, per il terreno e per le piante, dovranno essere preventivamente autorizzate a seguito di richiesta, sentito il parere della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti ed iscritte nel presente allegato. I concimi così definiti "ricoperti" potranno essere addizionati di elementi secondari e microelementi solubili in acqua secondo le modalità previste ai punti 1.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3. dell'allegato 1.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	POLIGEN W3	Polimero etilenacrilico	---	---	---	---
2.	Membrana di copertura denominata "META®"	Prodotto ottenuto per attivazione in condizioni definite di sostanze polifenoliche, denominate MPPA®, con sali di calcio	3% CaO totale 10% agente ricoprente 0,3% MPPA	---	Ossido di calcio (CaO) totale Sostanze polifenoliche denominate MPPA®	---
3	MCT	Poliuretano				E' consentito dichiarare la percentuale (p/p) di poliuretano

2.3. Coformulanti

E' consentito aggiungere coformulanti a concimi solidi o liquidi. ~~I prodotti addizionati devono riportare in etichetta la dizione "con coformulante prodotto da idrolisi enzimatica" (*) frase mai eliminata ma evidentemente superata~~

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali.	Titolo minimo in elementi fertilizzanti (percentuale di peso). Valutazione degli elementi fertilizzanti. Altri requisiti richiesti.	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo.	Elementi il cui titolo deve essere dichiarato. Forma e solubilità degli elementi fertilizzanti. Altri criteri.	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di pelli preventivamente trattate in impianti tecnici (Reg. CE 1774/2002)	6% Azoto organico 15% Carbonio organico totale 0,75% Idrossiprolina	Azoto organico Carbonio organico	---	In etichetta deve essere riportata la dizione "Coformulante prodotto da idrolisi enzimatica"
2.	Acido aminolevulinico (ALA)	Prodotto ottenuto per fermentazione mediante batteri fotosintetici e formato da acido aminolevulinico (ALA)	Titolo minimo di ALA 0,05% p/p		Titolo di ALA	In etichetta deve essere riportata la dizione "con coformulante acido aminolevulinico" o "con coformulante ALA"

3.	Attivatore proteico su prodotto	Prodotto solido pulverulento avente granulometria compresa tra 0,01 e 0,5 mm ottenuto per idrolisi termo-barica in autoclave e successiva essiccazione di pelli bovine di tipo <i>wet blue</i>	Azoto (N) totale 13% Azoto (N) organico 13% Azoto (N) organico/Azoto (N) totale 95 Carbonio organico (C) 35% pH < 6,00 Salinità < 1,4,dS/m Umidità < 12% Ceneri < 10% Sostanza organica 75% Densità apparente < 1 kg/dm ³ Idrossiprolina totale sul tal quale 8,5%	---	Azoto (N) totale Azoto (N) organico Azoto (N) organico / Azoto (N) totale Carbonio organico (C) pH Salinità Umidità Ceneri Sostanza organica Densità apparente Idrossiprolina totale sul tal quale	I prodotti addizionati devono riportare in etichetta la dicitura "Contiene attivatore proteico". Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = 0
----	---------------------------------	--	---	-----	--	---

2.4 Attivatori

N	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Estratti umici	Prodotti in sospensione o allo stato solido derivanti dall'estrazione di terreni, sostanze fossili, concimi e ammendanti organici, ottenuti nei processi naturali di umificazione	C organico sul secco 30% C organico umificato sul C organico totale (T.U.) = minimo 60%	È obbligatorio indicare i materiali di provenienza degli estratti umici. Esempio: estratti da torba, da leonardite, ecc. E' obbligatorio indicare la composizione del mezzo estraente.	Sostanza organica sul tal quale In percentuale di peso sulla sostanza secca Sostanza organica Sostanza organica umificata in percentuale sulla sostanza organica Azoto organico Rapporto C/N	La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es.: polivinilpirrolidone). Per accertare la provenienza degli estratti umici è ammesso l'uso di isoelettrofocalizzazione. Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione.
2.	Umati solubili	Prodotti umici allo stato solido o fluido; ottenuti per estrazione da torbe o altre sostanze fossili, con particolari procedimenti atti ad ottenere i sali dagli acidi umici e fulvici solubili in acqua	<i>Prodotti solidi:</i> C organico solubile in acqua: minimo 19,5% C organico umificato sul carbonio organico solubile in acqua: minimo 95% Sodio totale (Na): massimo 0,5% Azoto organico: minimo 0,7% <i>Prodotti fluidi:</i> C organico solubile in acqua: minimo 2,8% C organico umificato sul carbonio organico solubile in acqua: minimo 95% Sodio totale (Na) sulla sostanza secca: massimo 0,5% Azoto organico sulla sostanza secca: minimo 0,7%	È obbligatorio indicare i materiali di provenienza Esempio: "umati solubili da torba" ecc. È obbligatorio indicare la composizione del mezzo estraente	C organico solubile in acqua C organico umificato Azoto organico Nei prodotti fluidi l'azoto organico deve essere dichiarato sulla sostanza secca	La sostanza organica umificata si determina per assorbimento selettivo sui supporti cromatografici (es. polivinilpirrolidone). Per accertare la provenienza degli umati solubili è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizzazione. Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione.

1. Prodotti ad azione su suolo

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Resina sintetica insolubile a scambio ionico	Prodotto ottenuto per sintesi chimica a base di resina polistirolica reticolata con gruppi funzionali capaci di cedere ioni per doppio scambio	0,9% P ₂ O ₅ totale 2% K ₂ O totale 2% N nitrico e N ammoniacale	È obbligatorio indicare il rapporto tra resine anioniche e cationiche. È obbligatorio indicare il valore delle capacità di scambio cationico (valore minimo 120 meq/100 g sulla sostanza secca)	P ₂ O ₅ totale K ₂ O totale N nitrico e ammoniacale Microelementi se presenti	---
2.	Resine scambiatrici di elementi	Preparazione industriale per sintesi chimica di copolimeri reticolati con il successivo inserimento di funzioni per lo scambio di ioni	Capacità di scambio totale CST (anionica + cationica) 150 cmol/kg di sostanza secca	---	Capacità di scambio cationica CSC (cmol/kg) Capacità di scambio anionica CSA (cmol/kg)	Titoli facoltativi: - Elementi fertilizzanti - C organico estraibile - C organico umificato È consentito dichiarare una forcella di valori (es. 0-2%)
3.	Poliacrilammide anionica	Prodotto ad elevato peso molecolare ottenuto per copolimerizzazione di acrilammide e acrilato di sodio	90 % Poliacrilammide solubile in acqua	---	Poliacrilammide anionica Acrilammide libera	È obbligatorio dichiarare il tenore in acrilammide libera. Il tenore in acrilammide libera non deve essere superiore allo 0,05 %
4.	Poliacrilammide anionica in soluzione acquosa	Soluzione acquosa di polimero ad elevato peso molecolare ottenuto per copolimerizzazione di acrilammide e di acrilato di sodio	18 % Poliacrilammide anionica solubile in acqua	---	Poliacrilammide anionica Acrilammide libera	È obbligatorio dichiarare il tenore in acrilammide libera. Il tenore in acrilammide libera non deve essere superiore allo 0,05 %

5.	Amido plastificato complessato con poliestere	Granuli di amido plastificato e complessato, eventualmente additivati del 7-8% di nero fumo, convertiti in film ad una temperatura di circa 140°C.	Amido plastificato e complessato	Il prodotto deve risultare biodegradabile almeno per il 90%	Biodegradabilità	---
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Riproduzione in condizioni di sterilità di inoculi di funghi endomicorrizici su radici di sorgo, in substrato formato da ammendante organico e da batteri della rizosfera	---	---	Tipo di ammendante organico Contenuto in micorrize (% in peso) Contenuto in batteri della rizosfera (UFC/g) Contenuto in trichoderma (se presente)	Il prodotto non deve contenere organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni quali salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi
7.	Poliacrilammide spongiforme	Prodotto con struttura reticolata ottenuto per sintesi chimica in presenza di idrossido di K da acrilammide e acido acrilico in grado di cedere gradualmente alle colture l'acqua adsorbita dai gruppi funzionali	Titolo minimo 90% di poliacrilammide	---	Capacità di adsorbimento: 240 ml di acqua deionizzata per g di prodotto	Il tenore in residui monomerici (acrilammide e acido acrilico) non deve essere superiore a 25 mg/kg di acrilammide e a 600 mg/kg di acido acrilico

8.	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotto allo stato fluido ottenuto attraverso un trattamento di stabilizzazione catalitico ed enzimatico delle acque di vegetazione delle olive	C organico sul secco: 30% C umico sul secco: 10% Azoto totale sul secco: 5% Azoto organico sul secco: 1% pH compreso tra: 6,2- 7,8 Parametri di elettrofocalizzazione adeguati	---	C organico sul secco C umico sul secco Tasso di umificazione sul secco Azoto totale sul secco Azoto organico sul secco pH	L'estratto umico derivante da acque di vegetazione si distingue dalle acque non trasformate (originarie) in quanto nella zona neutra dal gradiente di pH aumentano le bande che si ottengono con la tecnica della elettrofocalizzazione
9.	Seminiere e contenitori in carta con urea formaldeide	Prodotti ottenuti per miscelazione di un impasto di carta con concime a base di urea formaldeide e successiva realizzazione dei manufatti	4% N totale 30% C organico	Il prodotto deve risultare biodegradabile per oltre il 90% al netto della lignina presente	Azoto totale Azoto da urea formaldeide Eventuali altre forme di Azoto se presenti in misura superiore all'1% C organico Rapporto C/N	---

2. Prodotti ad azione su pianta

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione del tipo	Elementi oppure sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ammendante animale idrolizzato	Prodotto ottenuto da residui di macellazioni varie per idrolisi parziale a 130 °C	C organico sul secco: minimo 20% Azoto organico: minimo 1% Azoto organico solubile: minimo 0,25% Rapporto C/N: massimo 20	---	Sostanza organica sul secco Azoto organico Azoto organico solubile C organico Rapporto C/N	---

2.1. Biostimolanti

Le proprietà biostimolanti sono dichiarabili solo per i prodotti sotto elencati. Per tali prodotti è obbligatorio descrivere in etichetta dosi di impiego e modalità d'uso. L'attività biostimolante non deve derivare dall'aggiunta di sostanze ad azione fitormonale al prodotto. Salvo approvazione della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'Art. 9, non è consentito dichiarare proprietà biostimolanti alle miscele dei prodotti di questa sezione con altri fertilizzanti.

N.	Denominazione del tipo	Modo di preparazione e componenti essenziali	Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili. Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti	Altre indicazioni concernenti la denominazione e del tipo	Elementi e/o sostanze utili il cui titolo deve essere dichiarato. Caratteristiche diverse da dichiarare. Altri requisiti richiesti	Note
1	2	3	4	5	6	7
1.	Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di un estratto proteico di erba medica a base di amminoacidi e peptidi	15% C organico 4,5% N organico 28% amminoacidi totali 3,5% amminoacidi liberi	---	C organico N organico Amminoacidi totali Amminoacidi liberi	Il rapporto (<i>Alanina + Glicina</i>)/(<i>Prolina + acido glutammico</i>) non deve discostarsi sensibilmente dall'unità.
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Residui di epitelio animale provenienti da concerie e da macelli, idrolizzati con acidi minerali	4% N Azoto valutato come azoto organico di cui almeno 1% azoto organico solubile 15% C organico Rapporto C/N: non superiore a 6	---	Azoto organico Azoto organico solubile C organico Rapporto C/N	Peso molecolare medio degli idrolizzati proteici. Rapporto glicina/(prolina+ idrossiprolina)=1,1 Grado di idrolisi sul secco > 330 Amminoacidi liberi > 10%
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotto ottenuto per reazione tra l'estratto di erba medica, l'estratto di alghe <i>Ascophyllum nodosum</i> e il melasso di barbabietola	Azoto organico 1% Carbonio organico 10% Ossido di potassio 6% Betaine (Sommatore di glicina betaina + betaina dell'acido γ -amminobutirrico + betaina dell'acido 6-amminovalerico) 1%	---	Azoto organico Carbonio organico Ossido di potassio Betaine	Il prodotto favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi
4.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotto ottenuto per reazione tra l'estratto di erba medica, l'estratto di alghe <i>Ascophyllum nodosum</i> e il melasso di barbabietola	Carbonio organico 2% Ossido di potassio 1,5% Betaine (Sommatore di glicina betaina + betaina dell'acido γ -amminobutirrico + betaina dell'acido 6-amminovalerico) 0,2%	---	Carbonio organico Ossido di potassio Betaine	Il prodotto favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi
5.	Estratto acido di alghe della Famiglia "Fucales"	Prodotto ottenuto per estrazione di alghe della Famiglia "Fucales" in soluzione acquosa acida.	Sostanza secca: 4÷9% pH 5,0÷7,0 4% C organico sul secco 1% N organico sul secco 2% K ₂ O sul secco 2% SO ₃ sul secco 5,5% Glicina-betaina sul secco 0,06 mg/kg Isopenteniladenina e suoi derivati sul secco	---	Sostanza secca pH C organico sul secco N organico sul secco K ₂ O sul secco SO ₃ sul secco Glicina-betaina sul secco Isopenteniladenina e suoi derivati sul secco	Il prodotto presenta proprietà biostimolanti

6.	Inoculo di funghi micorrizici	Riproduzione in condizioni di sterilità di inoculi di funghi endomicorrizici su radici di sorgo, in substrato formato da ammendante organico e da batteri della rizosfera	(1) Funghi endomicorrizici i capaci di formare punti di ingresso nelle radici della pianta ospite $\geq 30\%$ (2) Batteri (Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, Streptomyces sp.) $\geq 5 \times 10^6$ unità formanti colonie	---	Matrice organica, micorrizze, batteri della rizosfera, trichoderma	Il prodotto non deve contenere organismi geneticamente modificati ed organismi patogeni quali salmonella, coliformi fecali, mesofili aerobici e uova di nematodi
7.	Idrolizzato enzimatico di Fabaceae	Prodotto ottenuto per idrolisi enzimatica di tessuti di vegetali appartenenti alla famiglia delle Fabaceae	5% amminoacidi totali 1,5% amminoacidi liberi 30% grado di idrolisi		Amminoacidi totali Amminoacidi liberi Grado di idrolisi	Il prodotto presenta attività biostimolanti. Contenuto in Triacantano di origine naturale pari ad almeno 6 mg/kg
8.	a) Filtrato di crema d'alghe b) Soluzione di filtrato di crema di alghe	Prodotto ottenuto per trattamento fisico e successiva filtrazione di crema d'alghe marine Ascophillum nodosum Prodotto ottenuto per diluizione al minimo al 10% in ambiente acquoso del filtrato di crema di alghe marine Ascophillum nodosum	C organico 1,7% Mannitolo 7,0 g/L C organico 0,2% Mannitolo 0,7 g/L	...	C organico Mannitolo C organico Mannitolo	Il prodotto presenta proprietà biostimolanti e favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi Il prodotto presenta proprietà biostimolanti e favorisce l'assorbimento degli elementi nutritivi. Possono essere addizionati microelementi. Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del controllo analitico dell'attività biostimolante del prodotto
9.	Estratto umico di leonardite	Prodotto fluido ottenuto per estrazione di leonardite	C umico sul tal quale 6% C fulvico sul tal quale 1,5% Grado di umificazione 80% Azoto organico sul secco 0,7% Rapporto C/N 40	...	C umico sul tal quale C fulvico sul tal quale Grado di umificazione Azoto organico sul secco Rapporto C/N Rapporto isotopico del C ($\delta^{13}C$ ‰)	Il C umico e fulvico si determinano per assorbimento selettivo su supporti cromatografici (es. polivinilpirrolidone). Per accertare la provenienza è ammesso l'uso di metodi di isoelettrofocalizzazione. Il prodotto presenta proprietà biostimolanti. Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del controllo analitico dell'attività biostimolante del prodotto (*) (*) in realtà non esiste un metodo per determinare la dose da indicare
10.	Estratto fluido azotato a base di alga Macrocyctis Integrifolia	Prodotto ottenuto per estrazione a freddo in acqua di alghe Macrocyctis Integrifolia	Titolo minimo di N organico 0,2 % C organico 0,7 % Rapporto C/N 3,5	-	N organico C organico pH (10% p/v in acqua)	Il prodotto presenta proprietà biostimolanti È consentita la dichiarazione di $\delta^{13}C$ È consentita la dichiarazione di $\delta^{15}N$ È consentita la dichiarazione di $\delta^{34}S$
11.	AATC (acido N-acetiltiazolidin-4-carbossilico) +ATC (acido tiazolidin carbossilico)	Prodotto fluido ottenuto per miscela di AATC ed ATC con acqua e altri coformulanti.	AATC 2,37% (p/p) ATC 2,37% (p/p) AATC + ATC 4,74 (p/p)	---	AATC 2,37% (p/p) + AATC 2,37% (p/p)	Il prodotto presenta proprietà biostimolanti

12	Idrolizzato fluido a base di epitelio animale e di alghe brune	Prodotto ottenuto per soluzione e sospensione in acqua, a mezzo di apposite sostanze disperdenti di epitelio animale idrolizzato fluido, alghe brune e concimi composti NK	N totale +K ₂ O 10,5% N totale 3% di cui almeno 0,3% di N organico C organico 3,5% K ₂ O solubile in acqua 5%		Azoto totale Azoto organico Ossido di Potassio solubile in acqua Carbonio (C) organico pH	Il prodotto presenta proprietà biostimolanti. È consentita la dichiarazione del rapporto: (Glicina + Treonina)/Triptofano = 3
----	--	---	--	--	---	---

Tolleranze

1. Definizioni

1.1. Le tolleranze indicate nel presente allegato per ciascun titolo dichiarato, corrispondono agli scarti ammissibili del valore dichiarato rispetto a quello riscontrato nell'analisi.

1.2. Le tolleranze devono tener conto delle variazioni di fabbricazione, nonché dell'eventuale errore analitico e di campionamento; pertanto le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.

1.3. – Nessuna tolleranza è ammessa per quanto concerne i titoli minimi e massimi specificati nel Regolamento (CE) 2003/2003 e negli Allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tenuto conto dell'incertezza di misura.

1.4. – In mancanza di un massimo indicato, l'eccedenza del titolo riscontrato rispetto al titolo dichiarato non è soggetta ad alcuna restrizione.

2. Concimi CE

Le tolleranze applicabili al titolo dichiarato di elementi nutritivi nei diversi tipi di concimi CE sono quelle previste nel Regolamento (CE) 2003/2003.

L'inserimento delle tolleranze di nuovi concimi CE come pure l'aggiornamento delle attuali è compito della Commissione CE secondo le procedure previste dagli Art.li 31 e 32 del Regolamento (CE) 2003/2003.

I riferimenti andrebbero adesso fatti al Reg. UE 2019/1009

3. Concimi nazionali

Per quanto attiene all'inserimento delle tolleranze per nuovi prodotti o alla revisione ed aggiornamento delle attuali, si provvede con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta motivata della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'Art. 9.

3.1. concimi minerali semplici

3.1.1. Concimi azotati (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in	
	N	Tannini totali
Nitrato di calcio	0,4	-
Nitrato di calcio e magnesio	0,4	-
Nitrato di sodio	0,4	-
Nitrato del cile	0,4	-
Calciocianamide	1,0	-
Calcioanamide nitrata	1,0	-
Solfato ammonico	0,3	-
Nitrato ammonico o nitrato ammonico calcareo:		
- 32% o meno;	0,8	-
- +32%	0,6	-
Sali misti azotati	0,5	-
Soluzioni ammoniacali	0,4	-
Sospensione di solfato ammonico	0,4	-
Ossammide	0,8	-
Solfonitrato ammonico	0,8	-
Solfonitrato di magnesio	0,8	-
Nitrato ammonico di magnesio	0,8	-
Urea	0,4	-
Sospensione di nitrato di calcio	0,4	-
Soluzione di concime azotato con urea formaldeide	0,4	-
Sospensione di concime azotato con urea formaldeide	0,4	-
Urea-ammonio solfato	0,5	-
Soluzione di nitrato ammonico e urea	0,6	-
Urea calcionitrato	0,8	-
Soluzione di concimi azotati	0,6	-
Soluzione di tiosolfato di ammonio	0,4	-
Ossiammino-triazina	1,0	-
Soluzione di concime azotato contenente tannini	0,5	0,2

3.1.2. Concimi fosfatici (solidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P ₂ O ₅
Concimi fosfatici scorie Thomas:	
- Dichiarazione espressa da una forcella del 2% in peso	0,0
- Dichiarazione espressa da un solo numero	1,0
Solubile in acidi minerali: per i concimi di cui ai numeri 4, 5	0,8
Solubile in acido formico: per i concimi di cui al numero 4	0,8
Solubile in citrato ammonico neutro: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, e 3 [*], 6 [**]	0,8
Solubile in acqua: per i concimi di cui ai numeri 1, 2, 3	0,9
Solubile in acqua: per i concimi di cui al numero 6 [**]	1,3

[*] Tolleranza per l'azoto: 0,3

[**] Tolleranza per il carbonio organico (C) umico: 1/10 del titolo dichiarato

3.1.2.2. Concimi fosfatici fluidi

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in P ₂ O ₅
Acido fosforico	0,8

3.1.3. Concimi potassici (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in K ₂ O
Cloruro potassico:	
- fino al 55% compreso	1,0
- oltre il 55%	0,5
Sale potassico B.T.C.	1,0
Sali misti di potassio o sfridi potassici	1,0
Soluzione di Sali potassici B.T.C.	1,0
Soluzione di cloruro di potassio	1,0
Soluzione di tiosolfato di potassio	1,1
Soluzione di sali misti potassici	1,0
Sale grezzo di potassio	1,5
Sale grezzo di potassio arricchito	1,0
Cloruro di potassio contenente Sali di magnesio	1,5
Solfato di potassio	0,5
Solfato di potassio contenente Sali di magnesio	1,5

3.2. Concimi minerali composti (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Elementi fertilizzanti	1,1	1,1	1,1

3.2.1. Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali

Concimi binari: 1,5
Concimi ternari: 1,9

3.2.2. Per quanto concerne i titoli dichiarati delle varie forme azotate e della solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono a 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P₂O₅) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1 e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

3.3. Concimi organici

3.3.1. Concimi organici azotati (solidi e fluidi)

	Valori assoluti in % di peso espressi in				
	C	C organico estraibile/C organico	N	N organico solubile	pH
Pennone	1,0	--	0,9	--	--
Cornunghia torrefatta	1,0	--	0,5	--	--
Cornunghia naturale	1,0	--	0,9	--	--
Pelli e crini	1,0	--	0,9	--	--
Pellicino integrato	1,0	--	0,9	--	--
Cuoiattoli	1,0	--	0,9	--	--
Cuoio torrefatto	1,0	--	0,5	--	--
Crisalidi	1,0	--	0,9	--	--
Sangue a secco	1,0	--	0,5	--	--
Farina di carne	1,0	--	0,5	--	--
Panelli	1,0	--	0,5	--	--
Borlanda [*]	1,0	--	0,5	--	--
Borlanda vitivinicola	1,0	--	0,5	--	--
Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali (**)	1,0	---	0,3	---	---
Cascami di lana	1,0	--	0,5	--	--
Epitelio animale idrolizzato	1,0	--	0,3	--	--
Borlanda fluida [**]	1,0	--	0,3	--	--
Borlanda vitivinicola fluida	1,0	--	0,3	--	--
Carniccio fluido in sospensione	1,0	--	0,3	0,2	--
Letame essiccato [***]	1,0	--	0,3	--	--
Sangue fluido	1,0	--	0,3	--	--
Cuoio e pelli idrolizzati	1,0	--	0,5	--	--
Epitelio animale idrolizzato fluido	1,0	--	0,3	0,2	--
Concime organico azotato di origine vegetale e animale [***]	1,0	--	0,3	--	--
Estratto di alghe in forma solida [****]	1,0	--	0,1	--	--
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	1,0	--	0,1	--	--
Gelatina idrolizzata per uso agricolo	5,0 [+]	5,0 [++]	1,0 [+]	0,5 [+]	0,5 [+]
Miscela di concimi organici azotati (solida e fluida)	1,0	--	0,5	--	--
“Aminoacidi e peptidi” e “Aminoacidi e peptidi fluidi”	1,0	---	0,3	0,2	---
Idrolizzato proteico da lana	1,0		0,3 (°)		
[*] Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,5 [**] Tolleranza per l'ossido di potassio: 0,3 [***] Tasso di umificazione: 25% del dichiarato [****] Tolleranza per l'ossido di potassio: 1,1. Tolleranza per le Betaine: 0,02. Tolleranza per il Mannitolo: 1 [+] valore assoluto [++] valore relativo (°) N totale e N organico					

3.3.2. Concimi organici NP

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in				
	N	P ₂ O ₅	C		
Guano	0,5	0,5	1,0		
Farina di pesce	0,5	0,5	1,0		
Farina d'ossa	0,5	0,5	1,0		
Farina d'ossa degelatinata	0,5	0,5	1,0		
Ruffetto d'ossa	0,5	0,5	1,0		
Concime d'ossa	0,5	0,5	1,0		
Pollina essiccata	0,5	0,5	1,0		
Residui di macellazione idrolizzati [***]	0,5	0,3	1,0		
Letame suino essiccato [****]	0,3	0,3	1,0		
Concime organico NP di origine animale e vegetale [***] [****]	0,3	0,2	1,0		
Biomasse da miceli	0,5	0,2	1,0		
Miscela di concimi organici NP	0,5	0,5	1,0		
	Valori assoluti in % di peso espressi in				Umidità
	C	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	
Digestato vegetale essiccato	1,0	0,5	0,2	0,5	
Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	1,0	0,3	0,2	0,5	0,1
Digestato essiccato	1,0	0,5	0,2	0,5	2
[***] Tolleranza per l'azoto organico solubile: 0,2					
[****] Tasso di umificazione: 25% del dichiarato					

3.3.3. Concimi organici NPK

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	C organico
Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente	0,5	0,5	0,5	1

3.4. Concimi organo-minerali

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	C (solidi)	C (fluidi)	C (umico+fulvico)	Tasso di umificazione
Concimi organo-minerali azotati	1,1	--	--	1,0	0,5	0,3	10,0
Concimi organo-minerali NP	1,1	1,1	--	1,0	0,5	0,3	10,0
Concimi organo-minerali NK	1,1	-	1,1	1,0	0,5	0,3	10,0
Concimi organo-minerali NPK	1,1	1,1	1,1	1,0	0,5	0,3	10,0

3.4.1. Valore consentito della somma degli scarti negativi rispetto al valore dichiarato in elementi principali: Concimi organo-minerali azotati 1,5
 Concimi organo-minerali NP e NK 1,9
 Concimi organo-minerali NPK 2,5

3.5. Per quanto concerne i titoli dichiarati per le varie forme azotate e per le varie solubilità dell'anidride fosforica, le tolleranze corrispondono ad 1/10 del titolo globale dell'elemento in questione con un massimo del 2% in peso. I titoli complessivi in azoto (N) ed in anidride fosforica (P₂O₅) devono comunque rimanere nei limiti specificati nell'allegato 1 e nell'ambito delle tolleranze di questo paragrafo.

3.6. Nei concimi liquidi in soluzione previsti nell'allegato 1 è tollerato un residuo insolubile, determinabile per filtrazione o centrifugazione della soluzione resa omogenea e portata a 20°C, non superiore all'1% P/V.

Per gli ammendanti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	--	--	3,0	6,0	--	--
Per gli ammendanti di cui ai numeri 9 e 10	--	--	3,0	6,0	25	25
Vermicompost da letame	0,3	--	3,0	6,0	25	25
Lignite	--	--			--	6,0
Compost esausto da fungicoltura	0,3		3,0			
Pannello di filtrazione delle amiderie			3,0			
Per l'ammendante di cui al N. 18			C org 3,0		C umico e fulvico 25	

Valori assoluti relativi ai contenuti dichiarati			
	Zeoliti totali	Zeolite prevalente	Capacità di scambio cationico [cmoli(+)/kg]
Zeolite	50 %	5 %	50

	Valore assoluto in % di peso espressi in				Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di quale				
	Carbonio totale di origine biologica	pH	Ceneri	Umidità	Salinità	Granulometria	Azoto totale	Fosforo totale	Potassio totale
Biochar da pirolisi o da gassificazione	3 %	0,5	3 %	5 %	20	20	20	20	20

4.1. Elementi secondari e microelementi contenuti in tutti i tipi di ammendanti:

Valori assoluti in percentuale di peso espressi sulla sostanza secca	
Na totale	un quarto del valore dichiarato

5. Correttivi

5.1. Correttivi calcici e magnesiaci

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						
	CaO	MgO	SO ₃	CaCO ₃	C org	N	N org
Per i correttivi numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 20	0,7	0,7	--	--	--	--	--
Per il correttivo numero 11	--	--		1,5	--	--	--
Per i correttivi numeri 12, 13, 14, 15	0,7	--	0,5	---	--	--	--
Per i correttivi numeri 16 e 19	0,7	--	--	--	--	--	--
Per il correttivo numero 17	--	0,7	0,5	--	--	--	--
Per il correttivo numero 18	--	0,7	--	--	--	--	--
Per il correttivo numero 21	0,7	--	0,5	--	3%	0,3	0,2
Per il correttivo numero 22	0,7	--	--	--	3%	0,3	0,2
Per il correttivo numero 23	0,7	--	0,5	--	3,0	0,3	---
Per il correttivo numero 24	0,7	0,7					

5.2. – Correttivi diversi

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in						
	CaO	MgO	SO ₃	FeSO ₄ x 7H ₂ O	S	C organico	Tannini
Per il correttivo n. 1	--	--	--	2,0	--	--	--
Per il correttivo n. 2	0,7	0,7	0,5	--	--	--	--
Per il correttivo n. 3, 4, e 5	--	--	--	--	1,0	--	--
Per il correttivo numero 6	--	--	--	--	--	3,0	1
Per il correttivo numero 7	--	--	--	--	--	0,6	1

6. Matrici organiche consentite per la produzione di concimi organo-minerali

7. Substrati di coltura

	Valori percentuali relativi ai parametri dichiarati				Valori assoluti
	volume commerciale	conducibilità elettrica	Densità apparente	Porosità totale	pH
1. Substrato di coltivazione base	10	25	20	10	1
2. Substrato di coltivazione misto	10	25	20	10	1

8. Prodotti ad azione specifica

8.1. prodotti ad azione sui fertilizzanti:

8.1.1. Inibitori

8.1.2. Ricoprenti

N.	Denominazione del tipo	Valori percentuali di peso relativi ai titoli dichiarati di:		
		MPPA®	CaO	Poliuretano
2	Membrana di copertura denominata "META®" (agente ricoprente)	10	10	
3	MCT (agente ricoprente)			5

8.1.3. Coformulanti

	N	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in				Idrossiprolina nella frazione con dimensione molecolare nominale superiore a 21 kDa					
		C	ALA								
Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	0,5	3,0				1,0					
Acido aminolevulinico (ALA)			0,01%								
Attivatore proteico su prodotto	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in										
	N tot	N org	N org/N tot	C org	pH	Salinità	Umidità	Ceneri	Sostanza organica	Densità apparente	Idrossiprolina totale sul tal quale
	0,5	0,5	5,0	5	0,5	0,3	2,0	2,0	7,5	0,1	0,5

8.1.4. Attivatori

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di	
	N	C	Sostanza organica	Sostanza organica umificata	
Estratti umici	--	3,0	6,0	25	
Umati solubili:					
Solidi	0,2	2,0	--	--	--
Fluidi	0,2	2,0	--	--	--

8.2. prodotti ad azione su suolo:

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in				Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di	
	N	P	K ₂ O	Capacità di scambio	Poliacrilammide anionica	Micorrize, batteri, trichoderma
Per il prodotto n. 1	0,5	0,4	0,5	10 meq	--	--
Per il prodotto n. 2 [1]	--	--	--	30 cmol [2]	--	--

Per i prodotti n. 3, 4 e 7	--	--	--	--	15	--
Per il prodotto n. 6	--	--	--	--	--	25

[1] Non sono ammesse tolleranze sui valori della colonna 7, dichiarati in via facoltativa, in quanto espressi da una forcella indicante un minimo ed un massimo.

[2] Tolleranza relativa alla somma delle capacità di scambio anionico e cationico.

Per il prodotto n. 8

Estratto umico derivante dalle acque di vegetazione delle olive

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in		Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di
N	C	Tasso di umificazione
0,3	3,0	25

Per il prodotto n. 9

Seminere e contenitori in carta con urea formaldeide

Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:	
N	C
0,5	3,0

8.3. prodotti ad azione su pianta

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in			Sostanza organica
	N	N solubile	C	
Ammendante animale idrolizzato	0,3	0,1	3,0	6,0

8.3.1. prodotti ad azione su pianta - biostimolanti

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in					
	C organico	N organico	Amminoacidi liberi	Amminoacidi totali	Ossido di potassio	Betaine
Per il prodotto n. 1	3,0	0,3	1,5	3	--	--
Per il prodotto n. 2	1,0	0,3	--	--	--	--
Per il prodotto n. 3	1,0	0,2	--	--	0,5	0,2
Per il prodotto n. 4	0,5	--	--	--	0,3	0,05

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:					Valori percentuali di peso relativi ai titoli dichiarati di:
	C organico	N organico	K ₂ O	SO ₃	Glicina - betaina	Isopenteniladenina
Per il prodotto n. 5	0,4	0,1	0,2	0,2	1,0	10
Valori percentuali di peso relativi ai titoli dichiarati di						
	Triacontanolo					
Per il prodotto n. 7	5%					

	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:			Valori assoluti in rapporto peso/volume espressi in:		
	C organico			Mannitolo		
Per il prodotto n. 8						
a) filtrato di crema d'alghe	0,5					1
b) soluzione di filtrato di crema d'alghe	0,1					0,1
Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:						
C umico	C fulvico	N organico	Grado di umificazione	Rapporto isotopico del C (δ ¹³ C ‰)		

Per il prodotto n.9 Estratto unico di leonardite	0,3	0,2	0,2	5	0,2		
	Valori assoluti in percentuale di peso espressi in:						
	C organico di origine biologica	N organico	pH	Grado di umificazione	$\delta^{13}C \%$	$\delta^{15}N \%$	$\delta^{34}S \%$
Per il prodotto n. 10	0,2	0,05	0,5	5	0,2	0,2	0,2

Per il prodotto n. 11	Valori assoluti in percentuale di p/p espressi in		
	ATC	AATC	AATC + ATC
	0,35	0,35	0,7

Per il prodotto n. 12	Valori assoluti in percentuale di p/p espressi in %				
	Azoto(N) totale	Azoto(N) organico	Ossido di Potassio (K ₂ O) totale solubile in acqua	Carbonio (C) organico	(Glicina+Treonina)/Tryptofano
	1,1	0,3	1,1	0,5	0,2

Etichettatura ed immissione sul mercato

Parte I: etichettatura

1. Premessa

Tutti i prodotti fertilizzanti immessi in commercio, a titolo oneroso o gratuito, devono essere identificati ed etichettati secondo le norme appresso indicate. I risultati di tali identificazioni devono comparire nelle etichette del prodotto nel caso di prodotti imballati o nei documenti di accompagnamento nel caso di prodotti commercializzati sfusi.

La dichiarazione di tali identificazioni ne comporta la garanzia.

Un esemplare dei documenti di accompagnamento, contenente le indicazioni di identificazione, deve essere unito in ogni caso alla merce e deve essere accessibile agli organi di controllo.

Nel caso di prodotti imballati, l'imballaggio deve essere chiuso in un modo o con un sistema tale che, all'atto dell'apertura, il dispositivo, il sigillo di chiusura o l'imballaggio stesso risultino irrimediabilmente danneggiati. È ammesso l'impiego di sacchi a valvola.

Nel caso di concimi sfusi una copia dei documenti che contengono le indicazioni relative all'identificazione deve accompagnare la merce ed essere accessibile a fini d'ispezione.

Il termine "Fertilizzante" non può essere impiegato sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento per indicare i prodotti disciplinati dal presente decreto legislativo.

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti almeno in lingua italiana. L'indicazione degli

elementi fertilizzanti deve avvenire con le seguenti modalità:

- Azoto come N;
- Fosforo come P₂O₅;
- Potassio come K₂O;
- Calcio come CaO;
- Magnesio come MgO;
- Sodio come Na₂O;
- Zolfo come SO₃;
- Boro, Cobalto, Rame, Ferro, Manganese, Molibdeno e Zinco con il simbolo chimico degli elementi stessi;
- Carbonio organico di origine biologica come C;
- Sostanza organica: C organico x 2,0;
- Cloro (o Cloruri) come Cl.

L'indicazione di altre caratteristiche previste per i diversi tipi di fertilizzanti deve essere riportata in conformità alle prescrizioni indicate nella descrizione del tipo in questione. Sulle etichette e/o sui documenti di accompagnamento dovranno pertanto comparire solamente le indicazioni obbligatorie e facoltative previste ai paragrafi seguenti. In ogni caso non vi può essere contraddizione o contrasto fra di loro. Le dichiarazioni facoltative debbono apparire nettamente separate da quelle obbligatorie.

Le eventuali dichiarazioni di carattere commerciale o le indicazioni d'uso non devono contraddire od alterare le dichiarazioni obbligatorie e facoltative di cui sopra.

Per tutti i prodotti fertilizzanti dovranno essere sempre riportati, come indicazioni obbligatorie:

- il nome o la ragione sociale o il marchio depositato nonché l'indirizzo del fabbricante avente sede all'interno della comunità europea;
- il peso netto o il peso lordo; in questo caso deve essere indicata accanto la tara. Per i prodotti fluidi è ammessa, in aggiunta all'indicazione del peso, anche quella del volume a 20°C. I prodotti fluidi possono essere immessi sul mercato soltanto se il fabbricante fornisce le opportune informazioni supplementari, in particolare la temperatura di immagazzinamento e le istruzioni relative alla prevenzione degli incidenti nel corso dello stesso;
- in casi particolari, in funzione del tipo di fertilizzante solido, è ammessa la dichiarazione del volume come indicata nella descrizione del tipo stesso, accanto a quella del peso (esempio: torba).
- per i substrati di coltivazione deve essere riportata esclusivamente la dichiarazione del volume, come indicato al successivo punto 6.

2. Concimi CE

Valgono le indicazioni riportate nel Regolamento (CE) 2003/2003.

3. Concimi nazionali (Allegato 1)

Le etichette e/o i documenti di accompagnamento devono essere redatti in lingua italiana, ed in modo chiaro ed intelligibile.

I titoli minimi che caratterizzano ciascun tipo di concime sono riportati nell'allegato 1.

Essi definiscono l'appartenenza del concime al tipo indicato. Tali titoli minimi possono essere modificati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta e parere motivato della Commissione tecnico-consulativa per i fertilizzanti di cui all'Art. 9.

Ai concimi minerali semplici e composti, ai concimi organici ed organo-minerali ed ai concimi a base di microelementi è consentita la dichiarazione di uno o più elementi nutritivi secondari purché presenti almeno con i seguenti contenuti minimi percentuali sul prodotto tal quale:

- Calcio totale espresso come CaO: 8% oppure Calcio esclusivamente solubile in acqua come CaO: 2%
- Magnesio totale espresso come MgO: 2%
- Sodio totale espresso come Na₂O: 3%
- Zolfo totale espresso come SO₃: 5%. Nel caso di presenza di zolfo elementare nel prodotto, è consentita l'indicazione di "Zolfo elementare (S)" ed il titolo minimo è fissato nel 2%

Ai concimi minerali semplici e composti, ai concimi organici ed organo-minerali ed ai concimi a base di elementi secondari è consentita la dichiarazione di uno o più microelementi (aggiunti o presenti naturalmente) purché presenti almeno con i contenuti percentuali sul prodotto tal quale indicati nella tabella seguente.

Concimi contenenti elementi principali e/o secondari con microelementi			
	Per colture di pieno campo e pascoli	Per colture ortive	Per nebulizzazione sulle piante
Boro (B)	0,01	0,01	0,01
Cobalto (Co)	0,002	--	0,002
Rame (Cu)	0,01	0,002	0,002
Ferro (Fe)	0,5	0,02	0,02
Manganese (Mn)	0,1	0,01	0,01
Molibdeno (Mo)	0,001	0,001	0,001
Zinco (Zn)	0,01	0,002	0,002

Qualora, in qualsiasi tipo di concime, i microelementi siano presenti in forma chelata o complessata, deve essere dichiarato il nome dell'agente chelante o la sua sigla (punto 1.10 allegato 1) oppure il nome dell'agente complessante (punto 1.11 allegato 1).

3.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo

3.1.1. L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA), SOSTANZE DI CALCINAZIONE in lettere maiuscole.

3.1.2. La denominazione del tipo di concime o della sostanza di calcinazione, conformemente all'allegato 1, aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato della suddetta denominazione - senza riprendere la parola «concime» ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo - e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione «a basso titolo» quando prevista.

3.1.3. I titoli per ciascun elemento fertilizzante e/o sostanze utili ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilità quando sono prescritti nell'allegato 1.

3.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi o delle sostanze utili per le sostanze di calcinazione deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi per i quali il numero di cifre decimali può corrispondere per ciascun «microelemento» a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2. della premessa all'allegato 1 e al capitolo 8.2. dello stesso allegato.

3.1.3.2. I titoli in elementi fertilizzanti e/o delle sostanze utili debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P₂O₅), ossido di potassio (K₂O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na₂O), anidride solforica (SO₃) o zolfo elementare (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).

3.1.3.3. L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale.

3.1.3.4. Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.

Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 si può dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purché i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato ed i titoli di elementi secondari dichiarabili siano almeno uguali a quelli più sopra riportati.

Il titolo degli elementi nutritivi secondari si indica fra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali.

Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime, in numeri interi ovvero all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato d'analisi, con una cifra decimale;

- quando un elemento è totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;

- il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilità raggiunge almeno un quarto del titolo totale.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

3.1.3.5. Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono ivi riportate. Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le sostanze di calcinazione di cui al capitolo 9 dell'allegato 1 si può dichiarare il tenore di uno o più microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purché soddisfacenti ai minimi della tabella precedente. La denominazione del tipo è completata con l'indicazione «con microelementi» o dalla preposizione «con» seguita dai nomi dei microelementi presenti e dai loro simboli chimici elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli.

Per i concimi e le sostanze di calcinazione contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:

- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime o della sostanza di calcinazione. Se è contenuto unicamente un microelemento il titolo dichiarato di microelemento è fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza con una cifra decimale.

- il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime o della sostanza di calcinazione nei casi in cui tale solubilità risulti almeno pari a metà del tenore totale;

- soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento è completamente solubile in acqua.

I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.

Se un oligoelemento è presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilità della frazione chelata.

3.1.3.6. Le forme e la solubilità degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.

3.1.4. I concimi e le sostanze di calcinazione a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza:

«Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate».

Il fabbricante, sotto la propria responsabilità, deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

3.1.4.1. I concimi e le sostanze di calcinazione a base di microelementi devono essere commercializzati imballati.

3.1.4.2. I concimi e le sostanze di calcinazione contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilità del fabbricante, le dosi e le modalità d'uso più opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.

3.1.5. I concimi solidi che possono essere definiti concimi idrosolubili devono riportare in etichetta o nei documenti di accompagnamento le seguenti indicazioni:

- per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl- inferiore od uguale al 2% è obbligatoria la dichiarazione a basso tenore di cloro. Per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl superiore al 2% è obbligatoria la dichiarazione del titolo in cloro oppure la dichiarazione con tenore in cloro superiore al 2%;

- le modalità d'uso (p.es. fertirrigazione, applicazione fogliare, preparazione di soluzioni nutritive) e le dosi consigliate in funzione delle colture e delle modalità d'uso;

- l'anidride fosforica eventualmente presente è ammessa solo nella forma solubile in acqua;

- è ammessa la dichiarazione facoltativa della conducibilità, del pH, dei carbonati, della solubilità.

3.1.6. - Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1.

4. Ammendanti (Allegato 2)

4.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

4.1.1. L'indicazione "AMMENDANTE" in lettere maiuscole.

4.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 2, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

4.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 2.

4.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per gli ammendanti deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 2.

4.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 2 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

4.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], carbonio organico da torba [C], ecc.).

4.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 2.

5. Correttivi (Allegato 3)

5.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

5.1.1. L'indicazione "CORRETTIVO" in lettere maiuscole.

5.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 3, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

5.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 3.

5.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per i correttivi deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 3.

5.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 3 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

5.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], ecc.).

5.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 3.

6. Substrati di coltivazione (Allegato 4)

6.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:

6.1.1. L'indicazione "SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE" in lettere maiuscole.

6.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 4, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti gli elementi oppure le sostanze utili il cui valore deve essere dichiarato, nonché le caratteristiche diverse da dichiarare

6.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, e/o i valori delle indicazioni utili quando prescritti nell'allegato 4.

6.1.3.1. L'indicazione della quantità deve essere data in volume

6.1.3.2. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili e/o i valori delle indicazioni utili per substrati di coltivazione deve essere data nell'unità di misura dell'allegato 4.

6.1.3.3. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso su volume, a meno che l'allegato 4 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.

6.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 4.

7. Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali (Allegato 5)

7.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

7.1.1. L'indicazione "MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANO-MINERALI" in lettere maiuscole.

7.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 5, aggiungendo quando richieste le informazioni sulle caratteristiche descritte nella colonna 5 del capitolo 3 di detto allegato.

8. Prodotti ad azione specifica (Allegato 6)

8.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo.

8.1.1. L'indicazione "PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA" in lettere maiuscole.

8.1.2. La denominazione del tipo, conformemente all'allegato 6, aggiungendo, quando prescritto dal suddetto allegato, i numeri indicanti i titoli in "elementi" od in "sostanze utili".

- 8.1.3. I titoli per ciascun elemento e per ogni sostanza utile, nonché i titoli relativi alle loro forma e solubilità, quando prescritti nell'allegato 6.
- 8.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi o di sostanze utili per i prodotti ad azione specifica deve essere data in percentuale di peso, in numeri interi o, se del caso, con un decimale, e nell'ordine stabilito nell'allegato 6.
- 8.1.3.2. Le forme e le solubilità devono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 6 preveda esplicitamente l'indicazione di altri valori in altro modo.
- 8.1.3.3. L'indicazione degli elementi e delle sostanze utili deve essere data riportandone sia il nome sia il simbolo chimico (ad esempio: ossido di calcio [CaO], ossido di magnesio [MgO], ecc).
- 8.1.4. Le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 6.
- 8.2. Le indicazioni di cui sopra valgono esclusivamente per i prodotti ad azione specifica immessi sul mercato tal quali.
- 8.3. Le indicazioni obbligatorie per le miscele di concimi CE o concimi nazionali con prodotti ad azione specifica sono:
- la denominazione del tipo, conformemente all'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 o all'allegato 1 del presente decreto, le indicazioni obbligatorie di cui all'Allegato I del Reg. (CE) 2003/2003 e/o agli allegati 1 e 8 del presente decreto e la frase "con" seguita dal nome del prodotto ad azione specifica utilizzato (esempio: "con inibitore della nitrificazione"; "con ricoprente");
 - le altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 6 del presente decreto.

9. Prodotti consentiti in agricoltura biologica (Allegato 13)

9.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo:

9.1.1. L'indicazione "CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA" sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1, di cui all'allegato 13.

9.2.1. L'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la loro formulazione sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto.

10. Norme per l'etichettatura

10.1. Le etichette o le indicazioni stampate sull'imballaggio devono essere chiaramente visibili. Le etichette devono essere apposte sull'imballaggio o sul suo sistema di chiusura. Se tale sistema è costituito da un sigillo, detto sigillo deve recare il nome od il marchio del confezionatore.

10.2. Le indicazioni di cui al precedente paragrafo 10.1. devono essere e rimanere indelebili e chiaramente leggibili.

Parte II: immissione sul mercato dei concimi CE

1. E' consentita l'immissione sul mercato di un «concime CE» che riporti in etichetta gli elementi nutritivi principali e secondari in forma di elemento e di ossido. In questo caso si adottano i parametri di conversione di cui all'articolo 6 punti 1 e 2 del Regolamento CE 2003/2003.

Indicazioni superate dal Reg. UE 2019/1009

ALLEGATO 9
(previsto dall'articolo 7, comma 2)

Disposizioni relative al nitrato ammonico

Prova di detonabilità

Fatte salve le misure di cui all'articolo 7 del presente Decreto, il fabbricante garantisce che ogni tipo di fertilizzante a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova di detonabilità di cui alle sezioni 2, 3 e 4 del suddetto allegato. Tale prova deve essere effettuata da uno dei laboratori approvati ed elencati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 148 del 24 giugno 2006 o da un Organismo notificato ai sensi del Regolamento UE 2019/1009.

La stessa procedura si applica per l'adozione delle norme riguardanti in particolare la frequenza con cui è necessario ripetere le prove, nonché le misure intese a garantire che il concime immesso sul mercato sia identico al concime sottoposto alle prove.

I fabbricanti presentano i risultati della prova all'autorità competente dello Stato membro interessato almeno cinque giorni prima dell'immissione sul mercato del concime o almeno cinque giorni prima dell'arrivo del concime alle frontiere della Comunità europea nel caso di importazioni. Successivamente, il fabbricante continua a garantire che tutte le forniture del concime immesso sul mercato siano in grado di superare la suddetta prova.

DISPOSIZIONI TECNICHE APPLICABILI AI CONCIMI A BASE DI NITRATO AMMONICO AD ELEVATO TITOLO D'AZOTO

I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, sono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti più del 28% d'azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concime può contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concime non deve aumentare la sensibilità al calore o la tendenza alla detonazione.

1. Caratteristiche e limiti dei concimi semplici a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

1.1. Porosità (ritenzione d'olio)

La ritenzione d'olio del concime, che deve essere stato in precedenza sottoposto a due cicli termici di temperatura compresa tra i 25 ed i 50°C che risultino conformi alle disposizioni della parte 2 della sezione 3 del presente allegato, non deve superare il 4% in massa.

1.2. Materiale combustibile

La percentuale in massa di materiale combustibile espresso in carbonio non deve superare lo 0,2% nei concimi con un titolo d'azoto pari ad almeno il 31,5% in massa e non deve superare lo 0,4% nei concimi il cui titolo d'azoto in massa è pari ad almeno il 28%, ma inferiore al 31,5%.

1.3. pH

Una soluzione di 10 g di concime in 100 ml d'acqua deve avere un pH pari o superiore a 4,5.

1.4. Analisi granulometrica

Non più del 5% in massa del concime deve passare attraverso un setaccio con maglie di 1 mm e non più del 3% in massa deve passare attraverso un setaccio con maglie di 0,5 mm.

1.5. Cloro

Il titolo massimo di cloro del concime deve corrispondere allo 0,02% in massa.

1.6. Metalli pesanti

Va esclusa qualsiasi aggiunta deliberata di metalli pesanti e le eventuali tracce di tali metalli derivanti dal processo di produzione non devono superare i limiti che verranno fissati secondo le procedure previste dal presente Decreto. Il contenuto di rame non dovrà risultare superiore a 10 mg/kg. Non sono stabiliti limiti specifici per altri metalli pesanti.

2. Descrizione della prova di detonabilità relativa ai concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto

La prova va effettuata su un campione rappresentativo di concime. Prima di eseguire la prova di detonabilità l'intera massa del campione va sottoposta a cinque cicli termici in conformità di quanto disposto nella parte 3 della sezione 3 del presente allegato. Il concime va sottoposto alla prova di detonabilità in tubo orizzontale d'acciaio nelle seguenti condizioni:

- tubo d'acciaio senza saldature;
- lunghezza del tubo: almeno 1 000 mm;
- diametro esterno: almeno 114 mm;
- spessore della parete: almeno 5 mm;
- detonatore: tipo e massa del detonatore scelto devono essere tali da massimizzare la pressione di detonazione applicata al campione allo scopo di determinarne la propensione a trasmettere la detonazione stessa;
- temperatura di prova: 15-25°C;
- cilindri di piombo di controllo per rilevare la detonazione, aventi un diametro di 50 mm ed un'altezza di 100 mm, sistemati ad intervalli di 150 mm, che sostengano il tubo orizzontalmente. Vanno eseguite due prove. La prova si considera decisiva se in entrambe le prove lo schiacciamento subito da uno o più dei cilindri di sostegno in piombo risulta inferiore al 5%.

3. Per i metodi di controllo della conformità ai valori indicati negli allegati III-1 e III-2

(OMISSIS)

ALLEGATO 10
(previsto dall'articolo 10, comma 1)

Inserimento di nuovi fertilizzanti

1. Inserimento di nuovi fertilizzanti

1.1 Concimi CE

Per l'inserimento di un nuovo tipo di concime da aggiungere all'allegato I del Regolamento (CE) 2003/2003 consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea* C 250 del 8.10.2005 e il sito internet: http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/fertilizers/index_en.htm

1.2 Fertilizzanti di cui agli Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente decreto

L'inserimento di un nuovo tipo di fertilizzante negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6 nonché le modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto, è subordinato alla presentazione di istanza al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da parte del fabbricante. Il fascicolo deve essere redatto secondo il modello fac – simile di istanza di cui al punto 1.2.1.

1.2.1 Modulo di istanza e fascicolo tecnico

OMISSISS

ALLEGATO 11
(previsto dall'articolo 6, comma 3)

Accreditamento laboratori

OMISSIS

ALLEGATO 12
(previsto dall'articolo 3, comma 4)

Modalità di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze

1. OGGETTO: Il presente documento stabilisce il metodo di calcolo per la determinazione dell'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e dell'indice di qualità complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE: Il presente metodo concerne tutti i campioni di concimi minerali ed organo-minerali, oggetto di controlli ufficiali, appartenenti ad uno stesso fabbricante, provenienti da una o più unità produttive di sua proprietà o di terzi, che abbiano terminato l'iter di analisi, ivi compresa la revisione se richiesta dalla parte interessata. **A tal fine il risultato delle analisi di ogni campione prelevato viene notificato al fabbricante il quale può chiedere revisione entro i termini di legge.**

3. PRINCIPIO: I campioni di concimi, CE o nazionali, ancorché di tipo diverso [esempio: concimi azotati semplici, concimi minerali composti (NP, NK, PK, NPK), ecc.], vanno a formare la valutazione media ponderale della rilevazione finalizzata a determinare se il fabbricante abbia messo sistematicamente a profitto le tolleranze previste dalla legge e a valutare la qualità globale della produzione di ogni singola ditta.

4. MODALITÀ DI CALCOLO: Allo scopo di individuare l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze e l'indice di qualità di produzione complessiva di ogni singolo fabbricante di fertilizzanti, si applicano i seguenti criteri:

a) Per tutti i campioni di uno stesso fabbricante, devono essere presi in considerazione tutti gli scarti che si ottengono tra titoli in elementi fertilizzanti dichiarati in etichetta e titoli riscontrati all'analisi.

Gli scarti tra il titolo riscontrato all'analisi e il titolo dichiarato in etichetta (Ox), vengono computati integralmente se negativi, mentre quelli positivi sono limitati ad un valore massimo, calcolato secondo la formula seguente, in funzione del titolo dichiarato (xd):

$$Ox \max = 0,1 \cdot xd + 2$$

Alcuni valori di $Ox \max$ sono elencati in corrispondenza ai rispettivi valori xd , nella tabella A di cui al presente allegato.

b) Il presente metodo assegna a ciascun elemento fertilizzante un coefficiente di valorizzazione relativa (a_i) qui appresso indicato:

azoto (N)	$a_1 = 1,0$
fosforo (P_2O_5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro	$a_2 = 1,0$
fosforo (P_2O_5) nelle altre forme previste dalla legge	$a_3 = 0,3$
potassio (K_2O) solubile in acqua proveniente da cloruro	$a_4 = 0,6$
potassio (K_2O) solubile in acqua proveniente da solfato	$a_5 = 1,3$
magnesio (MgO) solubile in acqua	$a_6 = 1,5$
magnesio (MgO) non solubile in acqua	$a_7 = 0,2$
azoto organico (N org)	$a_8 = 2,5$
carbonio organico (C) non umificato	$a_9 = 0,3$
carbonio organico (C umico) umificato	$a_{10} = 2,5$

Ai fini dell'applicazione del presente metodo, si definisce potassio derivante da solfato quello dei campioni di concimi per i quali in etichetta appare l'indicazione «a basso tenore di cloro».

Qualora in detti campioni il tenore di cloro risulti all'analisi maggiore di 2, il tenore di potassio si considera derivato esclusivamente da potassio cloruro.

c) Per ciascun campione si calcola la percentuale di valorizzazione equivalente omnicomprensiva (σ), ottenuta come sommatoria di ciascun scarto (Ox_i) moltiplicato per il relativo coefficiente di valorizzazione (a_i), diviso per la sommatoria dei titoli dichiarati (xd_i) moltiplicati per i rispettivi coefficienti di valorizzazione. La valorizzazione equivalente, viene espressa in percentuale con la seguente formula:

$$\sigma = \frac{\sum \alpha_i \cdot Ox_i}{\sum xd_i \cdot \alpha_i} \cdot 100$$

d) Sui campioni prelevati allo stesso fabbricante negli ultimi 24 mesi e risultati entro le tolleranze di legge, viene calcolata la media dei valori ottenuti mediante l'algoritmo precedentemente descritto. Il risultato di tale media esprime l'indice di sfruttamento sistematico delle tolleranze.

e) Si individua lo «sfruttamento sistematico delle tolleranze» quando, dopo un numero (n) campioni con $n \leq 6$, l'indice di cui al punto d) risulta inferiore al valore individuato mediante la seguente funzione matematica:

$$t_r = - \frac{3,8}{0,3n-1}$$

dove:

n = numero dei campioni.

f) Ai fini del presente metodo, si definiscono campioni «gravemente irregolari» quelli per i quali la percentuale di valorizzazione equivalente risulta inferiore al limite (tg_i) = - 11,4%.

g) Su tutti i campioni controllati (regolari ed irregolari) ed appartenenti allo stesso fabbricante, viene calcolata la media dei valori di (s) . Il risultato di tale media esprime l'indice di qualità della produzione complessiva del singolo fabbricante.

TABELLA A

xd	Ox max
1	2,1
2	2,2
3	2,3
4	2,4
5	2,5
6	2,6
7	2,7
8	2,8
9	2,9
10	3,0
11	3,1
12	3,2
13	3,3
14	3,4
15	3,5
16	3,6
17	3,7
18	3,8
19	3,9
20	4,0
21	4,1
22	4,2
23	4,3
24	4,4
25	4,5
26	4,6
27	4,7
28	4,8
29	4,9
30	5,0
31	5,1
32	5,2
33	5,3
34	5,4
35	5,5
36	5,6
37	5,7
38	5,8
39	5,9
40	6,0

Allegato 13 **(previsto dall'articolo 8, comma 1)**

Registro dei fertilizzanti

Parte Prima.

Iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti

1. Il fabbricante che intende immettere un fertilizzante sul mercato ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, si registra conformemente all'allegato 14 e provvede all'iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al portale Mipaaf-Sian del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp
2. Al fine di attivare detta procedura, il fabbricante effettua, direttamente o per tramite di suo delegato, l'iscrizione come utente qualificato ai servizi online del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Per l'iscrizione di ogni prodotto, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare:

- l'anagrafica del fertilizzante: denominazione del tipo e denominazione commerciale;
- mesolementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all'Allegato 2, ai Correttivi di cui all'Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all'Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all'Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all'Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi;
- microelementi i quali non possono essere aggiunti agli Ammendanti di cui all'Allegato 2, ai Correttivi di cui all'Allegato 3, ai Substrati di coltivazione di cui all'Allegato 4, alle Matrici destinate alla produzione di concimi organo minerali di cui all'Allegato 5, ai Prodotti ad azione specifica di cui all'Allegato 6, fatto salvo i casi previsti dal decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 e smi;
- l'elenco delle materie prime;
- titoli degli elementi e/o sostanze utili contenuti nel fertilizzante ed eventuali requisiti richiesti;

Il fabbricante, per completare la registrazione online, è tenuto ad allegare per ogni prodotto i seguenti documenti in formato PDF, in lingua italiana:

- descrizione del processo produttivo, in cui si definiscono e descrivono le fasi del processo di produzione ed i relativi parametri di processo;
- elenco delle materie prime in dettaglio, con informazioni sull'origine e loro caratteristiche;
- i risultati dell'analisi chimica effettuata sul prodotto relativa ai titoli/elementi/sostanze utili richiesti per la denominazione del tipo.
- ove richiesto il numero di registrazione ai sensi dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009;
- ove richiesto il numero di riconoscimento ai sensi dell'art. 24 lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009;
- la dichiarazione di non addizione intenzionale di prodotti fitosanitari di cui al regolamento CE n.1107/2009 e al regolamento UE n.540/2011 e s.m.i., ad esclusione di prodotti dual-use;
- i dati riportati nell'etichetta del prodotto che verrà posto in commercio e/o del documento di accompagnamento in lingua italiana.

Ai sensi del Codice del Consumo (art. 20 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) nella denominazione commerciale e/o nelle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto/documenti commerciali e in tutta la documentazione presentata ai fini dell'iscrizione o della variazione del prodotto al Registro dei fertilizzanti è vietato l'utilizzo di termini che fanno riferimento ad azioni fitosanitarie o biocide. È, inoltre, vietato utilizzare detti riferimenti nelle schede tecniche e/o informative in quanto inducono in inganno il consumatore/agricoltore perché richiamano funzioni diverse da quelle fertilizzanti, così come definite all'articolo 2 – Definizioni di cui al D.Lgs. 75/2010.

3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei fertilizzanti" aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento o cessazione della produzione del fertilizzante, modifiche nelle materie prime e/o nel processo produttivo), entro 30 giorni dall'evento, utilizzando la funzione presente sul portale di cui al punto 1.

4. La percentuale di autocertificazioni da sottoporre al controllo a campione non può essere inferiore al 5%, e superiore al 15%.

La scelta delle autocertificazioni da sottoporre a controllo a campione può essere effettuata:

- a) con sorteggio casuale in riferimento alle istanze da controllare rispetto al totale di quelle presentate per il procedimento in esame;
- b) con sorteggio definito su base di individuazione numerica rispetto alla percentuale di campionatura scelta;
- c) sulla base delle segnalazioni ricevute;
- d) sulla base delle risorse disponibili.

Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 è predisposto un piano annuale dei controlli dei prodotti fertilizzanti per la verifica degli elementi dichiarati nelle domande di iscrizione che caratterizzano i fertilizzanti.

5. La Direzione generale, dello sviluppo rurale, Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede all'emanazione del provvedimento di iscrizione e alla pubblicazione del "Registro dei fertilizzanti" aggiornato con cadenza almeno trimestrale.

6. Sono cancellati, revocati o sospesi d'ufficio dal Registro dei fertilizzanti i prodotti:

- a) di cui il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali vieta la circolazione e l'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto;
- b) in caso di inosservanza dei requisiti per l'immissione sul mercato e / o degli obblighi dell'operatore economico;
- c) a seguito dell'intervento delle autorità di controllo e alla notifica da parte di quest'ultimo.

7. Il fabbricante di fertilizzanti è informato della decisione di cancellazione, revoca o sospensione della registrazione entro un massimo di cinque giorni lavorativi dalla decisione.

8. Ogni comunicazione inerente il Registro dei prodotti fertilizzanti deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo:

aoo.covir@pec.politicheagricole.gov.it

Parte Seconda

Fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica

1. Il Fabbricante che intende immettere un fertilizzante consentito in agricoltura biologica sul mercato, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione del prodotto nel Registro dei fertilizzanti conformemente alla parte prima del presente allegato ed a fornire obbligatoriamente le informazioni relative ai requisiti aggiuntivi e le ulteriori limitazioni indicate nella colonna 4 e 5 della Tabella 1 del presente allegato.
2. I principi generali della produzione agricola biologica sono riportati nel regolamento (UE) n. 2018/848 e sue successive modifiche ed integrazioni. Le norme per la gestione e fertilizzazione dei suoli nell'ambito della produzione biologica sono riportate nell'art. 3 del regolamento (UE) n. 2021/1165 e sue successive modifiche ed integrazioni.
3. L'art. 2, del regolamento (UE) n. 2021/1165 prevede che possano essere utilizzati unicamente i fertilizzanti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento e solo nei limiti del necessario, nei casi in cui le misure previste nei casi in cui le misure previste all'articolo 12, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del Regolamento (UE) 2018/848 non consentano di soddisfare le esigenze nutrizionali dei vegetali.
4. Ai sensi dell'art. 5, lettera f), punto iii e articolo 11 del regolamento (UE) n. 2018/848 per la produzione dei fertilizzanti elencati nella Tabella 1 del presente allegato non devono essere utilizzati organismi geneticamente modificati e i prodotti derivati o ottenuti da tali organismi.
5. Sono consentiti in agricoltura biologica solo i fertilizzanti elencati nella colonna 2 della Tabella 1 del presente allegato.
6. Il fabbricante deve riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti accompagnatori, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, l'indicazione di ogni materia prima utilizzata per la formulazione del fertilizzante.
7. Il fabbricante deve riportare sugli imballaggi, sulle etichette e sui documenti di accompagnamento, in conformità a quanto previsto dal presente decreto, in aggiunta alle eventuali indicazioni specifiche concernenti l'uso in agricoltura generale, la dicitura "Consentito in agricoltura biologica", specificando altresì gli eventuali requisiti aggiuntivi come riportati nella colonna 4 della Tabella 1 del presente allegato. Per le miscele dovranno essere riportati i requisiti aggiuntivi di ciascun componente nella miscela.
8. Ai sensi dell'art. 71 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 è predisposto un piano annuale dei controlli dei prodotti fertilizzanti consentiti in agricoltura biologica per la verifica degli elementi dichiarati nelle domande di iscrizione che caratterizzano il fertilizzante.

TABELLA 1

ELENCO DEI FERTILIZZANTI IDONEI ALL'USO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

1. Nel rispetto di quanto indicato dal reg. (UE) 2018/848 all'art.5 lettera g) punto iii, l'impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture e non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego.
2. Nel rispetto di quanto indicato in allegato 8, punto 9 del presente decreto legislativo, tutti i Fertilizzanti consentiti in agricoltura Biologica devono riportare in etichetta l'elenco delle materie prime impiegate per la produzione del fertilizzante e, se del caso, i requisiti aggiuntivi previsti in colonna 4 della presente Tabella.
3. Nel rispetto dei principi generali e tecnici dettati dalla regolamentazione europea per le produzioni biologiche non è ammesso l'uso di concimi a base microelementi del presente Decreto se prodotti a partire da sali contenenti elementi primari della fertilizzazione quali azoto e fosforo. Ne consegue l'obbligo dell'indicazione in etichetta del sale da cui deriva il microelemento dichiarato.

CONCIMI NAZIONALI

(con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto)

Concimi fosfatici (con riferimento al punto 2.3 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N.	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	2	3	4	5
7	Scorie di defosforazione: - Fosfati Thomas - Scorie Thomas	Scorie di defosforazione (fosfati Thomas o scorie Thomas)		Prodotto ottenuto in siderurgia mediante trattamento della ghisa fosforosa e contenente come componenti essenziali silico-fosfati di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 12 % P ₂ O ₅ fosforo valutato come anidride fosforica solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di anidride fosforica è solubile nell'acido citrico al 2 % oppure 10 % P ₂ O ₅ fosforo valutato come anidride fosforica solubile nell'acido citrico al 2 % finezza di macinazione: — passaggio di almeno il 75 % al setaccio a maglie di 0,160 mm. — passaggio di almeno il 96 % al setaccio a maglie di 0,630 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
13	Fosfato	Fosfato alluminio-	Tenore in cadmio inferiore	Prodotto ottenuto in forma amorfa

	alluminocalcico	calcico	o pari a 90	<p>mediante trattamento termico e macinazione, contenente come componenti essenziali fosfati di calcio e di alluminio</p> <p>titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):</p> <p>30 % P₂O₅ fosforo valutato come P₂O₅ solubile in acidi minerali, di cui almeno il 75 % del titolo dichiarato di P₂O₅ solubile in citrato ammonico alcalino (Joulie)</p> <p>finezza di macinazione:</p> <p>— passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,160 mm.</p> <p>— passaggio di almeno il 98 % del peso al setaccio a maglie di 0,630 mm.</p> <p>fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P₂O₅</p> <p>dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009 impiego limitato ai terreni basici (pH > 7,5)</p>
14	Fosfato naturale tenero	Fosfato naturale tenero	Tenore in cadmio inferiore o pari a 90	<p>Prodotto ottenuto dalla macinazione di fosfati naturali teneri e contenente come componenti essenziali fosfato tricalcico e carbonato di calcio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso):</p> <p>25 %P₂O₅</p> <p>Fosforo valutato come P₂O₅ solubile negli acidi minerali, di cui almeno il 55 % del titolo dichiarato di P₂O₅ solubile in acido formico al 2 %</p> <p>finezza di macinazione:</p> <p>— passaggio di almeno il 90 % del peso al setaccio a maglie di 0,063 mm.</p> <p>— passaggio di almeno il 99 % del peso al setaccio a maglie di 0,125 mm.</p> <p>Fino al 15 luglio 2022, tenore di cadmio inferiore o pari a 90 mg/kg di P₂O₅ dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009</p>

Concimi potassici (con riferimento al punto 2.5 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N.	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	2	3	4	5
4	Sale grezzo di potassio	Sale grezzo di potassio o kainite		Prodotto ottenuto a partire da sali grezzi di potassio titolo minimo di nutrienti (percentuale del peso): 9 % K ₂ O potassio valutato come K ₂ O solubile in acqua 2 % MgO magnesio sotto forma di sali solubili in acqua, valutato come ossido di magnesio dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009.
8	Solfato di potassio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
9	Solfato di potassio contenente sale di magnesio	Solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio	
10	Kieserite con solfato di potassio	Solfato di magnesio (kieserite) solfato di potassio, che può contenere sale di magnesio	Prodotto ottenuto da sale grezzo di potassio mediante un processo di estrazione fisica e che può contenere anche sali di magnesio. Solo di origine naturale	Solo di origine naturale

Concimi PK (con riferimento al punto 3.4 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N.	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	2	3	4	5
2	Concime PK		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi fosfatici e potassici "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso e i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che lo compongono

Concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al punto 7 dell'Allegato 1 del presente decreto)

N.	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	2	3	normativa nazionale 4	5
5	Solfato di calcio	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	Prodotto d'origine naturale contenente solfato di calcio a vari gradi d'idratazione titolo minimo di nutrienti (percentuale in termini di peso): 25 % CaO 35 % SO ₃ calcio e zolfo valutati come CaO + SO ₃ totale finezza di macinazione: — passaggio di almeno l'80 % al setaccio a maglie di 2 mm, — passaggio di almeno il 99 % al setaccio a maglie di 10 mm. dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009
6	Soluzione di cloruro di calcio	Soluzione di cloruro di calcio	Trattamento fogliare su melo, dopo che sia stata evidenziata una carenza di calcio	Solo per trattamento fogliare su melo, per prevenire una carenza di calcio
10	Zolfo elementare	Zolfo elementare		Fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 Dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/10091
11	Kieserite	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
12	Solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	
13	Soluzione di solfato di magnesio	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo 8 dell'Allegato 1 del presente Decreto)

Sono ammessi tutti i concimi inorganici per l'apporto di microelementi elencati al punto 8 dell'Allegato 1 del presente Decreto
Agenti complessanti:

- idrolizzati di proteine animali (il concime non è applicabile alle parti commestibili della coltura)
- estratto vegetale contenente tannini solo se di origine naturale
- acido lignosolfonico
- acido eptagluconico.

Calce naturale (con riferimento al capitolo 9.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

N.	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
	2	3	4	5
1a)	Calcare qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
1b)	Calcare di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
2a)	Calcare magnesifero qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
2b)	Calcare magnesifero di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3a)	Calcare dolomitico qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3b)	Calcare dolomitico di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (ad es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
4a)	Calcare marino qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
4b)	Calcare marino di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
5a)	Calcare fine qualità di base	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
5b)	Calcare fine di prima qualità	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
6	Sospensione di carbonati	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	

Varietà di calce ottenute da processi industriali (con riferimento al capitolo 9.3. dell'Allegato 1 del presente decreto)

N.	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1	2	3	4	5
Ia)	Calce da zuccherificio	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola e di canna da zucchero
Ib)	Calce da zuccherificio (sospensione)	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Fanghi industriali provenienti da zuccherifici		Sottoprodotti della produzione di zucchero da barbabietola e di canna da zucchero

Concimi organici azotati (con riferimento al capitolo 5.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
	2	3	4	5
1.	Pennone	Pennone		
2.	Cornunghia	Farina di corna		
	torrefatta	Farina di zoccoli		
3.	Cornunghia naturale	Farina di corna Farina di zoccoli		
4.	Pelli e crini (Pellicino o pellicini)	Pelli e crini	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
7.	Cuoio torrefatto	Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	
9.	Sangue secco	Farina di sangue		
10.	Farina di carne (Carniccio)	Farina di carne		
11.	Panelli	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
12.	Borlanda essicata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
13.	Borlanda vitivinicola essicata	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
14.	Cascami di lana	Lana		
15.	Miscela di concimi organici azotati		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono
16.	Epitelio animale idrolizzato	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura

17.	Letame essiccato	Letame essiccato e pollina disidratata	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
18.	Cuoio e pelli idrolizzati	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
19.	Concime organico azotato di origine vegetale e animale	Lana Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetale per la fertillizzazione	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
20.	Estratto di alghe in forma solida	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione, ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848	
21.	Gelatina idrolizzata per uso agricolo	Proteine idrolizzate Pellami	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
22.	Aminoacidi e peptidi	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura

Concimi organici azotati fluidi (con riferimento al capitolo 5.1.1. dell'Allegato 1 del presente decreto)

1	2	3	4	5
	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165
1.	Borlanda fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
2.	Borlanda vitivinicola fluida	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
3.	Borlanda agroalimentare fluida di frutta e cereali	Borlande ed estratti di borlande	Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4.	Carniccio fluido in sospensione	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
5.	Sangue fluido	Farina di sangue		
6.	Epitelio animale idrolizzato fluido	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
7.	Estratto fluido di lievito contenente alghe brune	Prodotti e sottoprodotti organici di origine vegetali per la fertillizzazione Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acquosa acida e/o alcalina, iii) fermentazione solo biologiche o da raccolta sostenibile conformemente all'allegato II, parte III, punto 2.4, del regolamento (UE) 2018/848. Solo da produzione biologica o sostenibile di alghe, come definita all'articolo 4.1, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 o raccolta	
8.	Miscela di concimi organici azotati fluidi		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici azotati fluidi "consentiti in agricoltura biologica"	Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono
9.	Aminoacidi e peptidi fluidi	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura

La frase in colonna 4 relativa all'estratto di fluido alghe contiene evidenti errori rispetto al Reg. 2021/1165

Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1 del presente decreto)

1	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
1.	Guano	Guano		
2.	Farina di pesce	Farina di pesce		
3.	Farina d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
4.	Farina d'ossa degelatinata	Farina di ossa, anche degelatinata		
5.	Ruffetto d'ossa	Farina di ossa, anche degelatinata		
7.	Pollina essicata	Letame essiccato e pollina	Proibita se proveniente da allevamenti industriali	
8.	Miscela di concimi organici NP		Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N "consentiti in agricoltura biologica. Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono.	
9.	Residui di macellazione idrolizzati	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura
10.	Letame suino essiccato	Letame essiccato e pollina	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
11.	Concime organico NP di origine animale e vegetale	Letame Letame essiccato e pollina. Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Borlande ed estratti di borlande Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali. Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
13.	Digestato vegetale essiccato	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.	
14	Separato solido del digestato essiccato di bovino e suino miscelato a ceneri pesanti di combustione di biomasse legnose vergini	Letame. Digestato da biogas contenente sottoprodotti di origine animale codigestati con materiale di origine vegetale o animale elencato nel presente allegato. Segatura e trucioli di legno. Cenere di legno.	Effluenti animali proibiti se provenienti da allevamenti industriali Ceneri prodotte con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	I sottoprodotti di origine animale (anche di animali selvatici) di categoria 3 e il contenuto del tubo digerente di categoria 2 (categorie definite nel regolamento (CE) n. 1069/2009). Proibito se proveniente da allevamenti industriali. I processi devono essere conformi al regolamento (UE) n. 142/2011 non applicabili alle parti commestibili della coltura

Concimi organici NPK (con riferimento al capitolo 5.3. dell'Allegato 1 del presente decreto)

1.	Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Cenere di legno		Cenere proveniente da materiale vegetale vergine non trattato chimicamente dopo l'abbattimento
----	--	--	--	--

Concimi organo-minerali (con riferimento al capitolo 6. dell'Allegato 1 del presente decreto)

Sono ammessi esclusivamente i concimi organo-minerali prodotti per reazione o per miscela di uno o più concimi organici e/o di uno o più matrici organiche con uno o più concimi minerali consentiti in agricoltura biologica. Il concime organo-minerale dovrà riportare i medesimi requisiti aggiuntivi e le condizioni d'uso previste per ogni fertilizzante che lo compone.

AMMENDANTI

(con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 2 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
1.	Letame	Letame	Proibito se proveniente da allevamenti industriali	
3.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
4	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali (rifiuti e/o sottoprodotti) vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
5.	Ammendante compostato misto	Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Miscela di materiali	Prodotto ottenuto da rifiuti domestici separati alla fonte, sottoposti a compostaggio o a	

	vegetali compostati o fermentati Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Solo rifiuti domestici vegetali e animali e solo se prodotti all'interno di un sistema di raccolta chiuso e controllato/tracciato, ammesso dallo Stato membro. Se prodotto esclusivamente a partire da rifiuti domestici separati alla fonte sono fissate le seguenti concentrazioni massime in mg/kg di sostanza secca: cadmio: 0,7; rame: 70; nichel: 25; piombo: 45; zinco: 200; mercurio: 0,4; cromo (totale): 70; cromo (VI): non rilevabile Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (letiera e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali proibiti se proveniente da allevamenti industriali uso: previa fermentazione controllata e/o diluizione adeguata proibiti se proveniente da allevamenti industriali ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009 ad esempio: pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto Legname non trattato chimicamente dopo il taglio	
--	---	---	--

6.	Ammendante torboso composto	Torba Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Letame Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di	Prodotto ottenuto unicamente a partire da torba con ammendante compostato verde e/o misto "Consentito in agricoltura biologica" Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
----	-----------------------------	---	---	---

		insetti Prodotti lattiero-caseari Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate	anaerobica per la produzione di biogas Prodotto costituito da un miscuglio di deiezioni animali e materiali vegetali (lettiere e materie prime per mangimi) proibito se proveniente da allevamenti industriali Non è ammesso l'impiego di fanghi proibiti se provenienti da allevamenti industriali ove del caso in conformità del regolamento (CE) n. 1069/2009. Ad esempio: pannelli di semi oleosi, gusci di cacao, radichette di malto Legname non trattato chimicamente dopo il taglio	
7.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
8.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
9.	Torba umificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
10.	Leonardite	Leonardite (sedimenti organici grezzi ricchi di acidi umici)	Solo se ottenuta come sottoprodotto delle attività estrattive	
11.	vermicompost da letame	Deiezioni di vermi (Vermicompost) e di insetti Letame Letame essiccato e pollina Effluenti di allevamento compostati, compresi pollina e stallatico compostato	Letame, pollina ed effluenti di allevamento: proibiti se provenienti da allevamenti industriali	

14	Zeolititi	Farina di roccia	Solo se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente	
16.	Biochar da pirolisi o da gassificazione	Biochar - prodotto della pirolisi ottenuto da un'ampia gamma di materiali organici di origine vegetale e impiegato come ammendante	Solo da materiali vegetali, non trattati o trattati con prodotti figuranti all'allegato II. Valore massimo di 4 mg di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) per kg di sostanza secca. Il valore è riveduto ogni due anni, tenendo conto del rischio	

di accumulo dovuto ad applicazioni multiple

CORRETTIVI

(con riferimento all'Allegato 3 del presente decreto)

Correttivi calcici e magnesiaci (con riferimento al capitolo 2.1. dell'Allegato 3 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
1.	Correttivo calcareo	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica, gusci di molluschi, gusci d'uovo)	Solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare Gusci di molluschi: solo da attività di pesca sostenibili, come definite all'articolo 4, paragrafo 1, punto 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Consiglio, o da acquacoltura biologica Gusci d'uovo: proibiti se provenienti da allevamenti industriali.	
2.	Marna	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare	
3.	Correttivo calcareo - magnesiaco	Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare	
4.	Dolomite	Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale ad esempio creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare	
11.	Calce di defecazione	Fanghi industriali provenienti dagli zuccherifici	Sottoprodotto della produzione di zucchero di barbabietola	
12.	Gesso agricolo	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
13.	Anidride	Solfato di calcio (gesso)	Solo di origine naturale	
16.	Sospensione di calcare	Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica)	Solo di origine naturale	
17.	Solfato di magnesio per uso agricolo	Solfato di magnesio (kieserite)	Solo di origine naturale	

Correttivi diversi (con riferimento al capitolo 2.2. dell'Allegato 3 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
2.	Correttivo calcico solfo-magnesiaco	Solfato di magnesio (kieserite); Carbonato di calcio (creta, marna, calcare macinato, litotamnio, maerl, creta fosfatica) Carbonato di calcio e di magnesio (es. creta magnesiaca, magnesio macinato, calcare)	Solo di origine naturale	
3.	Zolfo per uso agricolo	Zolfo elementare	Fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009	
5.	Sospensione di zolfo in acqua	Zolfo elementare	Fino al 15 luglio 2022: come elencato ai sensi dell'allegato I, parte D, del regolamento (CE) n. 2003/2003 dal 16 luglio 2022 si applicano i pertinenti limiti di contaminanti fissati nel regolamento (UE) 2019/1009	
6.	Estratto di tannini di castagno solido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
7.	Estratto di tannini di castagno liquido	Segatura e trucioli di legno Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione	Legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE

(con riferimento all'Allegato 4 del presente decreto)

Substrati di coltivazione (con riferimento al capitolo 2. dell'Allegato 4 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
1.	Substrato di coltivazione base	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica «Consentiti in agricoltura biologica». Tra le matrici previste in allegato 4 non sono ammesse le seguenti denominazioni: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia e le schiume poliuretatiche. Le zeoliti sono ammesse unicamente se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente.	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo) Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.
2.	Substrato di coltivazione misto	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Miscela di rifiuti domestici compostata o fermentata Effluenti di allevamento compostati,	Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi, ammendanti, correttivi e prodotti ad azione specifica «Consentiti in agricoltura biologica». Tra le matrici previste in allegato 4 non sono ammesse le seguenti denominazioni: il letame artificiale, la lignite, la lana di roccia e le schiume poliuretatiche. Le zeoliti sono ammesse unicamente se di origine naturale e non trattate né arricchite chimicamente. Non è ammesso l'impiego di fanghi	Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo) Riportate le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per ognuno dei componenti ammendanti, correttivi, concimi e prodotti ad azione specifica.
		compresi pollina e letame stallatico compostato Effluenti di allevamento liquidi Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Corteccie compostate Torba Letame Leonardite Farina di roccia e argille		

MATRICI ORGANICHE DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI CONCIMI ORGANOMINERALI

(con riferimento all'Allegato 5 del presente decreto)

Matrici organiche (con riferimento al capitolo 3, dell'Allegato 5 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
1.	Torba acida	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
2.	Torba neutra	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
3.	Torba unificata	Torba		Impiego limitato all'orticoltura (colture orticole, floricole, arboree, vivaismo)
5.	Ammendante vegetale semplice non compostato	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno	Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	
6.	Ammendante compostato verde	Miscela di materiali vegetali compostati o fermentati Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Segatura e trucioli di legno Cortecce compostate	Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas. Prodotto con legname non trattato chimicamente dopo l'abbattimento	

PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA

(con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto)

Coformulanti (con riferimento al capitolo 2.3 dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
1	Idrolizzato proteico ad elevato peso molecolare	Pellami Proteine idrolizzate	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
3.	Attivatore proteico su prodotto	Pellami	(*) La frase in colonna 5 andrebbe in colonna 4	Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI) = non rilevabile

Attivatori (con riferimento al capitolo 2.4 dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
1.	Estratti umici	Acidi umici e fulvici	Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione. Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali ammoniacali o se ottenuti dalla potabilizzazione dell'acqua	
2.	Umati solubili	Acidi umici e fulvici	Non è consentita l'aggiunta di sostanze fenoliche in ogni fase della preparazione. Solo se estratti con sali/soluzioni di natura inorganica esclusi i sali ammoniacali o se ottenuti dalla potabilizzazione dell'acqua.	

Prodotti ad azione su suolo (con riferimento al capitolo 3. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi del punto 1.9.6 della parte I, allegato II del Regolamento 848/2018		
8.	Estratto umico derivante da acque di vegetazione delle olive	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetali per la fertilizzazione		

Prodotti ad azione su pianta (con riferimento al capitolo 4. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
1.	Ammendante animale idrolizzato	Farina di carne Proteine idrolizzate		Non applicabile alle parti commestibili della coltura

Prodotti ad azione su pianta - Biostimolanti (con riferimento al capitolo 4.1. dell'Allegato 6 del presente decreto)

	Denominazione del tipo ai sensi del presente Decreto 2	Denominazione del prodotto ai sensi del Reg. UE 2021/1165 3	Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilità in agricoltura biologica ai sensi del Reg. UE 2021/1165 e della normativa nazionale 4	Descrizione, condizioni e limiti specifici imposti dal Reg. UE 2021/1165 5
1.	Idrolizzato proteico di erba medica	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
2.	Epitelio animale idrolizzato (solido o fluido)	Farina di carne e/o pellami Proteine idrolizzate	Se presenti pellami: Concentrazione massima in mg/kg di sostanza secca di cromo (VI)= non rilevabile	Non applicabile alle parti commestibili della coltura
3.	Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con sali ammoniacali	
4.	Estratto solido di erba medica, alghe e melasso	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione Alghe e prodotti a base di alghe Borlande ed estratti di borlande	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione Escluse le borlande estratte con Sali ammoniacali	
5.	Estratto acido di alghe della famiglia "Fucales"	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
6.	Inoculo di funghi micorrizici	Prodotti autorizzati ai sensi del punto 1.9.6 della parte I, allegato II del Regolamento 848/2018		
7.	Idrolizzato enzimatico di fabacee	Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione		
8.	a) Filtrato di crema di alghe	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante:	
	b) Soluzione di filtrato di crema di alghe		i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	
10.	Estratto fluido azotato a base di alga <i>Macrocystis Integrifolia</i>	Alghe e prodotti a base di alghe	Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione	

TABELLA 2

L'impiego dei reflui zootecnici è ammesso in conformità alla normativa nazionali e/o regionale in materia di impiego di reflui zootecnici e protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati.

E' proibito l'uso di deiezioni animali ed effluenti di allevamento provenienti da allevamenti industriali.

La quantità totale di effluenti di allevamento impiegati nell'azienda non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di fertilizzanti prodotti a partire da effluenti animali

Per l'applicazione di quanto sopra si applica quanto dispone il punto 1.9.4. della parte I dell'Allegato II del Regolamento UE 848/2018:

La quantità totale di effluenti di allevamento, quali definiti nella direttiva 91/676/CEE, impiegata nelle unità di produzione in conversione o biologiche non può superare i 170 kg di azoto per anno/ettaro di superficie agricola utilizzata. Tale limite si applica esclusivamente all'impiego di letame, letame essiccato e pollina disidratata, effluenti di allevamento compostati inclusa la pollina, letame compostato ed effluenti di allevamento liquidi.

L'impiego delle acque di vegetazione e delle sanse dei frantoi oleari è ammesso in conformità alla Legge n. 574 dell'11 novembre 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari". Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 265 (Serie generale) del 12 novembre 1996, pagine 4-6 ed al successivo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del luglio 2005 recante regole circa "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

ALLEGATO 14

(previsto dall'articolo 8, comma 1)

Registro dei fabbricanti di fertilizzanti

1. Il fabbricante che intende immettere un fertilizzante sul mercato, ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione della ditta produttrice nel Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al portale Mipaaf-Sian del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp
2. Al fine di attivare detta procedura, il rappresentante della ditta effettua l'iscrizione come utente qualificato ai servizi online del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Per l'iscrizione, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare:
 - anagrafica del legale rappresentante;
 - anagrafica della ditta produttrice di fertilizzanti;
 - Codice Fiscale;
 - indirizzo postale completo della sede legale;
 - numero di telefono;
 - indirizzo di posta elettronica;
 - nominativo della persona di riferimento;
 - siti di produzione, di confezionamento, di stoccaggio;
 - categorie dei fertilizzanti, con riferimento all'Allegato, al capitolo e al punto.
3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento dell'anagrafica della ditta, del legale rappresentante, dei dati di contatto, dei siti produttivi, di confezionamento, di stoccaggio, delle categorie di fertilizzanti e della cessazione dell'attività di fabbricazione di fertilizzanti), entro 30 giorni dall'evento, utilizzando la funzione presente sul portale di cui al punto 1.
4. La Direzione generale, dello sviluppo rurale, Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede all'emanazione del provvedimento di iscrizione e alla pubblicazione del "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" aggiornato con cadenza almeno trimestrale.
5. Ogni comunicazione inerente il Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo: aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it

(NOTA DEL REVISORE - L'attivazione dei servizi online impone di iscrivere il fabbricante italiano direttamente dal SIAN tramite SPID o altra identità digitale. I fabbricanti con sede in altri Stati Membri dovranno inviare modulistica cartacea)



Fertilgest®

il motore di ricerca dei fertilizzanti

La fertilizzazione sostenibile delle colture agricole

Fertilgest è:

- concimi
- ammendanti
- correttivi
- prodotti ad azione specifica
- substrati di coltivazione
- biostimolanti **NEW!**

Servizi online:

- calcola asporti NPK
- calcola la tessitura del terreno
- colture



www.fertilgest.com

I tuoi prodotti sempre in primo piano

CONTATTACI

+39 0546 680688 - advertising@imageline.it